


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 04.08.2011 N. 21

Variante al Piano del Parco naturale regionale di Portofino ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni.

pag. 7

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 04.08.2011 N. 22

Variante al Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Parco naturale regionale di Portofino ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni.

pag. 46

DECRETO DEL DIRIGENTE CENTRO OPERATIVO REGIONALE ANTINCENDIO 20.08.2011 N. 2

Dichiarazione dello "Stato di grave pericolosità" per gli incendi boschivi nelle province di Savona, Genova e La Spezia.

pag. 81

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 28.06.2011 N. 3869 CI07693 - Concessione idraulica per L.E.A. BT 0,4 KV alimentazione utenza privata - attraversamento campata unica lungh. 33,00 m - t. Graveglia - loc. Casaretti (Ne). Concessionario: Enel Distribuzione S.p.A..

pag. 81

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 29.06.2011 N. 3932 CI07131 - Concessione idraulica per realizzazione ponte a campana unica - rio senza nome - loc. Passionata - Masone. Concessionario: Cattaneo Adorno Giacomo.

pag. 82

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 29.06.2011 N. 3933 CG02152 - Concessione per mq 79 di greto ad uso copertura - Fosso Pozzacqua - loc. Nervi - Genova. Concessionario: Manzella Guido.

pag. 83

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 01.07.2011 N. 3969 CI07690 - Concessione idraulica per ponte ad uso privato - t. Chiaravagna - loc. Sestri Ponente- Comune di Genova. Concessionario: Finmeccanica Group Real Estate S.p.A.

pag. 84

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 18.07.2011 N. 4098 CI02819 - Concessione idraulica per la costruzione, il mantenimento e l'uso di una passerella carrabile in c.a. a luce unica, in sostituzione del corrispondente guado carrabile sommergibile, sul rio Rumaro, in località Montegrosso di Sciarborasca, nel Comune di Cogoleto. Richiedente: Porcile Francesco e Cafferata Iliana.

pag. 84

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 08.07.2011 N. 4099

Rettifica oggetto atto n. 3825 del 11.08.2008 da "CI02897 - CI02819 - Concessione idraulica per guado carrabile e sommergibile" a "CI02897 - Concessione idraulica per guado carrabile e sommergibile".

pag. 85

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 08.07.2011 N. 4100

CI07745 - Concessione idraulica per tubazione dn125 (PE) in camicia dn200 (acciaio) acquedotto comunale in attraversamento aereo trasversale a campata unica lungh. 9,50 m. - rio Fuea - loc. Prelo (Savignone. Richiedente: Comune di Savignone - Ente Gestore: Mediterranea delle Acque S.p.A..

pag. 86

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.07.2011 N. 4163

CI07747 - CI07762 - Concessioni idrauliche per n. 2 attraversamenti di rete nera, con condotta dn160 (PVC) lungh. 7,50 m. - attr. valle e DN160 (PVC) lungh. 4,40 m. - attr. monte, sul rio Cò Villa, in località Cà De Drin, a San Maurizio dei Monti, nel Comune di Rapallo. Richiedente: Comune di Rapallo Ente Gestore: Idro-Tigullio S.p.A..

pag. 87

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 18.07.2011 N. 4211

CI07179 - Concessione condotta gas DN 400 (PE) lungh. 410,10 m (tratto 1: 27,70 m; tratto 2: 138,70 m) interrata nel piano strada in subalveo long. ex greto t. Polcevera per rinnovamento rete - t. Polcevera - loc. Bolzaneto - via al Sant. di N.S. della Guardia (Genova) - CI07202, concessione 3 condotte gas DN200 (PE) mp lungh. 5,30 m interrate piano strada in attrav. trasv. scatolare dim. 5,30x0,90 m - rio senza nome (affl. dx t. Polcevera) - loc. Bolzaneto - Via al Sant. di N.S. della Guardia (Genova), entrambe assentite ad Iren Acqua Gas S.p.a. autorizzazione lavori per variante progettuale e modifica atto n. 4022/2009.

pag. 88

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 19.07.2011 N. 4216

CI06993 - Concessione idraulica per 27 mq di briglia + 68,00 ml di tubazione in subalveo in sponda/attraversamento del torrente Lerrone, in località Lerca, nel Comune di Arenzano e autorizzazione ai lavori per la realizzazione di briglia, pozzetto di derivazione e posa di tubazioni in sub-alveo. Richiedente: S. Anna Golf S.p.A.

pag. 90

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.07.2011 N. 4294

CI07722 - Concessione idraulica per scarico di acque bianche e CI07774 - Concessione idraulica per condotta agraffata ad un ponte - entrambe sul rio nero in località Via Croce Bianca, nel Comune di Mignanego ed autorizzazione dei lavori relativi. Richiedente: Remana S.r.l.

pag. 91

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.07.2011 N. 4309

CI07753 - Concessione idraulica per rete gas - Condotta gas metano DN 100 BP lungh. 2,60 metri staffata lato valle passerella carrabile, in attraversamento del torrente Razzara, in località Pegli, nel Comune di Genova e autorizzazione dei lavori relativi. Richiedente: Iren Acqua Gas S.p.a.

pag. 92

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 05.08.2011 N. 4784

CI03927 - Concessione idraulica per rete teleriscaldamento - Condotta con doppia tubazione DN350-dn500 tratta ponte Pieragostini/Stabilimento Ansaldo lungh. 1831,00 m: 2 tubazioni DN500 lungh. sub. long. sponda sx lungh. 44,00 m; 2 tubazioni dn500 staffate long. sponda sx lungh. 142,00 m; 2 tubazioni DN350 in guaina DN700 in sub. trasv. obliquo lungh. 86,00 m; 2 tubazioni DN500 staffate long. sponda dx lungh. 1335,00 m; 2 tubazioni dn500 in sub. long. interrate piano strada nuova viabilità sponda dx lungh. 310,00 m - t. Polcevera - loc. Cornigliano/Campi (Genova). Concessionario: Iride Energia S.p.a.

pag. 93

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 05.08.2011 N. 4786

CI07776 - Concessione idraulica per realizzazione strada privata con attraversamento di affl. senza nome in sponda sinistra del torr. Verde. CI07780 - Concessione idraulica per realizzazione strada privata con attraversamento di affl. senza nome in sponda sinistra del torr. Verde - Scarico acque in alveo n. 1. CI07781 - Concessione idraulica per realizzazione strada privata con attraversamento di affl. senza nome in sponda sinistra del torr. Verde - Scarico acque in alveo n. 2. torrente: rio senza nome affl. in sponda sinistra del torr. Verde. Comune: Campomorone - Ge Concessionario: Traverso Giancarlo.

pag. 94

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 05.08.2011 N. 4787

CI07761 - Concessione idraulica per posa tubazione scarico in rete nera sita in alveo - Rio Fornace - Savignone. Concessionario: Condominio Via Roma 14a Savignone.

pag. 95

PROVINCIA DI GENOVA

Ditte: Gagliardo Norma; Chiappe Sebastiano; Callegari Marco ed altri; Devoto Enrico ed altri; Cuneo Enzo; Conzatti Luciana; Vaccaro Rinaldo; Parodi Pietro; Cuneo Massimo; Giuffra Emiliano ed altri.

pag. 96

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO PIANI DI BACINO E LAVORI IDRAULICI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 05.08.2011 N. 5516

Concessione preferenziale per derivare dal Rio Scarpone una quantità d'acqua di moduli massimi 0,0024 (l/sec. 0,24) e moduli medi 0,00053 (l/sec. 0,053) ad uso irriguo, per complessivi n. 5 ore al giorno (dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00) ad uso irriguo. Località Roviassa in Comune di Quiliano. Richiedente: Sig. Scalas Augusto.

pag. 99

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 05.08.2011 N. 5518

Corso d'acqua rio Osiglietta - Località Campo sportivo - Comune di Osiglia. Autorizzazione temporanea per mantenimento di attraversamenti con 3 elettrodotti mt aerei ed elettrodotto bt staffato a ponte esistente. Soggetto autorizzato: Società Enel Distribuzione p.A..

pag. 99

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 05.08.2011 N. 5525

Corso d'acqua rio Giancardo - Località Cantao - Comune di Albisola Superiore. Concessione per la realizzazione di attraversamento per realizzazione strada d'accesso a fondo intercluso. Concessionario: Pescetto Giovanni.

pag. 100

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 01.08.2011 N. 5357

Corso d'acqua rio Prati - Comune di Cosseria - Conferenza dei Servizi per approvazione progetto adeguamento idraulico dell'attraversamento del corso d'acqua da parte della S.P. n. 28 bis (rif. pratica PRC n. 3294). Autorizzazione ai fini idraulici per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica. Soggetto autorizzato: Provincia di Savona - Settore Viabilità.

pag. 100

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 02.08.2011 N. 5366

Rii Bottassano - Ranzi - Arxea - Chiappe - Scarincio - Montegrosso - Torrente Maremola - Comune di Pietra Ligure. Autorizzazione ai fini idraulici per la pulizia degli alvei dei corsi d'acqua. Soggetto autorizzato: Comune di Piera Ligure.

pag. 101

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 05.08.2011 N. 5523

Corso d'acqua rio Chiappa - Località Pertite - Comuni di Cengio e Millesimo. Domanda intesa ad ottenere il rinnovo in sanatoria con varianti della concessione per occupazione sedime demaniale con tombinatura. Autorizzazione ai fini idraulici per l'esecuzione degli interventi di adeguamento idraulico. Soggetto autorizzato: Fresia S.p.A..

pag. 101

PROVINCIA DI SAVONA

Ditta: ICOSE S.p.A.. Domanda per concessione derivazione acqua.

pag. 102

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 05.08.2011 N. 384

Nulla Osta n. 12173. Corso d'acqua: fiume Vara e torrente Riccò. Domanda della Ditta Rossi Nello. Autorizzazione al taglio piante in area demaniale in località Padivarma del Comune di Beverino.

pag. 102

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 11.08.2011 N. 390

Nulla Osta n. 12225. Corso d'acqua: fosso di Muggiano. Istanza della Ditta: Fincantieri S.p.A.. Autorizzazione per intervento di pulizia del tratto terminale del fosso di Muggiano nel Comune della Spezia.

pag. 103

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****04.08.2011****N. 21**

Variante al Piano del Parco naturale regionale di Portofino ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ragioni illustrate in premessa, la variante al Piano del Parco di Portofino, adottata dall'Ente Parco di Portofino con deliberazione 16/2010, con le modifiche alle norme del Piano indicate nell'Allegato 2 "Norme, contenenti le modifiche regionali", che qui si intendono integralmente richiamate, ed all'azzoneamento del Piano indicate nell'Allegato 3 "Cartografia, contenenti le modifiche regionali";
2. di dare atto che gli atti ed elaborati della variante al Piano del Parco naturale regionale di Portofino, debitamente vistati dal Dirigente del Servizio Parchi Aree protette e Biodiversità, allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria, sono costituiti da:
 - ALLEGATO A "Voto n. 33 del 14 giugno 2011 del Comitato tecnico regionale per il territorio, adunanza generale";
 - ALLEGATO 1 "Relazione Istruttoria";
 - ALLEGATO 2 "Norme di attuazione, contenenti le modifiche regionali", con le modifiche proposte in sede di istruttoria regionale;
 - ALLEGATO 3 "Cartografia, contenenti le modifiche regionali" con le modifiche proposte in sede di istruttoria regionale, su base catastale alla scala 1:5.000;
3. di dare atto che gli ulteriori atti ed elaborati della variante al Piano del Parco naturale regionale di Portofino, debitamente vistati dal Dirigente del Servizio Parchi Aree protette e Biodiversità, sono depositati agli atti del Servizio medesimo e sono costituiti da:
 - deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco 16/2010 di adozione della variante al Piano del Parco;
 - deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco 35/2010 di esame delle osservazioni pervenute;
 - copia delle osservazioni presentate;
 - studio di incidenza ai fini della l.r. 28/2009;
4. di dare atto che la Giunta regionale ha valutato in termini favorevoli, ai sensi degli articoli 6 e 7 della l.r. 28/2009, l'incidenza della variante di Piano in questione sulle specie e sugli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
5. di dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale di provvedere, a seguito della approvazione della variante al Piano del Parco, alla collazione degli atti e alla stesura definitiva degli elaborati grafici e normativi.
6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL PRESIDENTE
Rosario Monteleone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Giacomo Conti

(segue allegato)

Parco Naturale Regionale di Portofino

PIANO DEL PARCO

VARIANTE

adottata con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 16 del 17 maggio 2010
approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 21 del 4 agosto 2011

NORME DI ATTUAZIONE contenenti le modifiche regionali

testo collazionato ai sensi del punto 5 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 21/2011

INDICE

CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del piano
- Articolo 2 - Obiettivi del piano
- Articolo 3 - Elaborati del piano
- Articolo 4 - Modalità di attuazione

CAPO II - NORME DI ATTUAZIONE

- Articolo 5 - Organizzazione generale del territorio
- Articolo 6 - Riserva integrale
- Articolo 7 - Riserva orientata naturalistica – B1
- Articolo 8 - Riserva orientata forestale – B2 –
- Articolo 9 - Paesaggio agricolo collinare – C1 –
- Articolo 10 - Paesaggio delle ville, dei giardini e degli insediamenti diffusi – C2-
- Articolo 11 - Aree di sviluppo - D1
- Articolo 12 - Aree di sviluppo- D2
- Articolo 13 - Norme di salvaguardia ambientale
- Articolo 14 - Interventi ammessi
- Articolo 15 - Rapporti con la pianificazione urbanistica e territoriale

CAPO III – S.I.C. E AREA CONTIGUA

- Articolo 16 - Siti di importanza comunitaria
- Articolo 17 - Area contigua
- Articolo 18 - Aree progetto nelle aree contigue e nei S.I.C.

SCHEDE DELLE AREE PROGETTO

- Aree progetto per parcheggi
- Strutture ed attrezzature per la fruizione e l'accesso al parco
- Area progetto per la fruizione n. 1 - Casetto Grande
- Area progetto per la fruizione n. 2 - Centro visita del parco
- Area progetto per la fruizione n. 3 - Antenne
- Area progetto per la fruizione n. 4 - Batterie e Casematte
- Area progetto per la fruizione n. 5 - Semaforo nuovo
- Area progetto per la fruizione n. 6 - Semaforo vecchio
- Area progetto per la fruizione n. 7 - Valle dei Mulini
- Area progetto per la fruizione n. 8 - Diga del Vessinaro
- Area progetto per la fruizione n. 9 - Villa Gnecco
- Area progetto per la fruizione n. 10 - S. Antonio di Niasca
- Area progetto per la fruizione n. 11 - Ex Scuole elementari di via Mortola - San Rocco
- Strutture ed attrezzature per l'accesso e la fruizione dell'area contigua

CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL PIANO

1. Il Piano dell'area protetta, redatto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.2.1995 n. 12 "Riordino delle aree protette" ed ai sensi della l.r. 3 settembre 2001 n. 29 "Individuazione del perimetro del Parco Naturale Regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano", disciplina le aree costituenti il Parco Naturale Regionale di Portofino (d'ora in avanti denominato Parco) ricadenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure, le aree ad esso contigue che interessano i comuni di Camogli, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli ed i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) IT1632603 "Parco di Portofino", IT1332614 "Pineta-Lecceta di Chiavari", IT1332622 "Rio Tuia-Montallegro". Il Piano stabilisce le norme di protezione, gli indirizzi propositivi e le modalità di intervento idonei alla conservazione e alla valorizzazione del Parco nonché le azioni oggetto d'intesa con gli Enti locali, finalizzate alla valorizzazione dei territori contigui e dei S.I.C..

ARTICOLO 2 – OBIETTIVI DEL PIANO

1. In coerenza con le finalità generali di cui all'art. 1 della L.R. 12/1995 il Piano persegue i seguenti obiettivi prioritari e strategici:

- a) Conservare, riqualificare e valorizzare le caratteristiche naturalistiche, paesistiche, culturali e ambientali del Parco, anche con interventi diretti di natura tecnica, economica e culturale, che favoriscano la partecipazione degli abitanti alla gestione del territorio sia singolarmente che in forme associate, nel rispetto della conservazione dei valori scenici e panoramici e della salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali ai sensi della legge 394/1991, art. 1, comma3. lett. a) e b);
- b) Agevolare le attività di presidio agricolo-produttivo, in atto e in abbandono, ritenute fondamentali per la conservazione e la valorizzazione della identità e del patrimonio paesistico-ambientale del Parco, anche attraverso l'eliminazione dei residui fattori di disagio che possono ostacolare la permanenza dei presidi abitativi storico-rurali presenti sul territorio;
- c) Sviluppare la fruizione del Parco a scopi scientifici, didattici, turistici ed escursionistici, organizzandola e regolamentandola nelle forme più pertinenti alle esigenze di conservazione e tutela dei delicati equilibri ecologico-ambientali del Parco, nel rispetto delle tradizionali attività;
- d) Valorizzare il sistema dei percorsi e dei nuclei storici dell'area parco, dell'area contigua e dei S.I.C.;
- e) Prefigurare una gestione dei Siti di Importanza Comunitaria funzionalmente integrata con il sistema Parco-Area Contigua;
- f) Promuovere l'immagine del Parco propriamente inteso e dell'intero territorio di appartenenza, estendendo la ricaduta dei benefici collegabili al Parco alle aree contigue ad esso ed ai S.I.C., in una strategia di più generale valorizzazione dei territori limitrofi appartenenti al sistema collinare e litorale dei Golfi Tigullio e Paradiso

2. L'Ente parco adotta quale principio ispiratore quello dello sviluppo sostenibile, agendo in particolare attraverso appositi programmi e processi di Agenda 21 locali, coerentemente con le politiche e gli indirizzi internazionali, nazionali e regionali, provinciali e comunali in materia.

ARTICOLO 3 - ELABORATI DEL PIANO

1. Gli elaborati progettuali del Piano sono redatti, ai sensi dell'art. 37 c. 2 della l.r. 12/1995, sulla base delle indagini conoscitive già effettuate dalla Regione in collaborazione con l'Ente Regionale Monte di Portofino nonché degli studi propedeutici e dei materiali scientifici e conoscitivi elaborati successivamente.

2. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati progettuali:

a) NORME DI ATTUAZIONE

b) SCHEDE DI PROGETTO:

1. Aree progetto per i parcheggi;
2. Strutture ed attrezzature per la fruizione e l'accesso al Parco
3. Area progetto per la fruizione n. 1 - Casetto grande
4. Area progetto per la fruizione n. 2 - Centro visita del Parco
5. Area progetto per la fruizione n. 3 - Antenne
6. Area progetto per la fruizione n. 4 - Batterie e casematte
7. Area progetto per la fruizione n. 5 - Semaforo nuovo
8. Area progetto per la fruizione n. 6 - Semaforo vecchio
9. Area progetto per la fruizione n. 7 - Valle dei Mulini
10. Area progetto per la fruizione n. 8 - Diga del Vessinaro
11. Area progetto per la fruizione n. 9 - Villa Gnecco
12. Area progetto per la fruizione n. 10 - S. Antonio di Niasca
13. Area progetto per la fruizione n. 11 - Ex scuole Mortola San Rocco
14. Strutture ed attrezzature per l'accesso e la fruizione dell'area contigua

c) TAVOLE DI PIANO:

- TAVOLA 1
PERIMETRAZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE, DEI SITI DI
IMPORTANZA COMUNITARIA E DELL'AREA CONTIGUA
scala 1:25.000
- TAVOLA 2
PERIMETRAZIONE DELLE FASCE DI PROTEZIONE DEL PARCO NATURALE
REGIONALE
tavole 2.1 (ovest - est): scala 1:10.000
tavole 2.2 (ovest - est): scala 1: 5.000 (limitatamente all'Area Parco)
- TAVOLA 3
SISTEMA DELLA TUTELA ATTIVA, DELLA FRUIZIONE E AREE PROGETTO
scala 1:10.000.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Le previsioni, gli obiettivi e gli interventi ammessi dal Piano per l'area del Parco, si attuano sia attraverso l'azione diretta dell'Ente parco sia attraverso l'iniziativa dei Comuni e dei soggetti privati aventi titolo ad intervenire. L'Ente di gestione ha compiti di promozione, regolamentazione, coordinamento e indirizzo delle attività e degli interventi ammissibili.

2. Al fine di promuovere e coordinare la suddetta realizzazione integrata delle previsioni del Piano, l'Ente parco elabora in via prioritaria il Piano pluriennale socio-economico ai sensi dell'art. 22 della L.R. 12/1995 .

3. Allo scopo di fornire altresì concrete indicazioni operative e specifiche qualitative per l'attuazione degli interventi disciplinati nel Piano, semplificare le relative procedure autorizzative e favorirne la realizzazione anche per mezzo di adeguati incentivi economici, l'Ente parco predispone regolamenti di settore ai sensi dell'art. 25 della L.R. 12/1995, alcuni dei quali aventi contenuto di specificazione settoriale del Piano stesso ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 settembre 2001 n. 29; il Piano individua i seguenti regolamenti:

a) Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio:

ha contenuto di specificazione settoriale e riguarda la riqualificazione e recupero dei nuclei edilizi, la manutenzione e il ripristino dei manufatti rurali ed è corredato da una guida che indirizzi le modalità operative degli interventi e dal codice dei materiali;

b) Regolamento degli interventi sulla vegetazione:

ha contenuto di specificazione settoriale e riguarda le modalità di tutela, di gestione e di intervento sulla vegetazione naturale e forestale e delle sistemazioni a verde delle ville e giardini;

c) Regolamento delle acque e sorgenti

riguarda l'individuazione e la gestione delle risorse idriche necessarie alla conservazione degli ecosistemi, avuto riguardo a garantire il sostanziale rispetto delle captazioni legittimamente in atto;

d) Regolamento per l'accessibilità

ha contenuto di specificazione settoriale e riguarda la classificazione e la regolamentazione della rete viaria e relativo arredo, nonché dei diversi tipi di intervento ammissibili in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dei luoghi da attraversare;

e) Regolamento per le attività agricole

riguarda le modalità tecniche e colturali per la attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9. Non è oggetto di specifica regolamentazione la conduzione agricola e zootecnica svolta con modalità tradizionali a basso impatto ambientale;

f) Regolamento faunistico

riguarda le modalità per la tutela, la gestione ed il riequilibrio del patrimonio faunistico;

g) Regolamento di fruizione

riguarda le modalità di accesso e la disciplina dei comportamenti nel parco, con particolare riguardo alla fruizione turistico-escursionistica, alle visite guidate e alla segnaletica;

h) Regolamento per la tutela ambientale

riguarda la regolamentazione delle attività che possono comportare impatti e inquinamento ambientali di tipo acustico, chimico-fisico, elettromagnetico e simili con l'obiettivo di raggiungere livelli compatibili con le finalità del Parco;

i) Regolamento dei litorali e delle attrezzature per la balneazione

riguarda la regolamentazione degli interventi di sistemazione dei litorali e dei ripascimenti degli arenili nonché la disciplina delle attrezzature stagionali per la balneazione.

4. I regolamenti di cui alle lettere a), b) e d) hanno contenuto di specificazione settoriale e vengono approvati secondo le procedure previste per l'approvazione dei piani dei parchi con riduzione del 50 per cento dei termini previsti dall'art. 18 della l.r. 12/1995

6. L'Ente Parco rilascia il nulla osta preventivo ai sensi dell'art. 21 della l.r. 12/1995 nei casi e con le modalità in cui esso è previsto, tenuto anche conto delle semplificazioni procedurali introdotte dai regolamenti aventi natura di specificazione settoriale, in applicazione dell'art. 2, comma 3, della l.r. 29/2001.

Il nulla osta è rilasciato verificando la conformità degli interventi alle finalità generali indicate nella legislazione in materia di aree protette e a quelle proprie del Parco in ragione dei suoi valori naturalistici, paesistici ed ambientali, agli obiettivi individuati e alle norme contenute nel presente Piano, alle indicazioni operative e alle specifiche qualitative previste nei regolamenti di settore, se ed in quanto operanti.

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti, l'Ente parco rilascia il nulla osta per quanto espressamente previsto dal presente Piano sulla base degli elaborati di studio e di analisi allo stato disponibili, con particolare riferimento, per quanto concerne gli interventi sulla vegetazione, ai pertinenti elaborati propedeutici al Piano.

7. Direttamente con previsione nelle aree progetto di cui all'art. 18, il Piano individua i beni immobili ove applicare le norme di cui all'art. 23, commi 1 e 2, della l.r. 12/1995. I regolamenti di cui al comma 3 individuano altresì le particolari situazioni ove attuare forme d'intervento ai sensi dell'art. 24 della l.r. 12/1995. Nelle proprietà comunali comprese nelle aree progetto l'utilizzo delle stesse avviene solo attraverso una convenzione tra gli enti interessati.

8. Nell'area contigua i regolamenti di cui al precedente comma 3 hanno valore di indirizzo propositivo; essi assumono valore prescrittivo solo per gli interventi attuati dall'Ente parco e per quelli eventualmente oggetto di contributo pubblico e, per gli interventi realizzati da altri Enti pubblici, attraverso la stipula di protocolli d'intesa con le Amministrazioni interessate.

9. Nei Siti di Importanza Comunitaria, IT1632603 "Parco di Portofino", IT1332614 "Pineta-Lecceta di Chiavari", IT1332622 "Rio Tuia-Montallegro", l'Ente parco esercita le funzioni ad esso affidate dall'art. 3 della L.R. 3 settembre 2001 n. 29 e dalla L.R. 10 luglio 2009 n. 28.

10. Per la predisposizione dei regolamenti, l'Ente Parco può avvalersi della formale collaborazione degli organi e degli enti interessati, con particolare riferimento alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio della Liguria.

11. I regolamenti aventi contenuto di specificazione settoriale, laddove necessario, definiscono le proprie regole e previsioni mediante la individuazione planimetrica degli interventi ammessi.

12. Strumenti Urbanistici Attuativi e autorizzazioni soggette a convenzione:

- a) In applicazione dell'art. 19 della L.R. 12/1995 tutti gli S.U.A. prescritti dalle presenti Norme dovranno prevedere, tra i propri contenuti essenziali, l'obbligo della stipula di una convenzione comportante l'impegno per i soggetti privati, attuatori delle relative previsioni, di concorrere all'onere della formazione e gestione di risorse funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Parco, puntualmente definite nello SUA stesso.
- b) Tra tali obiettivi sono anche esplicitamente compresi gli interventi diretti al miglioramento della fruizione, da realizzarsi dall'Ente Parco, all'interno delle Aree Progetto definite all'art. 18 delle presenti Norme.
- c) La convenzione è contestuale a quella da stipularsi con il Comune interessato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24/1987 e s.m. (o per i Comuni provvisti di P.U.C. della L.R. 36/1997), e dovrà determinare nel dettaglio l'entità dell'accollo a carico degli attuatori ed a favore dell'Ente Parco, le garanzie finanziarie da disporsi nei confronti dell'Ente stesso, le conseguenze di natura finanziaria e sanzionatoria per i casi di inosservanza degli impegni convenzionalmente assunti.
- d) Nel caso in cui le presenti Norme dispongano, quale condizione per il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione di opere edilizie, l'obbligo della stipula di una convenzione (o altro consimile atto di impegno) tra il soggetto privato attuatore dell'intervento e l'Ente Parco, con previsione a carico del primo di impegni in materia di accollo di interventi volti al miglioramento della fruizione del Parco, dovranno sempre

essere previste a favore dell'Ente congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli impegni assunti.

13. Per le definizioni delle tipologie degli interventi edilizi, sia sul patrimonio edilizio esistente che di nuova edificazione, deve farsi riferimento a quanto contenuto nella Parte I Titolo II della legge Regionale 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. e int.

Ove le Norme dispongano possibilità di incremento di volume espressa in mc, tale entità deve essere misurata in volume geometrico dell'incremento stesso.

CAPO II - NORME DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 5 – ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO

1. Ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 12/95 sono individuate le seguenti fasce di protezione, identificate nella tavola 2:

a) Riserva integrale

Comprende le aree, di prevalente proprietà pubblica, nelle quali l'ambiente naturale presenta caratteristiche tali da richiedere un regime di conservazione integrale.

Tali aree, lasciate alla libera evoluzione naturale, rappresentano, tra l'altro, termine di confronto per il corretto orientamento delle attività di tutela e gestione della riserva orientata e a tale fine vengono appositamente monitorate.

b) Riserva Orientata

Comprende le aree di spiccato valore naturalistico, ambientale e paesaggistico, in cui prevale l'esigenza di orientare scientificamente l'evoluzione e la riqualificazione degli ambienti naturali, nella salvaguardia della biodiversità.

E' distinta in:

- 1) B1 – Riserva Orientata Naturalistica;
- 2) B2 - Riserva Orientata Forestale.

c) Area di Protezione

Comprende le aree di utilizzazione agricola e insediativa di tipo rurale, anche se in abbandono, presenti nella fascia collinare nonché quelle caratterizzate da insediamenti a ville e giardini distribuite lungo la fascia costiera.

In tali aree è incoraggiato il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agrosilvo-pastorali tradizionali o condotte con metodi di agricoltura biologica nonché la conservazione del paesaggio a ville e giardini.

E' distinta in:

- 1) C1 - Paesaggio agricolo collinare;
- 2) C2.1 - Paesaggio delle ville e dei giardini costieri;
- 3) C2.2 - Paesaggio degli insediamenti diffusi.

d) Area di Sviluppo

Riguarda i nuclei insediati di elevato valore paesistico ambientale, che comprendono i borghi marinari, i nuclei rurali collinari e le mete del turismo storico.

In tali aree, in coerenza con i principi di tutela e di conservazione attiva dei luoghi, è perseguito l'obiettivo di garantire le funzioni abitative, nel rispetto della qualità e della identità paesistico-culturale dei luoghi, nonché lo sviluppo delle attività socio-economiche di tipo turistico, culturale, artigianale e di servizio, compatibili con le finalità istitutive del parco in modo tale che il peso insediativo complessivo non pregiudichi le finalità di conservazione del territorio.

E' distinta in:

- 1) D1 – Borghi e insediamenti marinari, nuclei rurali collinari;
- 2) D2 - Mete e strutture del turismo storico.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 12/95 e dell'articolo 25 della l.r. 1 luglio 1994 n. 29 e secondo la perimetrazione di cui alla l.r. 3 settembre 2001 n. 29, il Piano individua inoltre un'area contigua al parco naturale, che si estende al suo esterno lungo il sentiero di crinale che da Ruta di Camogli giunge sino alle Grazie, in territorio di Chiavari, realizzando altresì un collegamento tra i Siti di Importanza Comunitaria.

3. Il Piano individua in via prioritaria un complesso di aree progetto incluse nelle diverse fasce di protezione del parco naturale, nonché nell'area contigua e nei S.I.C., funzionali alle finalità del parco e soggette agli indirizzi progettuali e alla normativa di cui alle relative schede.

Esse sono distinte in:

- Aree progetto per parcheggi
- Strutture ed attrezzature per la fruizione del parco naturale:
 - a) Centri visita e di accoglienza
 - b) Porte del parco e punti di informazione
 - c) Strutture di appoggio per la fruizione e le attività didattico-espositive e di servizio.
- Aree progetto per la fruizione:
 - 1) Casetto Grande
 - 2) Centro visita del parco
 - 3) Antenne
 - 4) Batterie e casematte
 - 5) Semaforo Nuovo
 - 6) Semaforo Vecchio
 - 7) Valle dei Mulini
 - 8) Diga del Vessinaro
 - 9) Villa Gnecco
 - 10) S. Antonio di Niasca
 - 11) Ex scuole Mortola San Rocco
- Strutture ed attrezzature per la fruizione dell'area contigua e dei S.I.C., distinte in:
 - a) Porte dell'Area contigua
 - b) Punti informazione;
 - c) Strutture di appoggio per la fruizione.

4. Le aree progetto di cui al comma 3 potranno essere implementate con deliberazione del Consiglio dell'Ente, sentiti gli Enti locali interessati.

ARTICOLO 6 –RISERVA INTEGRALE

1. Il Piano individua due aree di Riserva Integrale:

- Cala dell'Oro;
- Punta Carega

2. L'obiettivo della disciplina stabilita dal Piano è quello di mantenere intatte le caratteristiche esistenti, consentendone l'evoluzione spontanea non condizionata da interventi umani, fatte salve eventuali esigenze di soccorso o di intervento per garantire la pubblica incolumità, nonché lo spegnimento degli incendi, il monitoraggio scientifico ed eventuali interventi a carattere eccezionale finalizzati a rimuovere fattori esogeni che possano compromettere l'integrità della riserva.

3. Nella riserva integrale sono vietati l'accesso, se non per motivi di servizio e di ricerca e studio autorizzati dall'Ente Parco, e qualsiasi intervento che non rientri tra quelli di cui al comma 2.

ARTICOLO 7 – RISERVA ORIENTATA NATURALISTICA – B1

1. Il Piano individua due aree di Riserva Orientata B1:

- la falesia di S.Rocco
- il versante meridionale del Promontorio di Portofino

2. L'obiettivo della disciplina stabilita dal Piano è quello di assicurare la conservazione degli ecosistemi presenti, prevenendo fenomeni e fattori di compromissione e degrado e favorendo la naturale evoluzione della vegetazione mediterranea, senza escludere eventuali interventi finalizzati a garantirne la biodiversità. Il Piano si propone altresì di favorire, in modi compatibili al suddetto obiettivo e opportunamente regolamentati, la fruizione della riserva da parte dei frequentatori del Parco, per motivi escursionistici, didattici, scientifici e culturali.

3. Nella Riserva Orientata Naturalistica B1, al di fuori delle aree progetto di cui all'art. 5 in essa ricadenti, sono ammessi gli interventi finalizzati agli scopi di cui al comma precedente, quelli necessari per il mantenimento della rete dei sentieri e per la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e di incendio, secondo le modalità indicate nei diversi regolamenti di cui all'art. 4.

4. La realizzazione degli interventi di cui al comma precedente e di ogni altro intervento che non contrasti con le finalità della riserva orientata, è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'Ente Parco.

ARTICOLO 8 - RISERVA ORIENTATA FORESTALE – B2 –

1. Il Piano individua un'area di Riserva Orientata Forestale B2.

2. L'obiettivo della disciplina stabilita dal Piano è quello di garantire l'evoluzione dei boschi del Parco anche attraverso interventi selvicolturali appropriati e diversificati, tali da indirizzare la copertura forestale verso una situazione di equilibrio, contrastandone il degrado e prevenendo fenomeni di erosione del suolo. A tal fine il Piano si propone altresì di favorire il corretto utilizzo forestale da parte degli aventi titolo e l'opportuna fruizione a fini escursionistici, didattici, culturali e scientifici, in modi compatibili con gli obiettivi di cui al presente comma e appositamente regolamentati.

3. Il miglioramento forestale della riserva e la sua evoluzione verso associazioni vegetali in equilibrio con l'ambiente, avviene sia attraverso interventi realizzati direttamente dall'Ente parco – prioritariamente nelle aree di proprietà pubbliche – sia attraverso l'iniziativa dei soggetti aventi titolo. L'Ente parco, con il regolamento degli interventi sulla vegetazione, definisce le condizioni tecniche e normative idonee ad eseguire le necessarie operazioni selvicolturali, di riqualificazione e taglio del bosco, anche per prevenire gli incendi e contrastare il dissesto idrogeologico. Il regolamento per l'accessibilità disciplina gli interventi sulla viabilità forestale. Sono ammessi, impiegando tecniche e modalità esecutive che garantiscano il minore impatto ambientale, i seguenti interventi:

- a) la realizzazione e l'adeguamento, da parte dell'Ente parco, delle strade forestali sterrate di accesso alle superfici boscate, indicate nella tav. n. 3, con una larghezza massima della carreggiata pari a m. 2,20 e impiegando prioritariamente per le opere di contenimento e di regimazione delle acque le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- b) l'apertura temporanea di vie di penetrazione dalle strade forestali di accesso alle singole aree di intervento ovvero la temporanea installazione di impianti di trasporto a fune e di

altri ausili tecnici; tali vie devono essere chiuse alla fine degli interventi e le attrezzature rimosse.

4. Gli interventi selvicolturali e quelli di cui alla lettera b) del comma 3, sono realizzati secondo le modalità indicate negli appositi regolamenti. La realizzazione dei suddetti interventi e di ogni altro intervento che non contrasti con le finalità della riserva orientata è subordinata al rilascio di specifico nulla osta, fatte salve eventuali diverse indicazioni del regolamento medesimo. Sino alla approvazione di detti regolamenti, l'Ente parco fornisce le indicazioni tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi ammessi, sulla scorta del "Piano di intervento per il riassetto e la riqualificazione naturalistica, forestale ed ambientale dell'Area Parco del Monte di Portofino – maggio 1997" di cui è dotato.

ARTICOLO 9 – PAESAGGIO AGRICOLO COLLINARE – C1 –

1. Il Piano individua l'area del paesaggio agricolo collinare. Gli obiettivi generali di protezione dell'ambiente e di manutenzione del territorio sono attuati attraverso il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agricole tradizionali o condotte con metodi di agricoltura biologica nelle aree con qualità catastale agricola. Il piano favorisce quindi il presidio abitativo, in particolare quello direttamente connesso alla conduzione a qualsiasi titolo dei fondi agricoli che costituiscono parte essenziale del paesaggio storico del Monte di Portofino, la conservazione degli insediamenti storico-rurali ed i manufatti emergenti di valore storico-ambientale individuati dal Piano territoriale di Coordinamento Paesistico o dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio di cui al comma 3 lettera a) dell'art. 4.

2. A tal fine il regolamento delle attività agricole, anche attraverso una preventiva analisi agronomica dell'esistente, definisce l'insieme degli interventi che possono concretamente garantire il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, incluse le attività agrituristiche. Il regolamento fornisce altresì l'indirizzo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di promozione proprie dell'Ente parco, per lo sviluppo di incentivate iniziative sperimentali concordate con i conduttori, inerenti le modalità per la qualificazione e la promozione dei prodotti e per l'impiego di tecniche colturali a basso impatto ambientale, con l'obiettivo della conservazione del paesaggio agricolo tradizionale e della remuneratività delle produzioni tipiche del Parco.

3. Nell'area C1 sono consentiti con le modalità procedurali di cui al comma 5:

a) gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16 per le costruzioni e le sistemazioni esterne, nell'osservanza dei seguenti limiti:

- esclusione di incrementi volumetrici e di superfici lorde;
- conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione – nell'edilizia storica – degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che non siano finalizzate al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonché conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;
- conservazione della destinazione d'uso attuale;
- qualora a seguito di interventi di opere interne senza aumenti volumetrici si intervenga nella distribuzione interna di due o più unità immobiliari, quelle risultanti non potranno avere taglio minimo inferiore ai 100 mq. o comunque non inferiore a quello minimo originario.

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i percorsi nonché l'adeguamento dei percorsi carrabili esistenti per comprovate esigenze di accessibilità alle abitazioni o per l'esercizio delle attività agricole e forestali, senza alterare la morfologia dei luoghi e le connotazioni paesistico-ambientali, nei limiti di quanto previsto dal punto e), comma 4;

- c) l'installazione di impianti di trasporto a fune (tipo teleferica) connessi alla conduzione agricola dei fondi;
- d) la realizzazione di recinzioni temporanee per un periodo di un anno tacitamente rinnovabile, fino al perdurare delle motivazioni che le rendono necessarie, secondo quanto verrà stabilito da apposita deliberazione dell'Ente parco, per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica, a protezione dei giardini, delle pertinenze delle abitazioni private nonché delle superficie arate e seminate a fini agricoli, dei frutteti con sesto d'impianto razionale; è ammesso esclusivamente l'impiego di rete metallica non rivestita e non verniciata avente maglia con lato non inferiore a 10 cm e sostegni in pali di legno direttamente infissi nel terreno senza la realizzazione di fondazione, con un'altezza massima fuori terra pari a cm 90; qualora gli appezzamenti ad orto e seminativo siano in numero superiore ad uno, posti a non elevata distanza tra loro, su puntuale valutazione tecnica è ammissibile la realizzazione di un'unica opera; le recinzioni non dovranno in alcun modo ostacolare il transito lungo i sentieri di pubblico utilizzo o gravati da servitù di passaggio e dovranno essere poste in opera ad una distanza di almeno m 1.00 dal sedime del sentiero; le recinzioni di protezione delle pertinenze delle abitazioni private, nelle more di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 4, comma 3, potranno essere realizzate a protezione di superfici non superiori a 500 mq per singolo edificio ad uso abitazione.
- e) la realizzazione di pergolati, esclusivamente nelle adiacenze degli edifici ad uso abitazione, a sostegno di essenze vegetali rampicanti e per la creazione di spazi ombreggiati, con una superficie massima sviluppata pari a mq 40, comprensiva, qualora venga ampliato un pergolato preesistente, della superficie già realizzata; i pergolati dovranno essere realizzati esclusivamente con tondame di castagno scortecciato, sia per quanto concerne le strutture verticali di sostegno da posarsi in opera senza opere di fondazione e per un'altezza massima pari a m 2.50, sia per le strutture orizzontali da realizzarsi a maglia quadrangolare con lato non inferiore a m 1 e la copertura dovrà essere realizzata esclusivamente utilizzando essenze vegetali vive; non sono consentiti tamponamenti verticali né coperture orizzontali;
- f) l'interramento di serbatoi per combustibili o per riserva idrica, comprese le relative condotte, per un volume utile sino a 15 mc e con una distanza minima dalle costruzioni esistenti pari a 10 m; per volumi superiori a 15 mc e comunque fino ad un massimo di 50 mc dovrà essere dimostrata e documentata la necessità della riserva idrica in funzione della conduzione agricola dei terreni; i manufatti dovranno risultare completamente interrati, con uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm sulla copertura;
- g) le ordinarie operazioni connesse alla normale conduzione delle coltivazioni, all'esercizio del pascolo, alla manutenzione dei giardini, alla manutenzione dei sentieri;
- h) l'impianto stagionale di piccoli tunnel, con un'altezza massima di m 1,80, non ancorati al suolo stabilmente e da rimuovere a fine coltura;
- i) la combustione dei residui vegetali secondo le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Regolamento regionale 29 giugno 1999 n. 1 e s. m. e i.

4. I regolamenti per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dell'accessibilità dovranno prevedere il completamento della gamma degli interventi ammissibili per il conseguimento delle finalità del piano. Nei casi di cui alle successive lettere b), c), d), e), g), i regolamenti comprenderanno specifiche cartografie riportanti il censimento dell'esistente, un'adeguata indagine territoriale volta ad individuare i diversi sub-ambiti nei quali può articolarsi la zona in questione, una dettagliata documentazione conoscitiva condotta con le tecniche di archeologia ambientale. I regolamenti disciplineranno, in particolare, i casi ed i modi per:

- a) l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti che risultino documentatamente carenti sotto questo profilo, anche mediante limitati incrementi volumetrici, comunque non

superiori a mc 20 lordi, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei requisiti qualitativi, nonché dell'uso dei materiali e delle tinteggiature fissati dal regolamento;

- b) la ricostruzione di edifici in stato di rudere, previo puntuale censimento documentato catastalmente da effettuarsi entro dodici mesi dall'approvazione delle presenti norme (in difetto la Regione provvede con un commissario *ad acta*), a condizione che risultino ancora visibili i muri perimetrali, con una consistenza pari almeno a 1/3 della struttura muraria ipotizzata preesistente, e che non venga variata la destinazione d'uso originaria prevalente; la ricostruzione dovrà avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli originari secondo quanto indicato nel regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio; gli edifici dovranno avere lo stesso sviluppo in pianta e, quando non risulti possibile documentare in modo certo l'entità del volume preesistente, avranno un solo piano la cui altezza massima verrà stabilita dal regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio; l'intervento di recupero non deve comportare la realizzazione di nuovi percorsi di accesso, di rilevanti opere o di trasformazioni dei suoli necessarie a dotare l'edificio di impianti tecnologici ed infrastrutturali;
- c) la riqualificazione, tramite manutenzione o ricostruzione, dei manufatti esistenti di servizio alle attività agricole, ferma restando la loro destinazione d'uso; a tale fine il regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio contiene un puntuale censimento di tali manufatti, accertandone la relativa situazione giuridica. Per i manufatti dotati di regolare titolo abilitativo, il regolamento indica gli interventi eventualmente necessari per la loro riqualificazione e l'idoneo mantenimento nel contesto ambientale in cui sono collocati; per i manufatti che risultassero privi di tale titolo, sempreché rispettino i parametri ed i requisiti di cui alla successiva lettera d), il regolamento indica in quali casi e con quali modalità è possibile la loro regolarizzazione. Qualora tale regolarizzazione non sia ammessa, l'autorità comunale competente provvede alla loro demolizione, a spese del trasgressore, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della l.r. 12/1995;
- d) la realizzazione di nuovi locali, comunque ad uso esclusivo di ricovero delle macchine e attrezzature agricole, stoccaggio di prodotti, ricovero animali, sulla base delle risultanze di un apposito censimento delle proprietà, contenuto nel regolamento di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), al fine di comparare l'indice di fabbricabilità fondiaria previsto dal piano con la volumetria sostenibile dal punto di vista paesistico e di tutela delle caratteristiche ambientali peculiari del Parco, nel rispetto delle seguenti regole generali:
1. Indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq 0,007 applicabile ad un lotto di superficie agricola contigua con qualità catastale agricola e in attualità di coltivazione secondo le pratiche colturali tradizionali e in uso nella zona, per un volume massimo totale ammesso non superiore a mc 120 lordi e un volume massimo per ogni singolo manufatto di mc 42 lordi;
 2. Vincolo pertinenziale tra il manufatto realizzato o costruito con il fondo agricolo asservito;
 3. In caso di manufatti ad uso agricolo preesistenti sul medesimo fondo – legittimi o legittimabili ai sensi delle norme del Piano - la loro riqualificazione, secondo le modalità tecniche previste dal regolamento stesso, è condizione indispensabile per poter realizzare nuove strutture le quali potranno avere una cubatura massima pari alla differenza tra quella realizzabile e quella degli eventuali manufatti preesistenti ;
 4. In caso di proprietà superiore a 10.000 mq, per la realizzazione di volumi complessivamente superiori a 70 mc, deve essere presentato un Piano agricolo-aziendale che ne giustifichi la necessità;
 5. Le nuove strutture non potranno avere parti in contatto con le abitazioni dalle quali dovranno essere posizionati ad una distanza minima di m 7 ;
 6. Impegno del richiedente alla coltivazione del lotto asservito per almeno venti anni mediante la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo;
 7. Le nuove strutture potranno essere realizzate esclusivamente nei seguenti modi:

- a) in muratura portante, interrata su tre lati e con il quarto lato coincidente con un muro di fascia esistente. Questo lato dovrà essere realizzato in pietra a spacco, recuperando il materiale lapideo del muro preesistente o comunque utilizzando materiale analogo. La dimensione massima dell'apertura dovrà essere adeguata all'eventuale passaggio dei mezzi agricoli, per una larghezza massima di m 1,80 da chiudere con porta in legno, priva di parti vetrate. Un'eventuale ulteriore buca per l'arieggiamento del locale dovrà avere dimensione non superiore a 0,20 mq. I manufatti non potranno avere altezza utile superiore a m 2,20 e la soletta di copertura dovrà essere ricoperta da terra per uno spessore di almeno 40 cm ed inoltre dovrà risultare vegetata (inerbita o piantumata), ricostituendo la fascia secondo l'originario profilo planoaltimetrico.
- b) In struttura portante lignea, con manto di copertura secondo le modalità costruttive tradizionali (canniccato o lisca) oppure in lastre di ardesia o tegole marsigliesi, tamponamenti in legno naturale trattato a finitura opaca, canniccato o lisca, fatto salvo quanto prescritto dal regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dovranno essere realizzate quando possibile con un lato addossato ai muri di fascia esistenti e comunque in modo da limitare la percezione dalle strade, dai sentieri e dai principali punti di vista. Il tetto dovrà essere costruito ad una falda, inclinata parallelamente alla linea di massima pendenza del versante, il colmo non dovrà eccedere la quota del muro di fascia soprastante e comunque per un'altezza lorda non superiore a m 2,50.
8. Superficie minima del lotto asservito pari a 2.000 mq; per dimensioni del lotto comprese tra 3.000 e 6.000 mq gli interventi potranno essere realizzati esclusivamente secondo le modalità indicate al punto 7, lett. a) e nel caso il lotto asservito presenti una superficie compresa tra 2000 e 3000 è ammessa esclusivamente la costruzione di manufatti interrati pertinenziali ad edifici ad uso abitazione ;
9. In caso di inadempienza o difformità dai punti precedenti l'Autorità comunale competente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 33, comma 3 della l.r. 12/1995, provvede a seconda dei casi alla rimessa in pristino o alla demolizione del manufatto;
- e) la realizzazione di nuovi limitati tratti di completamento della viabilità, previo puntuale censimento del sistema della viabilità di cui il regolamento dovrà farsi carico ed in funzione di comprovate esigenze di accessibilità alle abitazioni, senza alterare la morfologia dei luoghi e le connotazioni paesistico-ambientali e fatto salvo quanto previsto dal punto b), comma 4. Potranno essere realizzati altresì interventi limitati di completamento di gallerie pedonali esistenti, per facilitare l'accesso alle abitazioni, per un volume massimo di scavo pari a 30 mc. Il regolamento definisce le località dove i percorsi potranno essere realizzati e le modalità tecniche ed i requisiti qualitativi da rispettare per la realizzazione delle opere nel rispetto delle seguenti regole generali:
1. il tracciato dovrà assecondare il più possibile la morfologia naturale del territorio, defilandosi dalle visuali principali;
 2. la larghezza massima della carreggiata non potrà superare i m 2,20, comprensivi delle canalette di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, salvo piazzole e curve;
 3. la sistemazione del fondo stradale dovrà essere realizzata in sterrato salvo i casi di comprovata impossibilità per la pendenza del tracciato in cui si potranno realizzare tratti di pavimentazione in pietra locale secondo le tecniche tradizionali;
 4. le opere di regimazione delle acque, sistemazione dei pendii, ecc. dovranno essere realizzate secondo le tecniche di ingegneria naturalistica o secondo i metodi e materiali tradizionali;
- f) l'individuazione, su proposta dei Comuni interessati, di piazzole da utilizzare per l'atterraggio di elicotteri in funzione dei servizi di soccorso ed emergenza e degli altri

ammessi ai sensi della vigente normativa sul sorvolo delle aree protette;

- g) l'installazione di impianti di trasporto su rotaia connessi prioritariamente alla conduzione agricola dei fondi, il cui tracciato dovrà assecondare il più possibile la morfologia naturale del territorio, defilandosi dalle visuali principali; a tal fine il regolamento contiene un puntuale censimento delle necessità e l'individuazione dei tracciati paesisticamente compatibili.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono consentiti a seguito di rilascio di nulla osta da parte dell'Ente parco, ad eccezione di quelli di cui alle lettere g), h), i), eseguibili senza alcuna formalità. Il regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio individuerà i casi di rilascio di nulla osta semplificato ai sensi della l.r. 29/2001, in particolare, negli interventi indicati nella lettera a) del comma 3 del presente articolo che, secondo la vigente normativa, possono essere realizzati mediante la sola comunicazione di inizio lavori o tramite denuncia di inizio attività "DIA", a condizione che copia della documentazione venga trasmessa per conoscenza anche all'Ente Parco, che siano puntualmente rispettate le prescrizioni di dettaglio contenute nel regolamento stesso e che non vengano modificati l'aspetto esteriore dell'edificio, le sue parti strutturali, la destinazione d'uso, le sistemazioni esterne.

6. Gli interventi di cui al comma 4, ad avvenuta approvazione dei regolamenti, saranno consentiti a seguito di rilascio di nulla osta da parte dell'Ente parco. Nelle more di approvazione dei suddetti regolamenti, per gli interventi di cui al comma 4 potrà essere rilasciato il nulla osta di cui all'art. 21 della l.r. 12/1995, qualora ne sia giustificata la particolare urgenza e le finalità di interesse pubblico, secondo modalità tecniche che saranno oggetto di specifiche prescrizioni.

7. Il regolamento degli interventi sulla vegetazione dovrà disciplinare gli interventi selvicolturali e di utilizzo del bosco, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria, di taglio delle alberature e di rinnovo delle essenze relativamente ai giardini, al verde pubblico e ornamentale. La realizzazione dei suddetti interventi è subordinata al rilascio di specifico nulla osta, fatte salve diverse indicazioni del regolamento medesimo. Sino all'approvazione del regolamento, l'Ente parco fornisce le indicazioni tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi ammessi, sulla scorta del "Piano di intervento per il riassetto e la riqualificazione naturalistica, forestale ed ambientale dell'Area Parco del Monte di Portofino – maggio 1997" di cui è dotato.

ARTICOLO 10 - PAESAGGIO DELLE VILLE, DEI GIARDINI E DEGLI INSEDIAMENTI DIFFUSI – C2-

1. Il piano individua l'area del Paesaggio delle ville e dei giardini costieri (C2.1) e il Paesaggio degli insediamenti diffusi (C.2.2), che si estendono tra Punta Pedale in Comune di S. Margherita L. e la Penisola di S. Giorgio in Comune di Portofino, nonché il sistema insediato che ha il suo asse lungo Viale Gaggini.

2. L'area C2.1 è caratterizzata da insediamenti residenziali e turistici, anche di matrice storica, risalenti al turismo climatico dei primi anni del secolo, cui il Piano riconosce notevole interesse storico-culturale per la qualità architettonica degli edifici e per il pregio paesistico delle sistemazioni esterne e dei giardini.

3. L'area C2.2, coincidente con i sistemi insediati di Via Repellini e di Viale Gaggini, è caratterizzata dalla prevalenza di insediamenti residenziali realizzati nel secondo dopoguerra che non presentano rilevanti valori architettonici e insediativi. L'ambito di Via Repellini presenta fenomeni di dissesto idrogeologico che necessitano di interventi di bonifica e riassetto ambientale.

4. L'obiettivo della disciplina stabilita dal Piano è quello di garantire la tutela e la valorizzazione delle connotazioni naturali e insediative di tale paesaggio costiero e, per l'area C2.2 di favorire gli idonei interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale.

5. Per il conseguimento di tali obiettivi relativamente all'assetto vegetazionale il Piano consente le ordinarie operazioni di manutenzione dei giardini e delle alberature pubbliche e ornamentali. Interventi di maggiore incidenza saranno definiti nell'apposito regolamento degli interventi sulla vegetazione di cui al comma 7 del precedente art.9.

6. Relativamente all'assetto insediativo e alla conservazione e qualificazione degli edifici e delle sistemazioni esterne, comprensive degli arredi, dei giardini e dei percorsi di accesso, il piano consente gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16 nell'osservanza dei seguenti limiti:

- conservazione dell'aspetto esterno;
- esclusione di incrementi volumetrici e di superfici lorde;
- conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio, nonché di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;
- conservazione della destinazione d'uso attuale;
- qualora a seguito di interventi di opere interne senza aumenti volumetrici si intervenga nella distribuzione interna di due o più unità immobiliari, quelle risultanti non potranno avere taglio minimo inferiore ai 100 mq. o comunque non inferiore a quello minimo originario.

Per l'area del Paesaggio degli insediamenti diffusi (C.2.2) sono ammessi gli interventi di riqualificazione complessiva, delle infrastrutture e dell'assetto idrogeologico, nell'ambito di un idoneo studio organico d'insieme, fermo restando il rispetto dei limiti e delle cautele previste nel pertinente Piano di Bacino di cui alla legge 183/1989.

7. Per le eventuali porzioni di aree che, pur incluse nella zona C2, presentino caratteristiche di tipo agricolo o forestale, se debitamente individuate dai regolamenti previsti all'art. 4, il Piano consente gli interventi di cui alla zona C1 con le modalità stabilite nel relativo art.9.

8. Gli interventi di cui al comma 6 sono consentiti a seguito di rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco, se ed in quanto dovuto ai sensi dell'art. 21 della l.r 12/1995. Il regolamento di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), individuerà i casi di rilascio di nulla osta semplificato ai sensi della l.r. 29/2001, in particolare, negli interventi previsti in tale comma 6 che, secondo la vigente normativa, possono essere realizzati mediante la sola comunicazione di inizio lavori o tramite denuncia di inizio attività "DIA", a condizione che copia della documentazione venga trasmessa per conoscenza anche all'Ente Parco, che siano puntualmente rispettate le prescrizioni di dettaglio contenute nel regolamento stesso e che non vengano modificati l'aspetto esteriore dell'edificio, le sue parti strutturali, la destinazione d'uso, le sistemazioni esterne

ARTICOLO 11 – AREE DI SVILUPPO - D1

1. Il Piano individua le seguenti aree di sviluppo D1:

- Portofino
- Paraggi
- S. Rocco
- Mortola
- Porto Pidocchio

2. Le aree D1 comprendono insediamenti caratterizzati da elevati valori di qualità e tipicità sotto il profilo architettonico-urbanistico, paesistico e storico-ambientale.

I borghi marinari di Portofino e Paraggi hanno assunto storicamente un ruolo di rilievo nel contesto del turismo internazionale, contribuendo all'identificazione dell'immagine del parco. In questi nuclei si concentrano le principali attività socio-economiche legate alla fruizione turistica della costa e del parco naturale.

I nuclei rurali collinari di S. Rocco e Mortola rappresentano significative testimonianze insediative legate storicamente alle attività agricole tradizionali e che rivestono oggi un'importante funzione di presidio abitativo per la manutenzione del territorio e per l'offerta di servizi connessi alla fruizione del Parco.

L'insediamento di Porto Pidocchio, tradizionalmente legato all'attività della pesca (professionale e sportiva), rappresenta una delle località più frequentate e note del parco, meta del turismo balneare.

3. Gli obiettivi del Piano sono finalizzati a rafforzare e consolidare le esigenze di conservazione attiva dei caratteri formali e strutturali propri degli insediamenti e dei loro rapporti con il contesto ambientale, con particolare riferimento alla tutela degli impianti urbani e rurali esistenti e delle forme di utilizzazione delle aree adiacenti alle costruzioni nonché delle principali connessioni visive e percettive degli insediamenti stessi. Nel rispetto delle suddette esigenze di tutela e di conservazione, il Piano persegue altresì l'obiettivo di garantire il miglioramento delle qualità abitative e le opportune forme di sviluppo delle attività socio-economiche, articolate in funzione delle specificità dei diversi insediamenti.

4. La normativa di Piano si articola nel modo seguente:

- a) D1- Portofino – Fatta salva l'ammissibilità degli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16 nel rispetto dei medesimi limiti di cui ai precedenti articoli 9, comma 3, lettera a) e 10, comma 6, delle presenti Norme, l'attuazione delle previsioni del P.R.G. del Comune di Portofino, approvato con D.P.G.R. n. 107 del 09/02/1987, è condizionata alla compatibilità con le modalità attuative previste nelle norme regolamentari facenti parte del presente Piano o da questo previste. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici attuativi già approvati ed i progetti già dotati delle pertinenti concessioni e/o autorizzazioni. Resta comunque fermo l'obbligo di richiedere il parere vincolante dell'Ente parco per ogni successiva variante integrale o parziale al suddetto P.R.G..

In particolare:

- Nella zona NA – (Nucleo Antico) – sono ammessi gli interventi indicati al 3° comma dell'art. 3.3 delle N. di A. del P.R.G., con le seguenti modificazioni ed integrazioni: il Piano particolareggiato unico previsto dal 2° comma potrà essere integrato da un S.O.I. (Studio organico d'Insieme) comprendente l'intera zona NA, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere o di redigere specifici studi di settore (piano del colore, piano del verde, arredo urbano e simili) da estendere all'intera zona D1.
- Nella zona RO (Riserva Orientata) e PN2 (Parco Naturale Collinare del P.R.G.) operano le norme di cui agli art. 3.2 – 3.5 delle N.d.A. con le seguenti modificazioni e integrazioni: è stralciata la previsione di cui all'art. 3.5, comma relativo ai "nuovi manufatti" ed è sostituita dalle norme inerenti la nuova realizzazione di manufatti ad uso agricolo secondo quanto previsto dall'art. 9 per l'area C1 del presente Piano, ivi compreso i censimenti e la determinazione della volumetria sostenibile .

- b) D1 – Paraggi (Comune di Santa Margherita Ligure), D1 - S. Rocco, D1 - Mortola e D1- Porto Pidocchio (Comune di Camogli): in queste zone sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16. Per dette aree D1, come individuate nella cartografia di Piano, i suindicati Comuni di Camogli e Santa Margherita Ligure, d'intesa con l'Ente parco, adottano un S.O.I. esteso all'intero comprensorio, inerente la razionalizzazione della viabilità, degli accessi e degli spazi ad uso pubblico, gli arredi, le sistemazioni a verde, gli impianti tecnici.

In particolare per l'area di Porto Pidocchio dovrà essere previsto l'adeguamento ed il miglioramento delle dotazioni igieniche, di sicurezza e di arredo dell'approdo, dei percorsi e delle aree attigue, prevedendo di dotare l'area di tutte le necessarie strutture ed attrezzature a servizio della fruizione, dei residenti e delle attività economiche e nel contempo la riqualificazione complessiva del sito sotto il profilo paesistico-ambientale.

Per le eventuali porzioni di aree che, pur incluse nella zona D1, presentino caratteristiche di tipo agricolo o forestale, se debitamente individuate dai regolamenti previsti all'art. 4, il Piano consente gli interventi di cui alla zona C1 con le modalità stabilite nell' art.9.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti a seguito di rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco, se ed in quanto dovuto ai sensi dell'art. 21 della l.r 12/1995.

Il regolamento di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), individuerà i casi di rilascio di nulla osta semplificato ai sensi della l.r. 29/2001, in particolare, negli interventi sopradetti che, secondo la vigente normativa, possono essere realizzati mediante la sola comunicazione di inizio lavori o tramite denuncia di inizio attività "DIA", a condizione che copia della documentazione venga trasmessa per conoscenza anche all'Ente Parco, che siano puntualmente rispettate le prescrizioni di dettaglio contenute nel regolamento stesso e che non vengano modificati l'aspetto esteriore dell'edificio, le sue parti strutturali, la destinazione d'uso, le sistemazioni esterne

ARTICOLO 12 – AREE DI SVILUPPO- D2

1. Il Piano individua quali aree di sviluppo ai sensi della l.r. 12/1995, art. 20 le seguenti mete e strutture del turismo storico: Albergo Portofino Vetta, Hotel Cenobio dei Dogi, Hotel Splendido, Covo di Nord Est; il complesso monumentale della Cervara e il borgo di S.Fruttuoso di Capodimonte.

2, L'Albergo Portofino Vetta, l'Hotel Cenobio dei Dogi, l'Hotel Splendido, il Covo di Nord Est costituiscono gli insediamenti turistici di maggior pregio all'interno del Parco per la loro consolidata tradizione e la eccezionalità dei luoghi in cui sono collocati. Ad essi si affianca oggi il complesso di valore storico-monumentale dell'abbazia della Cervara, recuperato per lo svolgimento di eventi culturali, manifestazioni e convegni. Gli obiettivi prioritari del Piano sono finalizzati al mantenimento delle caratteristiche di qualità delle strutture esistenti, promuovendo gli opportuni interventi di riqualificazione e valorizzazione delle potenzialità turistiche, culturali e di immagine, proprie di ciascun insediamento, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dell'area nella quale i manufatti sono situati.

3. Nelle suddette strutture sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16 . Eventuali altri interventi, finalizzati alla razionalizzazione o al potenziamento delle attrezzature di servizio e funzionali al miglioramento dell'offerta turistico-ricettiva, potranno essere proposti mediante specifici strumenti urbanistici attuativi previsti dall'art. 19 della l.r. 12/1995, corredati da un piano aziendale di sviluppo che ne dimostri l'esigenza, nel rispetto della destinazione alberghiera tradizionale per quanto riguarda l'Albergo Portofino Vetta, il Cenobio dei Dogi e l'Albergo Splendido, della attuale destinazione per il covo di Nord Est nell'ambito della proprietà a valle della strada provinciale per Portofino, e di una destinazione polifunzionale turistico-culturale e congressuale per il complesso della Cervara. Gli interventi previsti per il complesso monumentale della Cervara saranno subordinati a uno S.U.A. la cui convenzione disciplinerà anche l'uso pubblico della struttura. L'area di sviluppo di Portofino Vetta comprende due sottozone: Albergo Portofino Vetta, per la quale si applicano le previsioni di cui al presente articolo, e Antenne, per la quale si applicano le previsioni indicate nella scheda relativa alla specifica area di progetto per la fruizione.

4. Il borgo di S.Fruttuoso rappresenta una delle più note mete turistiche del parco. Gli interventi in tale ambito sono individuati nel progetto di recupero paesistico-ambientale elaborato dall'Ente Parco ai sensi della l.r. n. 26 dell'11/09/1992 ed approvato nell'ambito dell'Accordo di programma stipulato in data 6/11/1996 e s.m.

5. Il Piano, nell'ambito interessato, conferma i seguenti obiettivi del progetto di recupero paesistico-ambientale:

- a) miglioramento dei modi di fruizione (accessibilità dal mare e percorribilità interna) razionalizzando i flussi dei visitatori;

- b) riqualificazione complessiva del Borgo e delle attigue superfici agricole sia per gli aspetti di riordino urbanistico-edilizio e tipologico-architettonico sia per quelli di tutela ambientale;
- c) sviluppo delle attività tradizionali ed in particolare di quelle agricole nonché di attività ecocompatibili che favoriscano la residenza continuativa e la rivitalizzazione del borgo;

6. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di Programma stipulato il 6/11/1996 tra la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Camogli e l'Ente parco di Portofino e dell'art. 27, comma 6 della L. 142/90, la vigilanza sulla realizzazione delle opere previste dal progetto e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata dal Collegio di Vigilanza, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente. L'Ente parco a completamento dell'intervento di recupero dell'edificato promuove il recupero dell'annesso fondo agricolo, compresi i rustici presenti, d'intesa con la proprietà, prevedendo incentivi anche per la ripresa della coltivazione delle altre proprietà private.

7. Nell'ambito del Borgo di San Fruttuoso, fermo restando quanto previsto nel progetto di recupero di cui al precedente comma 6, sono comunque ammessi gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16, nel rispetto dei medesimi limiti di cui ai precedenti art. 9, comma 3, lettera a) e 10, comma 6 delle presenti Norme.

8. Per le eventuali porzioni di aree che, pur incluse nella zona D2., presentino caratteristiche di tipo agricolo e forestale, se debitamente individuate dai regolamenti previsti all'art. 4, il Piano consente gli interventi di cui alla zona C1 con le modalità stabilite nell'art. 9.

ARTICOLO 13 - NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

1. All'interno del Parco, fatto comunque salvo quanto espressamente consentito dalle norme e dalle specifiche previsioni del presente Piano e fermi i divieti stabiliti dalla legislazione vigente e dai regolamenti di cui all'art. 4, è fatto divieto di:

- a) effettuare scavi, sbancamenti e riporti tali da modificare la morfologia del terreno, se non nei limiti di quanto ammesso per le attività agricole, forestali o necessario per lo spegnimento degli incendi;
- b) costruire nuovi edifici;
- c) aprire nuove strade o sentieri;
- d) ridurre a coltura i terreni boschivi ed effettuare interventi sulla vegetazione salvo quanto previsto dal regolamento degli interventi sulla vegetazione;
- e) effettuare nuove captazioni e derivazioni di acque superficiali o profonde;
- f) realizzare piscine ad esclusione di quelle previste dall'art. 14, comma 1, lett. f);
- g) installare linee aeree o canalizzazioni fuori terra, salvo nel caso in cui sia dimostrato il maggiore impatto ambientale derivante dall'interramento;
- h) installare antenne satellitari e radioamatoriali, per telefonia mobile, nonché impianti similari, nelle more dell'approvazione del regolamento per la tutela ambientale che disciplinerà nel dettaglio tali impianti, prevedendo anche opportune verifiche per gli impianti preesistenti;
- i) allestire campeggi o attendamenti;
- l) installare cartelli pubblicitari;
- m) installare e posare cisterne in superficie;
- n) installare e posare impianti di condizionamento all'esterno degli edifici, nelle more dell'approvazione del regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio che disciplinerà nel dettaglio tali impianti.

2. Fatte salve le attività agro-silvo-pastorali, nonché quanto stabilito per le singole fasce di protezione e le attività ammesse o disciplinate dai regolamenti, nel Parco è altresì fatto divieto di:

- a) asportare o danneggiare piante, raccogliere erbe, fiori, frutti di bosco e funghi;
- b) molestare, catturare o uccidere animali ed esercitare la caccia;
- c) abbandonare rifiuti;

ARTICOLO 14 – INTERVENTI AMMESSI

1. Nell'area parco, salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 11, sono ammessi i seguenti interventi:

- a) La realizzazione di box pertinenziali limitatamente alle aree C.2.1., C.2.2., D.1. Paraggi, D.1. Portofino, D.1. San Rocco, dopo l'approvazione del regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio e nel rispetto dei limiti e delle cautele previste dal pertinente Piano di Bacino di cui alla legge 183/1989, solo in interrato, per gli edifici del parco accessibili veicolarmene e nel limite massimo di 1 posto auto per unità abitativa e comunque per una superficie massima di mq 14 per singolo box. Nel caso di unità abitative con superficie lorda superiore a 250 mq è possibile realizzare un massimo di due posti auto per un totale di 28 mq di superficie, comprensivi delle eventuali superfici già in dotazione per questo scopo. Le opere potranno essere realizzate nel rispetto della morfologia del terreno esistente e particolare cura dovrà essere posta nel ripristino del profilo originario e nella sistemazione dei luoghi. Il regolamento, previa un'adeguata indagine territoriale ed una dettagliata documentazione conoscitiva condotta con le tecniche di archeologia ambientale, si dovrà far carico di individuare gli interventi ammissibili, i quali potranno essere inferiori ai limiti massimi stabiliti dalla norma. Il regolamento dovrà prevedere in particolare:
 1. la realizzazione delle murature a vista in pietra locale a spacco, adeguatamente raccordata con le sistemazioni esistenti, prevedendo finiture e opere accessorie ispirate alle tipologie tradizionali;
 2. la messa in opera di almeno 40 cm di terreno vegetale sul solaio di copertura su cui piantare idonee essenze locali.
 3. un'altezza massima utile del locale pari a 2,20 m.
 4. la realizzazione della porta in accesso in materiale ligneo;
 5. la dotazione di un'unica apertura di accesso qualora siano realizzati box multipli a servizio di più unità abitative, nel qual caso la superficie massima di ogni singolo box potrà essere incrementata del 30%;
- b) la manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale degli impianti pubblici sportivi esistenti, anche attraverso la realizzazione di idonee attrezzature e locali di servizio da realizzarsi preferibilmente in interrato e comunque garantendo il corretto inserimento paesaggistico e ambientale;
- c) la realizzazione in interrato di impianti tecnici di interesse pubblico nonché la realizzazione di cisterne secondo le modalità tecniche previste dall'art. 9, comma 3, lett. f;
- d) la realizzazione di opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico, attuate preferenzialmente mediante l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica;
- e) l'installazione stagionale di attrezzature per la balneazione sugli arenili presenti nelle zone di Piano C1, C2, D1 e D2;
- f) l'installazione stagionale di piscine di modeste dimensioni per un volume massimo lordo pari a mc 25, esclusivamente nelle aree pertinenziali degli edifici ad uso abitativo.

2. La realizzazione dei suddetti interventi è soggetta al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco che verrà rilasciato tenendo conto delle preminenti finalità di conservazione e tutela delle singole fasce di protezione e, successivamente all'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 4, comma 3, secondo quanto in essi previsto.

3. Nell'ambito del perimetro del Parco, la realizzazione e la collocazione di elementi tecnici funzionali all'utilizzo di energie rinnovabili è ammessa esclusivamente nelle zone e con le condizioni determinate dal Regolamento sul Patrimonio Edilizio.

ARTICOLO 15 – RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

1. Il Piano del parco, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 12/1995 e dell'art. 2, comma 5, della l.r. 36/1997, vincola, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa. Si intendono ad ogni effetto recepiti nel presente Piano del Parco gli indirizzi, i limiti e le cautele previsti nel Piano di Bacino riguardante il territorio del parco, fermo restando che gli interventi da realizzarsi a norma del suddetto Piano di Bacino devono essere compatibili, per natura, entità, modalità esecutive, con la salvaguardia dei valori e le finalità del parco.

2. Nel Parco, nell'area contigua e nei S.I.C., i nuovi strumenti urbanistici comunali, generali o attuativi e le loro varianti o integrazioni sono sottoposti al preventivo parere dell'Ente Parco, che ne valuta la coerenza con le finalità e gli obiettivi del Parco, esprimendosi entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente rilasciato. In riferimento ai Sic, tale parere assume il valore vincolante e gli effetti previsti dalla normativa regionale in materia di valutazione di incidenza.

CAPO III – S.I.C. E AREA CONTIGUA

ARTICOLO 16 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

1. L'Ente parco, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 3 settembre 2001 n. 29, è individuato quale soggetto preposto all'elaborazione degli indirizzi di pianificazione e di gestione ed alla effettuazione della verifica della valutazione d'incidenza sui piani e progetti ricadenti nei siti di importanza comunitaria IT1632603 "Parco di Portofino", IT1332614 "Pineta-Lecceta di Chiavari", IT1332622 "Rio Tuia-Montallegro", al fine di garantire il raggiungimento dei risultati di conservazione dei valori che hanno determinato la loro individuazione.

2. Ai S.I.C. si applicano, nel rispetto delle primarie finalità della tutela della biodiversità, gli obiettivi e le finalità riconosciuti per l'area contigua di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 17 - AREA CONTIGUA

1. L'Area contigua al parco naturale, individuata dalla l.r. 3 settembre 2001 n. 29, si sviluppa al suo esterno, lungo la fascia di crinale che da Ruta di Camogli raggiunge le Grazie in territorio di Chiavari. Quest'area si caratterizza per valenze di tipo naturalistico e paesistico, anche con funzione di collegamento dell'area parco ai SIC, e per essere una sede privilegiata per la percorrenza in ambito panoramico e di pregio ambientale, grazie ai percorsi storici di crinale che si diramano fino ai fondovalle attraverso una estesa e suggestiva rete di sentieri e nuclei insediati di matrice storico-rurale. Funzione essenziale dell'area contigua è pertanto quella di conseguire un'opportuna interazione fra la fruizione dell'area protetta e le attività agricole, forestali e turistico-escursionistiche presenti e ulteriormente sviluppabili nell'area contigua medesima, estendendo in tal modo la ricaduta dei benefici collegabili al parco.

2. A tal fine nell'area contigua l'Ente Parco concorre, d'intesa con gli Enti locali interessati:
 - a) al censimento, allo studio e al mantenimento della rete escursionistica segnalata di collegamento al Parco Naturale Regionale e ai principali punti di partenza degli itinerari, nonché alla vigilanza sul rispetto delle norme di comportamento eventualmente previste nel regolamento di fruizione;
 - b) allo sviluppo di progetti di educazione ambientale e fruizione educativa;
 - c) alla valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico, anche con l'individuazione di un orto botanico finalizzato in particolare alla conoscenza e conservazione delle specie, alimentari ed officinali, tradizionalmente coltivate nell'area;
 - d) allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate, promuovendo in particolare azioni di sostegno alle attività agricole e forestali tradizionali e al turismo sostenibile, anche con il ricorso ai fondi comunitari, statali e regionali appositamente stanziati per la tutela e valorizzazione delle aree protette, delle aree ad esse contigue e dei SIC;
 - e) alle operazioni antincendio.

3. La gestione del territorio dell'area contigua è rimessa, in quanto zona esterna al parco naturale, agli Enti locali e in particolare:
 - a) per le competenze in materia urbanistico – edilizia, si applicano le norme e gli indirizzi dei piani urbanistici vigenti nei comuni interessati, nel rispetto dei piani provinciali e regionali sovraordinati, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art 3 della l.r. 3 settembre 2001 n. 29;
 - b) l'efficacia dei regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 4. potrà essere estesa alle aree contigue, previa stipula di appositi protocolli d'intesa tra l'Ente parco e le Amministrazioni locali;
 - c) nell'area contigua l'esercizio venatorio si svolge nelle forme previste dalle norme vigenti e sulla base delle intese di cui all'art. 25, commi 19 e 20, della legge regionale 1.7.1994 n. 29, come modificata dalla l.r 3.9.2001 n. 28.

ARTICOLO 18 - AREE PROGETTO NELLE AREE CONTIGUE E NEI S.I.C..

1. Per sviluppare l'organizzazione della fruizione del Parco, dell'area contigua e dei S.I.C., e la riqualificazione dei suoi accessi, il Piano individua un'articolata rete di aree progetto i cui obiettivi e indirizzi attuativi sono specificati nelle schede descrittive allegate.
2. Le aree progetto relative al Parco naturale hanno valore vincolante, prevalendo sulle previsioni degli altri strumenti di pianificazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 della l.r. 12/1995.
3. I contenuti delle schede descrittive costituiscono parte integrante del Piano.

AREE PROGETTO PER PARCHEGGI

Caratteristiche

Il piano individua, tra le aree strategiche per l'accesso al parco, le seguenti aree progetto:

- 1) Punta Pedale in Comune di Santa Margherita Ligure
 - 2) S. Rocco, rio Gentile in Comune di Camogli
 - 3) Via Aurelia, Km 501 in Comune di Camogli
-
- 1) L'area di Punta Pedale ricompresa all'interno del parco, riguarda una zona attualmente utilizzata a parcheggio in superficie, ove il Piano Territoriale di Coordinamento dell'Accessibilità a Portofino, approvato con D.C.R. n. 57 in data 24.05.1994, ha previsto il potenziamento della funzione di parcheggio mediante la realizzazione di una struttura interrata, con valenza di interscambio per l'accesso a Portofino
 - 2) Il sito di S. Rocco, ricompreso nell'area contigua del parco e localizzato lungo via Molfino, costituisce già attualmente un'area a parcheggio in superficie utilizzata dai fruitori del Parco.
 - 3) In prossimità del Km 501 sulla via Aurelia, il Comune di Camogli ha individuato un'area in cui realizzare un parcheggio pubblico a servizio della frazione di Ruta che risulta strategico anche per la fruizione del Parco, in prossimità di una delle più importanti "porte del Parco", utilizzabile per la sosta dei bus scolastici e come punto di partenza per le visite guidate.

Obiettivi

Il Piano conferma le destinazioni d'uso e le previsioni progettuali per le aree sopraindicate che risultano funzionali alla fruizione, in particolare:

- 1) Per l'area di Punta Pedale si conferma l'attuale destinazione ed il potenziamento della funzione di area di scambio intermodale mezzo privato/mezzo pubblico, mediante la realizzazione del previsto parcheggio interrato, integrato da un'adeguata sistemazione delle aree esterne, della viabilità e dalla previsione di idonee strutture di appoggio e di informazione a servizio del parco. E' inoltre previsto l'adeguamento con ampliamento dell'attuale depuratore a servizio dei Comuni di Portofino e Santa Margherita Ligure, per adeguare la struttura alle normative esistenti in materia.
- 2) Per il parcheggio di S. Rocco si prevede un intervento di razionalizzazione e di adeguamento funzionale del parcheggio esistente che consenta, per quanto possibile, sia un incremento degli spazi di sosta sia un generale miglioramento delle sistemazioni esterne e di arredo attualmente carenti;
- 3) Per il sito individuato al Km 501 della via Aurelia si rileva che la previsione del Comune di Camogli risulta congruente con le finalità di sviluppo della fruizione del parco, in particolare di tipo scolastico.

Modalità d'attuazione

- Punta Pedale in Comune di Santa Margherita Ligure:

Il progetto viene elaborato dall'Amministrazione comunale o da altro soggetto attuatore individuato a norma di legge, acquisito il parere vincolante dell'Ente parco. Il progetto dovrà affrontare in modo complessivo le problematiche dell'area fra Punta dell'Ago e Punta Pedale

in considerazione della successiva riqualificazione del tratto di costa tra Punta dell'Ago e Punta Cervara.

- Parcheggi in prossimità del rio Gentile e al Km 501 sulla via Aurelia, in Comune di Camogli:
Le modalità attuative sono quelle previste dallo strumento urbanistico generale del Comune.

STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER LA FRUIZIONE E L'ACCESSO AL PARCO

Caratteristiche

Il piano individua le località strategiche per l'accesso al parco distinguendo tre tipologie:

- a) Centri visita e di accoglienza;
- b) Porte del parco e punti di informazione;
- c) Strutture di appoggio per la fruizione e le attività didattico-espositive e di servizio;

a) Centri visita e di accoglienza

Corrispondono alle realtà più strutturate, dove i fruitori del Parco trovano, oltre a informazioni e materiale divulgativo, personale e strutture per l'accoglienza e per la visita al parco.

Il piano individua tali centri nei seguenti:

- Sede e Uffici, Santa Margherita Ligure;
- Centro visite, Ruta di Camogli;

b) Porte del parco e punti di informazione.

Sono ubicati presso i sentieri di accesso al parco, in corrispondenza delle località di arrivo dei mezzi, pubblici e privati, utilizzati dai visitatori e sono costituite da attrezzature per l'informazione, quali pannelli illustranti il parco e i suoi percorsi di visita, le norme di comportamento e le attività in calendario.

Nella realtà più urbanizzata la pannellistica dovrà adeguarsi all'edificato circostante e in alcuni casi potrà essere integrata con piccoli locali, ad apertura anche temporanea, gestiti da operatori convenzionati.

Queste particolari situazioni riguardano l'attrezzatura, da attuarsi mediante specifiche convenzioni, degli uffici di informazione turistica (IAT), delle stazioni FS e dei capolinea dei bus, dei parcheggi gestiti, degli approdi turistici.

Le porte del parco e i punti informazione, a seconda della loro localizzazione, sono così individuati:

Presso centri visite e di accoglienza

- Santa Margherita Ligure, sede Ente Parco
-
- Ruta di Camogli, centro visite

Presso stazioni FS e principali fermate autolinee

- Camogli, stazione FS
- Santa Margherita Ligure, stazione FS
- Recco, capolinea bus
- Camogli, fermata autolinee
- Ruta di Camogli, fermata autolinee
- S. Rocco, capolinea bus
- S. Lorenzo della Costa, fermata autolinea
- Santa Margherita, fermata autolinea
- Nozarego, fermata autolinea
- Paraggi, fermata autolinea
- Portofino, capolinea bus

Presso parcheggi autoveicoli

- Camogli, viale dei cipressi
- S. Rocco, parcheggio
- Ruta, parcheggio via Aurelia Km 501
- Portofino vetta, parcheggio
- Santa Margherita Ligure, parcheggio di punta pedale
- Paraggi, parcheggio
- Portofino, parcheggio

Presso imbarco traghetti

- Camogli
- Porto Pidocchio
- S. Fruttuoso
- Portofino
- Santa Margherita Ligure

Presso uffici IAT

- Camogli
- Santa Margherita Ligure
- Portofino

c) Strutture di appoggio per la fruizione e le attività didattico-espositive e di servizio

Riguardano pannelli informativi situati lungo itinerari escursionistici o in prossimità di punti di appoggio per la fruizione.

Costituiscono inoltre elemento riconoscibile e caratterizzante della perimetrazione del parco quando sono posti all'incrocio dei percorsi di accesso con i confini del parco.

- Incroci percorsi di accesso con confini del parco
- Pietre Strette
- Semaforo Nuovo
- Semaforo Vecchio
- Batterie e case matte
- S.Fruttuoso
- Costa del pino
- S. Antonio di Niasca
- Fondaco di Portofino
- Portofino, S.Martino
- Nozarego

Obiettivi

L'attrezzatura delle aree strategiche per l'accesso al parco ha lo scopo di organizzare e promuovere l'uso corretto del parco da parte dei fruitori, razionalizzando e ottimizzando le occasioni di visita.

I modi di ingresso al parco avvengono per quanto possibile in maniera "indirizzata", valorizzando l'uso del mezzo pubblico e la sosta preventiva ai centri visita.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco predispone un progetto delle strutture e attrezzature da mettere in opera per la realizzazione delle porte del parco e della segnaletica turistico-escursionistica.

Il regolamento di fruizione del parco recepisce i modelli della segnaletica unificata elaborati nel progetto ed integra, ove necessario, le localizzazioni delle aree strategiche per l'accesso al parco.

Stato della progettazione

Progetto preliminare

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N. 1 CASETTO GRANDE

Caratteristiche

Edificio rurale, parzialmente diruto di modesta entità, posto a valle del tratto terminale in alto della via Gaggini, collocato in sito facilmente accessibile pedonalmente dall'area di parcheggio autoveicolare.

Il rustico, è posto all'interno della stessa proprietà dell'Hotel Portofino Kulm, ed è entrostante un'area scoperta in mediocre stato di conservazione.

Obiettivi

L'edificio, attualmente inutilizzabile, è posto in posizione particolarmente idonea, in contiguità al terminale della massima penetrazione veicolare dotata di parcheggio, a divenire sede di una struttura di servizio per i visitatori del Parco.

Tale struttura potrà essere attrezzata quale riferimento per la visita del Parco, per l'accesso alla documentazione ed alla diffusione della conoscenza dei valori propri del territorio tutelato e quale sede di attività di educazione ambientale realizzata dall'Ente Parco.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco, sulla base di un progetto volto alle finalità degli obiettivi sopra riassunti, provvederà alla acquisizione del fabbricato e delle aree scoperte circostanti di immediato riferimento da specificarsi nel dettaglio nella sede del progetto, anche attraverso le modalità previste dall'art. 23 della l.r. 12/1995, e alla successiva realizzazione dell'intervento.

Alternativamente alla realizzazione diretta dell'intervento nei termini sopra indicati, l'acquisizione della struttura, sistemata come previsto, potrà avvenire mediante accollo dell'obbligazione a carico del privato proprietario, in dipendenza, anche sostitutiva in via analogica, di pregresso impegno convenzionale, a favore dell'Ente Parco, assunto in occasione dell'intervento di ristrutturazione del complesso alberghiero.

L'intervento, nei suddetti casi, potrà fruire di un incremento volumetrico sino al 20% rispetto al volume geometrico originario, compositivamente idoneo alla definizione dell'immagine rurale tradizionale del fabbricato, comprendente anche la sistemazione delle superfici scoperte da definirsi pertinenti.

Stato della progettazione

Progetto definitivo

Destinazione d'uso

Struttura di interesse generale e di interesse naturalistico-ambientale ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N.2 CENTRO VISITA DEL PARCO

Caratteristiche

A- L'edificio individuato in planimetria come 2A è l'ex portineria del Portofino Kulm, a Ruta di Camogli ed è posto all'inizio della strada di accesso per Portofino Vetta (Viale Gaggini). L'edificio, di proprietà privata, si trova in posizione baricentrica rispetto al territorio del parco e strategica per i flussi di visitatori, e presenta impianto architettonico di pregio, spazi e volumi tali da renderlo idoneo a localizzarvi il centro visita del parco e altre attività dell'Ente.

B – Fa parte dell'Area progetto anche la porzione di terreno antistante, individuata in cartografia come 2B, dove potranno essere ricavati ulteriori spazi e locali di servizio al Centro visita dell'Ente Parco e per ricovero automezzi di servizio.

Obiettivi

Nell'edificio 2A verranno realizzati il centro visita del Parco, l'ufficio dei guardaparco e altri locali a disposizione dell'Ente parco, anche di rappresentanza. Nell'area 2B è prevista la realizzazione di spazi e locali di servizio, anche in collegamento funzionale con quelli del centro visita e per il ricovero di automezzi di servizio.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco, mediante acquisizione o sulla base di apposita convenzione con la proprietà, acquisisce i diritti d'uso dell'edificio e degli spazi esterni necessari alla funzionalità della struttura e predispone un progetto di allestimento del centro visite, degli uffici, dei locali di rappresentanza nonché di quelli previsti per l'area 2B. Per la realizzazione di nuove strutture, l'Ente Parco predispone uno strumento urbanistico attuativo ai sensi dell'art. 19 della l.r. 12/1995, finalizzato agli obiettivi soprariportati.

Destinazione d'uso

Area di interesse pubblico, ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N. 3 ANTENNE

Caratteristiche

L'area sita in Comune di Camogli e di Santa Margherita Ligure, e inserita nella cartografia del Piano come area di sviluppo D2 è occupata dai ripetitori TV e dagli edifici tecnologici e residenziali ad essi funzionali, in larga misura non più utilizzati.

Obiettivi

Il Piano, ferma restando l'attuale destinazione d'uso dell'area finché funzionale, si propone di governare le dismissioni delle antenne e il recupero – a uso pubblico – degli spazi connessi, qualora gli adeguamenti tecnologici che interessano le emissioni TV consentano un loro definitivo abbandono.

Tra le finalità individuate dal Piano vi è quindi lo smantellamento delle antenne e delle strutture tecnologiche e il riutilizzo degli edifici esistenti per destinarvi strutture di accoglienza del parco, al fine di integrare gli spazi per i servizi previsti dal Piano o – se del caso – sostituirli, qualora meno funzionali.

Modalità d'attuazione

L'Ente Parco, anche attraverso il regolamento per la tutela ambientale, disciplina le emissioni elettromagnetiche, con l'obiettivo del loro contenimento a livelli compatibili con le finalità del Parco, incentivando altresì il controllo, d'intesa con le autorità competenti.

Sino al momento in cui le tecnologie dell'emissione e della ripetizione dei segnali radiotelevisivi non consentano la totale eliminazione delle strutture a traliccio esistenti, e la dismissione dei volumi accessori all'attività, sui tralicci esistenti sono ammessi esclusivamente interventi manutentivi e di adeguamento tecnologico, alla condizione che gli stessi non comportino maggiorazione di alcun genere dell'impatto visivo dei tralicci stessi o incrementi di sorta delle altezze e dei volumi esistenti.

La realizzazione degli interventi di adeguamento tecnologico resta comunque condizionata all'avvio delle operazioni di rimozione di almeno una delle strutture a traliccio ed alla stipula di una convenzione tra l'Azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo e l'Ente Parco, con la quale la prima assume obbligo a contribuire, nelle forme da prevedersi nella convenzione stessa, al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione della miglior fruizione dei valori dell'area protetta, oggetto dell'attività dell'Ente Parco.

Destinazione d'uso:

Area di interesse pubblico, ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995. Previsione di Piano con valore di progetto di recupero paesistico ambientale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 6/1991.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N.4 BATTERIE E CASEMATTE

Caratteristiche

Si tratta di un complesso di volumi di proprietà del Comune di Camogli, costituito da edifici e installazioni militari (bunker, alloggiamenti, cunicoli di collegamento, ecc.) utilizzati fino all'ultima guerra, siti al di sopra di Punta Chiappa e sulle pendici del Monte Campana.

Gli edifici più facilmente raggiungibili sono quelli situati lungo il sentiero che da San Rocco conduce in località Batterie, gli altri risultano di accessibilità difficoltosa.

Il pessimo stato di conservazione e le difficoltà di accesso rendono tali strutture pericolose per la visita e oggetto di vandalismo.

Obiettivi

Considerata la differente localizzazione rispetto alla rete dei percorsi pedonali è necessario distinguere l'utilizzo dei vari edifici.

Per i volumi lungo il sentiero San Rocco – Batterie (manufatto 1) è da prevedersi, oltre alla razionalizzazione degli accessi, un uso collegato alla fruizione escursionistica (riparo, osservazione privilegiata degli ambienti naturali, visita e interpretazione del sito).

Per gli edifici sottostanti (manufatto 2), considerata la notevole consistenza volumetrica e la precarietà di conservazione dei manufatti e la loro localizzazione al di fuori della rete dei percorsi escursionistici, si può prevedere la possibilità di recupero ai fini di servizio e di accoglienza di gruppi di ricercatori convenzionati con l'Ente.

Tale recupero andrà preferibilmente raccordato con gli obiettivi dell'area progetto "Villa Gnecco", per una riqualificazione e valorizzazione complessiva del sistema Batterie, Porto Pidocchio-Punta Chiappa e Villa Gnecco, di straordinario valore paesistico-culturale.

Per quanto riguarda i manufatti bellici di Monte Campana (manufatto 3) l'obiettivo del progetto è la realizzazione di un punto di appoggio per l'osservazione scientifica e per i compiti di servizio dell'Ente parco.

Modalità d'attuazione

L'Ente, a seguito di stipula con il Comune di Camogli in data 08/07/2009 di convenzione d'uso gratuito trentennale, predispone progetti di recupero basati sui seguenti criteri:

- Predisposizione degli spazi ritenuti idonei al riparo occasionale e ad ospitare materiale divulgativo collegato alle caratteristiche dell'area e alle visite guidate, per i manufatti individuati in cartografia con il numero 1;
- Recupero e allestimento a fini di servizi e accoglienza gruppi o ricercatori convenzionati con l'Ente parco, per i manufatti individuati in cartografia con il numero 2, attraverso specifico strumento urbanistico attuativo ai sensi dell'art. 19 della l.r. 12/1995.;

Stato della progettazione

Manufatto n. 1: Progetto definitivo
Manufatto n. 2: Progetto preliminare -
Manufatto n. 3: Lavori ultimati

Destinazione d'uso

Area d'interesse pubblico ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N.5 SEMAFORO NUOVO

Caratteristiche

Il complesso del Semaforo Nuovo, in omonima località, sul versante sud del promontorio a quota 435 m s.l.m., è costituito da due edifici già ristrutturati ed utilizzati dal Corpo Forestale dello Stato, e dalle rispettive aree di pertinenza terrazzate e in parte utilizzate quali aree di sosta per la fruizione.

L'area è utilizzata per l'atterraggio di emergenza degli elicotteri.

Obiettivi

Gli edifici dell'area considerata si prestano ad essere utilizzati per le seguenti attività:

- ricerca, osservazione scientifica ed eventuale foresteria di appoggio;
- vigilanza ecologica ed antincendio;
- punto di supporto per visite guidate;
- servizi connessi alla manutenzione del parco;
- area di atterraggio per gli elicotteri.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco sulla base di apposita convenzione con la Regione Liguria acquisisce i diritti d'uso dell'area e degli edifici;

Destinazione d'uso

Area di interesse pubblico.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N. 6 SEMAFORO VECCHIO

Caratteristiche

L'edificio, di proprietà del Comune di Camogli, è situato sulla sommità del Monte di Portofino (m 610 s. l. m.) ed è stato concesso in uso gratuito trentennale all'Ente Parco con convenzione del 09/04/08 rep. 7239.

Il manufatto principale ed il piccolo volume adiacente sono stati oggetto di recente restauro e risanamento eseguito dall'Ente Parco, una parte, due locali sempre accessibili, è adibita a rifugio per gli escursionisti, mentre la porzione principale, costituita da cinque locali al piano terreno più un piccolo locale seminterrato sono chiusi e quindi accessibili solo da personale autorizzato per l'attuazione degli obiettivi di seguito specificati, inoltre ospitano una centralina meteo inserita nel circuito Arpal.

Nelle immediate adiacenze sono presenti impianti tecnologici, in parte dismessi (antenne e piccoli ripetitori, pannelli solari), per i quali è possibile prevedere una riqualificazione anche ai fini della loro messa in sicurezza.

Davanti agli edifici si estende un'ampia area pianeggiante a prato, frequente meta di sosta per gli escursionisti.

Obiettivi

Il Piano conferma l'indicazione del PTCP di funzione ricreativa attribuita all'area (Parco Organizzato PO);

Gli edifici nell'area considerata si prestano in particolare: ad essere utilizzati per le seguenti attività:

- vigilanza ecologica ed antincendio;
- punto d'appoggio per visite guidate
- servizi connessi alla manutenzione del parco
- riparo per gli escursionisti

L'eventuale sistemazione dell'area antistante, quale punto di sosta per gli escursionisti, dovrà tenere conto che essa si presta anche ad essere utilizzata per l'atterraggio di emergenza degli elicotteri.

Modalità d'attuazione

Sulla base della convenzione sopra richiamata l'Ente Parco ha acquisito il diritto d'uso trentennale del manufatto e dell'area ad esso pertinenziale.

Stato della progettazione

Con Delibera n. 25 del 27/07/2009, è stato approvato uno studio di fattibilità per dotare il manufatto di un sistema energetico a fonti rinnovabili

Destinazione d'uso

Area di interesse pubblico ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995.

Previsione di piano con valore di progetto di recupero paesistico-ambientale (art. 9 l.r. 6/1991).

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N.7 VALLE DEI MULINI

Caratteristiche

Il complesso costituito dagli edifici e dalle canalizzazioni della valletta del torrente dell'Acquaviva posto al confine tra i Comuni di S. Margherita L. e Portofino rappresenta una testimonianza importante dell'attività molitoria svolta in passato.

Lo stato di conservazione dei manufatti presenti lungo il torrente e quello del sentiero è estremamente differenziato ma complessivamente gli edifici leggibili nella loro struttura originaria (mulini) sono ormai in numero limitato.

Il percorso che si snoda lungo il torrente riveste interesse anche per gli aspetti naturalistici ed idrogeologici. Il versante sud-ovest della valle è coperto da un manto vegetale prevalentemente costituito da castagneti, recentemente interessati da un intervento di diradamento selettivo lungo le sponde del torrente.

Il corso d'acqua è stato oggetto di uno specifico intervento di bonifica idraulico forestale realizzato di recente dall'Ente parco.

Alla testata della valle è localizzato il "Mulino del Gassetta" di proprietà del comune di Santa Margherita Ligure (come tale vincolato ai sensi della parte II del T.U. 42/2004), che, sulla base di convenzione rep. N. 2356 del 05/05/2004 con il Comune, è affidato in uso gratuito trentennale all'Ente Parco.

L'area progetto riguarda l'itinerario, le canalizzazioni, le opere idrauliche ancora presenti e il mulino del Gassetta.

Obiettivi

Realizzazione di un percorso attrezzato autoguidato che partendo da Paraggi risale la valle sino al "Mulino del Gassetta", punto di riferimento fondamentale del percorso, ove realizzare un centro di visita per l'interpretazione del sistema dei mulini e di appoggio per la fruizione e per il ristoro.

Modalità d'attuazione

Sulla base della convenzione sopra citata l'Ente Parco ha restaurato il Mulino del Gassetta, all'interno del quale sono sistemati un punto informativo del Parco e di ristoro, affidato in gestione a ditta esterna, nonché un centro visita "museo del mulino".:

E' stato allestito il percorso didattico lungo la Valle dei Mulini.

Stato della progettazione

Lavori ultimati

Destinazione d'uso:

Area d'interesse pubblico.

Area di interesse naturalistico-ambientale ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N.8 DIGA DEL VESSINARO

Caratteristiche

Sbarramento artificiale sul rio Vessinaro presso la località Prato in comune di Portofino, di proprietà privata.

Si tratta di un biotopo nel territorio dell'area parco venutosi a creare

Con lo sbarramento artificiale, nell'arco di alcuni decenni, si è venuto a creare un particolare biotopo di zona umida che, per unicità e facilità di osservazione, si presta a ricerche di tipo eto/ecologico, a visite di carattere scientifico-culturale ed a sperimentazioni di tipo didattico.

Obiettivi

Conservazione e miglioramento dell'ambiente acquitrinoso di particolare interesse biologico, venutosi a creare con la costruzione dello sbarramento.

Realizzazione di attrezzature per la fruizione nell'ambito dell'attività di educazione ambientale realizzata dall'Ente parco.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco sulla base di apposita convenzione con la proprietà acquisisce i diritti d'uso dell'invaso e gli spazi minimi necessari per l'attività di educazione ambientale e a tal fine elabora un progetto di sistemazione del sito e delle aree attigue.

Destinazione d'uso

Area d'interesse pubblico e di interesse naturalistico-ambientale ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N. 9 VILLA GNECCO

Caratteristiche

L'area progetto in località Punta Chiappa del Comune di Camogli, riguarda l'antico possedimento di Gerolamo Gnecco, imprenditore e agronomo del XVIII° secolo, che vi aveva impiantato un'attività agricola sul modello delle "ville genovesi".

Di tale proprietà rimane un'interessante testimonianza nella planimetria conservata presso l'archivio di Stato di Genova con indicazione degli edifici e dell'uso del suolo, oltre al manoscritto dello stesso Gnecco che illustra i criteri da applicare nella conduzione dei fondi agricoli.

E' ancora oggi in parte leggibile il sistema a terrazze del pendio soprastante.

Gli edifici attuali conservano almeno nell'impianto le caratteristiche riscontrabili nella planimetria storica.

Il complesso, di proprietà privata, è da tempo adibito ad albergo-ristorante.

L'area risulta di interesse archeologico ed è quindi sottoposta a tutela ai sensi della Parte II del T.U. 42/2004.

Obiettivi

L'importanza storico-culturale di villa Gnecco fa ipotizzare la possibilità di un recupero dell'antico frutteto principalmente a scopo didattico-dimostrativo e paesistico-culturale.

Tale recupero andrà preferibilmente raccordato con gli obiettivi dell'area progetto "Batterie - Case matte", per una riqualificazione e valorizzazione complessiva di questo comprensorio di straordinario valore paesistico-culturale.

Il sistema di visite all'interno del frutteto storico potrà essere integrato anche da percorsi di accesso alle Batterie e al sentiero di costa S. Rocco- S. Fruttuoso.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco favorisce la predisposizione di un strumento urbanistico attuativo d'intesa con la proprietà, finalizzato al recupero dell'area, comprensivo dell'eventuale riqualificazione degli edifici esistenti per il raggiungimento degli obiettivi definiti.

La progettazione potrà essere oggetto di specifico "concorso di idee".

Le modalità di gestione verranno disciplinate nell'ambito di un'apposita convenzione da stipularsi con la proprietà.

Destinazione d'uso

Area di interesse pubblico ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995, limitatamente alle aree non edificate.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N. 10 S. ANTONIO DI NIASCA

Caratteristiche

Il complesso è costituito da tre edifici situati in località Niasca del Comune di Portofino.

L'origine di questo insediamento si può far risalire almeno agli inizi del XIV sec., periodo al quale risalgono le prime notizie documentate.

Nel corso dei secoli successivi il complesso ha subito vari adattamenti e modifiche sino alla fine del XIX sec.

Utilizzato come romitaggio prima, quindi come oratorio e monastero è attualmente di proprietà del Comune di Portofino, che possiede anche il vasto appezzamento di terreno circostante. Il complesso è pertanto sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del T.U. 42/2004.

La scarsità di documentazione storica relativa agli edifici non consente di ricostruire con esattezza le trasformazioni subite nel tempo né le differenti funzioni dei singoli corpi di fabbrica. Alcune sistemazioni dell'area antistante inducono comunque a ritenere che esistesse uno stretto collegamento anche funzionale tra gli edifici e le coltivazioni.

Obiettivi

Le caratteristiche architettoniche e ambientali, la localizzazione e il regime proprietario rendono il complesso del romitaggio di S. Antonio idoneo ad essere utilizzato e gestito per attività culturali, didattiche, espositive, di incontro e di ospitalità del Parco.

Modalità d'attuazione

A seguito di specifico cofinanziamento Stato-Regione, ed a seguito della stipula di apposita convenzione per l'uso gratuito trentennale con il Comune di Portofino, l'Ente Parco ha realizzato un primo stralcio dei lavori di recupero dell'immobile, restaurando le strutture esterne, le facciate, gli infissi e le coperture.

Stato della progettazione

Progetto preliminare
Lavori del primo stralcio completati.

Destinazione d'uso

Area di interesse pubblico

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N. 11 EX SCUOLE ELEMENTARI DI VIA MORTOLA - SAN ROCCO

Caratteristiche

L'edificio, di proprietà pubblica, è situato in prossimità del bivio tra via Mortola e via San Nicolò, ed è composto da due piani fuori terra oltre ai fondi.

Al piano terra dell'immobile sono sistemate due unità abitative mentre il piano superiore è articolato in locali adibiti al servizio della comunità locale.

Attualmente l'edificio risulta in mediocre stato di conservazione e in sottoutilizzo, ed è posto lungo un itinerario pedonale di elevata frequenza escursionistica.

Obiettivi

Formazione di una struttura a carattere pubblico, nella tipologia del rifugio escursionistico come individuato all'art. 21 della l.r. 2/2008 e s.m. , destinato a soddisfare le esigenze di sosta e di pernottamento dei fruitori del Parco, con dotazione di spazi espositivi dei valori naturalistici e della cultura materiale dell'area del Parco.

Modalità d'attuazione

Intervento con i caratteri della riqualificazione, recupero e consolidamento dell'edificio esistente, con valorizzazione dei caratteri rurali del sito e sistemazione degli spazi esterni scoperti in coerenza con le modalità di utilizzo dell'edificio.

Destinazione d'uso

Struttura ricettiva specialistica di servizio alla fruizione del Parco

Condizioni particolari

Ove la gestione venga affidata a soggetti privati, la convenzione obbligatoriamente prevista al comma 3 dell'art. 21 della L.R. 2/2008 dovrà essere stipulata con l'Ente Parco Regionale

STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DELL'AREA CONTIGUA

Caratteristiche

Il piano individua le località strategiche per l'accesso e la fruizione dell'Area contigua, distinguendo tre tipologie:

- a) Porte dell'Area contigua;
- b) Punti di informazione;
- c) Strutture di appoggio per la fruizione;

a) Porte dell'Area contigua.

Sono individuate nelle principali località di accesso all'Area contigua, in corrispondenza dei punti di partenza dei principali sentieri escursionistici, raggiungibili con strade carrozzabili servite da mezzi pubblici.

Sono costituite da attrezzature per l'informazione, quali pannelli illustranti l'area contigua e i suoi percorsi di visita e di raccordo al parco naturale.

Nelle realtà più strutturate la pannellistica dovrà adeguarsi all'edificato circostante e in alcuni casi potrà essere integrata con l'utilizzo di locali ad apertura anche temporanea, gestiti da operatori convenzionati.

Le porte dell'area contigua sono individuate nelle seguenti località:

- Ruta di Camogli, presso la Chiesa "millenaria";
- Chignero (Rapallo);
- Montallegro (Rapallo)
- S. Ambrogio (Zoagli)
- Madonna delle Grazie (Chiavari)
- Parcheggio di S.Rocco.

b) Punti di informazione

Riguardano pannelli informativi posizionati alla partenza, lungo i sentieri escursionistici anche in prossimità di punti di appoggio per la fruizione.

Costituiscono inoltre elemento riconoscibile e caratterizzanti dell'area contigua in quanto localizzati all'incrocio dei percorsi di accesso o attraverso dell'area

- Incrocio piste e strade con percorso di crinale
- S. Quirico di Assereto (Rapallo)
- S. Maurizio ai Monti (Rapallo)
- Madonnetta
- Madonna delle Grazie (Chiavari)
- S. Andrea di Foggia

c) Strutture di appoggio per la fruizione

Il piano individua una serie di siti dove favorire l'allestimento o il recupero di strutture, finalizzati alla fruizione dell'area contigua o incentivare un loro utilizzo funzionale agli obiettivi dell'area contigua laddove strutture analoghe siano già operanti.

Tali siti riguardano le seguenti località:

- Santuario di Caravaggio (Rapallo)
- Rifugio di Monte di Pegge (Rapallo)
- Santuario di Montallegro (Rapallo)
- Madonnetta (Zoagli)
- Madonna delle Grazie (Chiavari)

Obiettivi

L'attrezzatura di aree strategiche per l'accesso all'area contigua ha lo scopo di favorire, promuovere e valorizzare la fruizione turistico-escursionistica di quest'ultima.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco, d'intesa con gli Enti locali interessati e con i proprietari pubblici o privati, predispone un progetto delle attrezzature da mettere in opera per la realizzazione delle porte dell'Area contigua, dei punti di informazione e della segnaletica turistico-escursionistica, secondo i modelli unificati elaborati per il parco naturale.

Il regolamento di fruizione del parco integra, ove necessario, le localizzazioni delle aree di cui alla presente scheda e provvede d'intesa con gli Enti locali interessati – alla stesura di norme di comportamento indirizzate alla corretta fruizione turistico-escursionistica dell'area contigua.

Per quanto riguarda l'allestimento di strutture di appoggio per la fruizione, l'Ente parco, d'intesa con gli enti locali interessati e con i progetti pubblici o privati predispone i relativi progetti.

Le modalità di utilizzo degli spazi individuati verranno opportunamente disciplinate da apposite convenzioni tra i soggetti interessati.

(cartografie delle aree progetto omesse)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****04.08.2011****N. 22**

Variante al Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Parco naturale regionale di Portofino ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ragioni illustrate in premessa, la variante al Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Parco naturale regionale di Portofino, adottata dall'Ente Parco di Portofino con deliberazione 17/2010, con le modifiche indicate nell'Allegato 2 "Norme, contenenti le modifiche regionali", che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di dare atto che gli atti ed elaborati della variante al Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Parco naturale regionale di Portofino, debitamente vistati dal Dirigente del Servizio Parchi Aree protette e Biodiversità, allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria, sono costituiti da:
 - ALLEGATO A "Voto n. 34 del 14 giugno 2011 del Comitato tecnico regionale per il territorio, adunanza generale;
 - ALLEGATO 1 "Relazione Istruttoria";
 - ALLEGATO 2 "Norme, contenenti le modifiche regionali", con le modifiche proposte in sede di istruttoria regionale;
3. di dare atto che gli ulteriori atti ed elaborati della variante al Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Parco naturale regionale di Portofino, debitamente vistati dal Dirigente del Servizio Parchi Aree protette e Biodiversità, sono depositati agli atti del Servizio medesimo e sono costituiti da:
 - deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco 17/2010 di adozione della variante al Regolamento;
 - deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco 35/2010 di esame delle osservazioni pervenute;
 - copia delle osservazioni presentate;
 - studio di incidenza ai fini della l.r. 28/2009;
4. di dare atto che la Giunta regionale ha valutato in termini favorevoli, ai sensi degli articoli 6 e 7 della l.r. 28/2009, l'incidenza della variante di Piano in questione sulle specie e sugli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
5. di dare mandato ai competenti Uffici della Giunta regionale di provvedere, a seguito della approvazione della variante al Regolamento, alla collazione degli atti e alla stesura definitiva degli elaborati normativi;
6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE
Rosario MonteleoneIL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Giacomo Conti

(segue allegato)

Parco naturale regionale di Portofino

REGOLAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

VARIANTE

adottata con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 17 del 17 maggio 2010
approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 4 agosto 2011

NORME DI ATTUAZIONE contenenti le modifiche regionali

testo collazionato ai sensi del punto 5 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 22/2011

INDICE

TITOLO I – OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto
Art. 2 Finalità
Art. 3 Valore e ambito di applicazione

TITOLO II – QUADRO CONOSCITIVO

- Art. 4 Documenti conoscitivi
Art. 5 Repertorio delle forme insediative – allegato A
Art. 6 Repertorio dei tipi di paesaggio e verifica di sostenibilità paesistico – ambientale – allegato B
Art. 7 Censimento dei manufatti a servizio delle attività agricole e dei ruderi – allegato C
Art. 8 Guida e codice dei materiali – allegato D
Art. 9 Aggiornamento dei documenti conoscitivi

TITOLO III – LA TUTELA DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO

CAPO 1 RISERVA INTEGRALE (Area di protezione A)

- Art.10 Riserva integrale

CAPO 2 RISERVE ORIENTATE (Aree di protezione B1 e B2)

- Art. 11 Riserva Orientata B1
Art. 12 Riserva Orientata B2

CAPO 3 PAESAGGIO AGRICOLO COLLINARE - C1

- Art. 13 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti
Art. 14 Conservazione degli episodi emergenti di architettura spontanea
Art. 15 Adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti
Art. 16 Ricostruzione degli edifici in stato di rudere
Art. 17 Riqualficazione dei manufatti esistenti a servizio delle attività agricole
Art. 18 Realizzazione di nuovi locali ad uso esclusivo delle attività agricole
Art. 19 Sistemazioni esterne

CAPO 4 IL PAESAGGIO DELLE VILLE, DEI GIARDINI E DEGLI INSEDIAMENTI DIFFUSI - C2

- Art. 20 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti
Art. 21 Sistemazioni esterne

CAPO 5 AREE DI SVILUPPO, NUCLEI - D1

- Art. 22 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti
Art. 23 Indirizzi per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione previsti dal PRG di Portofino

CAPO 6 AREE DI SVILUPPO, METE E STRUTTURE DEL TURISMO STORICO - D2

- Art. 24 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti
Art. 25 Borgo di S. Fruttuoso
Art. 26 Altre mete del turismo storico

CAPO 7 ALTRI INTERVENTI AMMESSI

- Art. 27 Realizzazione di box pertinenziali interrati
Art. 28 Impianti pubblici sportivi
Art. 28 bis Area edificio ex Istituto Barsanti in Comune di Camogli
Art. 29 Impianti tecnici
Art. 29 bis Impianti volti all'utilizzo delle energie rinnovabili
Art. 30 Opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico
Art. 31 Attrezzature per la balneazione sugli arenili
Art. 32 Piscine temporanee
Art. 33 Attrezzature per il telerilevamento degli incendi boschivi
Art. 33 bis Insegne e cartelli pubblicitari

TITOLO IV – ATTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE

- Art. 34 Snellimento delle procedure amministrative
Art. 35 Interventi soggetti al rilascio di nulla-osta

TITOLO I – OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento è redatto secondo quanto previsto dal Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26 giugno 2002, n. 33 e riguarda la riqualificazione ed il recupero dei nuclei edilizi, la manutenzione e ripristino dei manufatti rurali.

Art. 2 Finalità

1. Il regolamento ha come finalità generale il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio attraverso:

- a) la conoscenza e la valutazione critica del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai manufatti presenti nelle aree agricole collinari;
- b) l'individuazione delle tipologie costruttive e dei caratteri morfologici delle opere connesse al funzionamento delle strutture insediative, pertinenziali, di servizio e per le attività ammesse: percorsi, sistemazioni esterne, recinzioni, pergolati, tettoie, arredi, parcheggi;
- c) la definizione degli indirizzi per il controllo qualitativo degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dei livelli di ammissibilità e di sostenibilità paesistico ambientale, al fine di conservarne i caratteri storico-culturali, di arrestare e/o eliminare eventuali fenomeni di degrado in atto e di favorire un migliore inserimento dei manufatti nel contesto dell'area parco;
- d) l'individuazione delle condizioni per il possibile recupero degli edifici in stato di rudere;
- e) l'individuazione delle condizioni di ammissibilità stabilite dal Piano per la realizzazione di nuovi locali a servizio esclusivo delle attività agricole tradizionali;
- f) la definizione delle norme per la semplificazione, la trasparenza e la certezza tecnico-qualitativa delle attività di gestione e di autorizzazione dell'Ente Parco sugli interventi ammessi.

Art. 3 Valore ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio del Parco Naturale Regionale di Portofino come individuato dalla Legge regionale 3 settembre 2001, n. 29.

2. Per le aree contigue il regolamento ha valore di indirizzo propositivo; assume valore prescrittivo per gli interventi attuati dall'Ente Parco, per quelli oggetto di contributo pubblico e per quelli attuati da altri Enti pubblici attraverso la stipula di protocolli d'intesa con le amministrazioni interessate.

3. Il Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 delle Norme di attuazione del Piano del Parco, ha il contenuto di specificazione settoriale del Piano stesso di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 3.9.2001 n. 29 e s.m., in termini coordinati con gli altri regolamenti di specificazione settoriale. Esso ha pertanto i medesimi effetti di sovraordinazione del Piano indicati

all'art. 15 delle citate Norme nei confronti della restante pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, nonché nei confronti degli altri regolamenti dell'Ente Parco non aventi il medesimo contenuto.

4. Tutti gli interventi previsti nel presente Regolamento possono essere realizzati nel rispetto degli obiettivi, delle precauzioni e degli eventuali limiti indicati nel Regolamento "Indirizzi per la pianificazione e la gestione dei SIC".

TITOLO II – QUADRO CONOSCITIVO

Art. 4 Documenti conoscitivi

1. Il quadro conoscitivo del regolamento è costituito dai seguenti documenti:

- a) Il repertorio delle forme insediative – allegato A;
- b) Il repertorio dei tipi di paesaggio e verifica di sostenibilità paesistico-ambientale – allegato B;
- c) Il censimento dei manufatti di servizio alle attività agricole e dei ruderi- allegato C;
- d) La guida e codice dei materiali – allegato D;
- e) Elenco dei manufatti emergenti di architettura spontanea da sottoporre a tutela – allegato E;
- f) Siti idonei alla realizzazione di box pertinenziali multipli – allegato F.

Art. 5 Repertorio delle forme insediative – allegato A

1. Il repertorio delle forme insediative costituisce il documento conoscitivo e di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e, relativamente agli edifici rurali, per gli interventi di recupero.

2. Il repertorio comprende la descrizione analitica delle tipologie edilizie caratterizzanti il territorio del Parco - con particolare attenzione a quelle dell'architettura rurale e tradizionale - ed una serie di schede che, per ogni singolo edificio considerato, descrivono l'ubicazione ed il contesto ambientale, i caratteri tipologici e morfologici, i materiali e le tecniche costruttive, lo stato di consistenza e la destinazione d'uso.

Art. 6 Repertorio dei tipi di paesaggio e verifica di sostenibilità paesistico-ambientale – allegato B

1. Il repertorio dei tipi di paesaggio è finalizzato alla definizione dei caratteri e dell'identità propri dei paesaggi del Parco Naturale Regionale di Portofino, comprende una descrizione dei paesaggi presenti, redatta attraverso la lettura interpretativa della struttura orografica, degli aspetti

naturalistici, delle forme insediative e degli assetti agro-forestali, che caratterizzano i vari ambiti in cui è suddivisa l'area del Parco.

2. La verifica di sostenibilità paesistico-ambientale, allo scopo di preservare le peculiarità dei paesaggi del Parco Naturale Regionale di Portofino, è fondata su alcuni casi campione ed in particolare sull'esito dell'applicazione dell'indice previsto dal Piano per l'eventuale realizzazione di nuovi manufatti a servizio esclusivo delle attività agricole, all'interno dei vari comparti individuati.

Art. 7 Censimento dei manufatti a servizio delle attività agricole e dei ruderi – allegato C

1. Il censimento riguarda i manufatti a servizio delle attività agricole ed i ruderi presenti nell'area di protezione identificata nella cartografia di Piano con la sigla C1. Assume come dati base di riferimento le schede "Analisi zone edificate. Schedatura del patrimonio edilizio" e la relativa cartografia, facenti parte del precedente progetto di Piano del Parco (di cui alla deliberazione legislativa n° 31 del 17.05.94) e comprende il loro aggiornamento, riportato su cartografia generale in scala 1:2000.

Art. 8 Guida e codice dei materiali – allegato D

1. La guida fornisce le indicazioni e le metodologie d'intervento per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso l'analisi e la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali, prefigurando un repertorio di soluzioni tecnico- tipologiche di riferimento.

2. La guida non ha valore prescrittivo né esaustivo delle modalità di intervento; tuttavia ogni eventuale scostamento deve essere puntualmente motivato in riferimento a modelli tradizionali presenti nel territorio ma non considerati nella guida, a soluzioni tecnicamente inidonee o comportanti un risultato paesaggisticamente non appropriato al contesto specifico, e preclude altresì la possibilità di avvalersi delle procedure semplificate di rilascio del nullaosta di cui all'art. 34.

Art. 8 bis Individuazione delle aree a carattere agricolo forestale nelle fasce C2 e D

1. L'individuazione delle aree a carattere agricolo e forestale presenti nelle fasce di protezione C2, D1, D2, prevista nelle Norme del Piano del Parco agli articoli 10, comma 7, 11, comma 4.b, 12, comma 8, è effettuata, anche ai fini del presente Regolamento, nell'allegato E "Carta della zonizzazione delle aree a carattere agricolo e forestale – scala 1:2000" del Regolamento per le attività agricole approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 11 del 14 maggio 2004. In tali aree, a norma dei citati articoli, sono consentiti gli interventi ammessi nella fascia C1, con l'esclusione della ricostruzione degli edifici in stato di rudere, la realizzazione di nuovi locali ad uso delle attività agricole o la regolarizzazione di quelli abusivi esistenti, secondo quanto specificato negli articoli 16, 17 e 18 del presente Regolamento.

Art. 9 Aggiornamento dei documenti conoscitivi

1. L'aggiornamento tecnico e l'eventuale integrazione dei documenti costitutivi di cui agli allegati A, B, C, D, E e F sono demandati alla competenza del Consiglio dell'Ente Parco, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi e sentita la Comunità del Parco.

TITOLO III – LA TUTELA DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO**CAPO 1 – RISERVA INTEGRALE (Area di protezione A)****Art. 10 Riserva Integrale**

1. Nella Riserva Integrale non è ammesso alcun intervento edilizio. Resta fermo, ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano, quanto previsto nel Regolamento per l'accessibilità (articolo 6) e nel Regolamento degli interventi sulla vegetazione (articoli 3 e 61).

CAPO 2 – RISERVE ORIENTATE (Aree di protezione B1 e B2)**Art. 11 Riserva orientata B1**

1. Fermi restando gli interventi di tipo edilizio previsti nel Regolamento per l'accessibilità e nel Regolamento degli interventi sulla vegetazione, nella Riserva orientata B1 sono ammessi gli interventi compatibili con le previsioni della Scheda di Progetto - Area progetto per la fruizione n. 4 Batterie e Casematte, e della Scheda di Progetto Area progetto per la fruizione n. 5 Semaforo Nuovo.

2. Sono inoltre ammessi, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001 – fermo restando l'osservanza di quanto disposto al successivo art. 13 - sugli edifici esistenti e, per le finalità dell'art. 7 comma 2 del Piano, sugli altri edifici bellici presenti e sulla Torretta "Doria" situata su "Punta Torretta" a ovest di San Fruttuoso.

Art. 12 Riserva orientata B2

1. Fermi restando gli interventi di tipo edilizio previsti nel Regolamento per l'accessibilità e nel Regolamento degli interventi sulla vegetazione, nella Riserva orientata B2 sono ammessi gli

interventi compatibili con le previsioni della Scheda di Progetto - Area progetto per la fruizione n. 6 Semaforo Vecchio.

2. Nella Riserva orientata B2, per gli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001 – fermo restando l'osservanza di quanto disposto al successivo art. 13 - per le finalità di cui all'art. 8 del Piano.

CAPO 3 - PAESAGGIO AGRICOLO COLLINARE - C1

Art. 13 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti

1. Il piano favorisce il presidio abitativo delle zone C1 ed in particolare quello direttamente connesso alla conduzione a qualsiasi titolo dei fondi agricoli.

2. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente e delle relative aree pertinenziali, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001, nell'osservanza dei limiti dettati dall'art. 9, comma 3, lettera a) delle Norme del Piano di seguito riportati:

- *“esclusione di incrementi volumetrici e di superfici lorde;*
- *conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione – nell'edilizia storica – degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che non siano finalizzate al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonché conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;*
- *conservazione della destinazione d'uso attuale;*
- *qualora a seguito di interventi di opere interne senza aumenti volumetrici si intervenga nella distribuzione interna di due o più unità immobiliari, quelle risultanti non potranno avere taglio minimo inferiore ai 100 mq o comunque non inferiore a quello minimo originario.”*

2 bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2, nonché di quanto previsto nei successivi articoli del presente Regolamento, con particolare riferimento all'articolo 17, comma 1, all'articolo 20, comma 1, all'articolo 22, comma 2, per destinazione d'uso attuale dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati deve intendersi quella stabilita dal pertinente titolo edilizio ovvero, in difetto, accertati con riferimento al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 6 giugno 2008 n°16 e s.m. e i., alla data del 5 novembre 2001 (adozione del Piano del Parco).

3. Inoltre gli interventi ammissibili devono essere realizzati nei seguenti termini:

- a) sono escluse le trasformazioni della struttura che alterino radicalmente l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo: è da mantenere invariata, per quanto possibile, la quota di imposta dell'edificio, in quanto correlata alla ripartizione esterna delle aperture; sono inoltre escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, comprese la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture e delle relative pendenze e sporgenze di gronda, al fine di salvaguardare i caratteri connotativi, i materiali e le soluzioni proprie della consuetudine costruttiva locale;

- b) devono essere mantenuti i tipi di paramento propri (intonaci compresi) della tradizione locale, i motivi di decoro plastici e pittorici, che caratterizzano i fronti dei corpi di fabbrica;
- c) nel rinnovo delle componenti e degli elementi costitutivi si devono riproporre i materiali e le lavorazioni tradizionali per la realizzazione delle scale esterne, dei serramenti, degli scuri e delle persiane, delle inferriate e delle ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, nonché dei comignoli in tutte le loro configurazioni;
- d) la ripresa o il rifacimento dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica (quando ne sia dimostrata l'impossibilità del mantenimento), devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le tonalità delle terre naturali tipiche della tradizione locale;
- e) gli interventi di manutenzione o di rinnovo delle pavimentazioni esterne o dei marciapiedi sono da attuarsi con l'esclusione di qualsiasi tipo di elementi autobloccanti, riproponendo la configurazione originaria, identificabile nella terra battuta anche additivata con ghiaietto, nell'acciottolato, nel selciato o nel lastricato a spacco;
- f) è vietata l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;
- g) è vietata l'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni edificio condominiale ed è auspicabile altresì per ogni manufatto isolato e per ogni edificio multifamiliare, posto in modo tale che non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;
- h) è vietata l'installazione di antenne per la telefonia mobile, ad eccezione degli impianti eventualmente necessari per la copertura del versante Sud del promontorio e dell'antistante specchio acqueo, a condizione che ne sia previsto un corretto inserimento paesistico-ambientale;
- i) è ammesso il recupero degli edifici esistenti, nei limiti di quanto previsto nel presente articolo, per lo svolgimento dell'attività agrituristica come regolamentata dalla normativa vigente.

4. I limiti di cui sopra sono derogabili solo nel caso in cui ciò risulti motivatamente necessario per ripristinare i caratteri tipologici e tradizionali dell'edificio.

Art. 14 Conservazione degli episodi emergenti di architettura spontanea

1. I manufatti individuati nell'Allegato E, presentando evidenti caratteri tipologici, costruttivi, figurativi propri dell'edilizia spontanea tradizionale, costituiscono una testimonianza di architettura minore da tutelare.

2. L'elenco di cui al comma 1 può essere integrato con deliberazione di Consiglio sulla base di idonea documentazione conoscitiva.

3. Oltre ai divieti previsti dall'art. 13 è vietato alterare i caratteri originari dei manufatti di cui al comma 1 e 2. E' altresì vietata la regolarizzazione, tramite sanatoria, dei manufatti di cui agli art. 17 e 18 del presente regolamento, costruiti abusivamente e situati in aderenza al corpo di fabbrica o, comunque, in posizione tale da interferire, visivamente, con lo stesso.

4. Nella Guida e codice dei materiali vengono suggerite, per i manufatti di cui al comma 1, caso per caso, le modalità di intervento, finalizzate in particolare alla conservazione e ad un eventuale adeguamento igienico-sanitario degli edifici, fermi restando i disposti di cui al precedente art. 13.

Art. 15 Adeguamento igienico sanitario degli edifici esistenti

1. Ai sensi della norma di cui all'art. 9, comma 4, lett. a), delle Norme di attuazione del Piano del Parco, è ammesso: *"l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti che risultino documentatamente carenti sotto questo profilo, anche mediante limitati incrementi volumetrici, comunque non superiori a mc 20 lordi, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei requisiti qualitativi, nonché dell'uso dei materiali e delle tinteggiature fissati dal presente Regolamento"*.

2. In particolare l'adeguamento previsto dal Piano, a mezzo di incrementi volumetrici, è ammesso negli edifici ad uso abitativo, documentato come indicato nel pertinente titolo all'abitabilità o in caso di non presenza di tale titolo, accertato con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 6 giugno 2008 n°16 e s.m. e i. alla data del 5 novembre 2001 (adozione del Piano del Parco):

- a) in assenza di servizi igienico-sanitari oppure per la dimostrata impossibilità di adeguare quelli esistenti;
- b) per adeguare alle normative di legge le altezze interne dei locali ad uso residenziale sino ad una altezza massima di 2,70 m, da realizzarsi esclusivamente abbassando il pavimento contro terra per una profondità massima di 30 cm, garantendo idoneo isolamento.

3. Per gli edifici con una superficie lorda abitabile superiore a 100 mq non è ammesso l'incremento volumetrico di cui al comma 1.

4. Gli interventi da realizzarsi all'interno dell'organismo architettonico e quelli che comportano un incremento volumetrico vanno realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio esistente.

In particolare, l'adeguamento igienico-sanitario è attuabile con le seguenti modalità:

- a) l'intervento edilizio, non deve comportare un aumento dell'altezza, né alterare il profilo dell'edificio principale preesistente, cui l'intervento è annesso;
- b) il volume di nuova costruzione deve addossarsi sul lato più defilato dell'edificio esistente, in modo da limitare, il più possibile, la percezione visiva dai percorsi pubblici;
- c) qualora nell'edificio siano già presenti corpi aggiunti addossati ai muri perimetrali, il nuovo volume, compatibilmente con le esigenze distributive interne, deve comporsi in modo tale da consentire una riqualificazione figurativa del manufatto preesistente;
- d) l'impianto planimetrico del nuovo volume deve essere, di norma, quadrangolare

- e) la pendenza della copertura del volume aggiunto deve essere la stessa di quella che caratterizza le falde dell'edificio principale e, possibilmente, deve costituirne il prolungamento;
- f) le caratteristiche tipologiche, i requisiti qualitativi e l'uso dei materiali devono ottemperare alle indicazioni contenute nella Guida e codice dei materiali, che riportano anche alcuni esempi da assumere come possibile riferimento.

5. Per gli edifici di cui all'art. 14 l'adeguamento igienico-sanitario può essere realizzato secondo le modalità indicative contenute nella Guida e Codice dei materiali, che rappresentano comunque un riferimento anche nei restanti casi.

Art. 16 Ricostruzione degli edifici in stato di rudere

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) delle Norme di attuazione del Piano del Parco è ammessa *“la ricostruzione degli edifici in stato di rudere, previo censimento documentato catastalmente da effettuarsi entro 12 mesi dall'approvazione delle presenti norme ..., a condizione che risultino ancora visibili i muri perimetrali, con una consistenza pari ad almeno 1/3 della struttura muraria ipotizzata preesistente, e che non venga variata la destinazione d'uso originaria prevalente; la ricostruzione dovrà avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli originari secondo quanto indicato nel regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio; gli edifici dovranno avere lo stesso sviluppo in pianta e, quando non risulti possibile documentare in modo certo l'entità del volume preesistente, avranno un solo piano la cui altezza massima verrà stabilita dal regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio; l'intervento di recupero non deve comportare la realizzazione di nuovi percorsi di accesso, di rilevanti opere o di trasformazioni dei suoli necessarie a dotare l'edificio di impianti tecnologici ed infrastrutturali”*.

2. Per gli edifici risultanti dalla ricostruzione dei ruderi sono ammesse esclusivamente le destinazioni d'uso connesse all'esercizio delle attività agricole; tali edifici potranno quindi essere adibiti a manufatti di servizio alle suddette attività ovvero, nel caso in cui la superficie totale lorda del fabbricato sia maggiore o uguale a 45 mq, anche all'uso residenziale agricolo.

3. Oltre a quanto previsto dalle citate norme del Piano, la ricostruzione dei ruderi può essere realizzata solamente a condizione che:

- gli stessi ricadano nelle aree C1 della zonizzazione del Piano del parco; non è ammessa la ricostruzione dei ruderi in zone diverse del Piano, ivi comprese le porzioni di aree a carattere agricolo o forestale inserite all'interno delle fasce C2, D1 e D2 ed individuate nell'allegato di cui all'art. 8 bis.
- gli stessi siano stati individuati nel Censimento di cui all'art. 7 (Allegato C) – fermo restando quanto previsto dall'art. 9 - e risultino identificati catastalmente;
- sia sottoscritta con l'Ente parco un'apposita convenzione con la quale il richiedente si impegna ad eseguire l'ordinaria coltivazione e la manutenzione ambientale, per le parti non produttive, del terreno di pertinenza, come individuato dalla convenzione stessa.

4. La ricostruzione dovrà avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli originari, mantenendo l'ingombro del rudere preesistente, laddove materialmente attestato dalla permanenza delle pareti perimetrali e della linea di colmo. Non è ammesso effettuare scavi per realizzare volumi interrati.

5. Gli edifici dovranno avere lo stesso sviluppo in pianta e qualora non risulti oggettivamente possibile documentare l'entità del volume originario, la ricostruzione del manufatto, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) delle Norme di attuazione del Piano del Parco, deve limitarsi ad un solo piano,

la cui altezza di gronda non sarà superiore a m 3.00, se l'edificio avrà destinazione abitativa o agrituristica ed a m 2.20 negli altri casi.

6. La proposta di ricostruzione deve fare riferimento, a seconda della tipologia e della destinazione d'uso, ai caratteri connotativi dei modelli descritti nella Guida e codice dei materiali.

7. E' vietata l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali.

8. E' vietata l'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e per ogni edificio multifamiliare, posto in modo tale che non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali.

9. E' vietata l'installazione di antenne per la telefonia mobile.

Art. 17 Riqualificazione dei manufatti esistenti a servizio delle attività agricole

1. Sui manufatti a servizio delle attività agricole – destinati cioè ad uso esclusivo di ricovero delle macchine e delle attrezzature agricole, di deposito delle materie prime e di stoccaggio dei prodotti, al ricovero animali, nonché alla manipolazione, alla produzione (con l'esclusione degli impianti di serre), alla trasformazione e alla vendita diretta dei prodotti agricoli - esistenti alla data di adozione del Piano (5 novembre 2001) e a quella data dotati di regolare titolo abilitativo, gli eventuali interventi di manutenzione e di recupero, fermo restando il divieto di mutamento della destinazione d'uso, sono assentibili solo se rispettano nel loro complesso le indicazioni qualitative di cui alla Guida e codice dei materiali nonché le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) il miglioramento, se necessario e possibile, della sagoma del manufatto, facendo riferimento ai caratteri connotativi o morfologici degli esempi, ancora presenti sul territorio, e ripresi nella Guida e Codice dei materiali, che costituiscono l'espressione di una consolidata tradizione costruttiva locale;
- b) la rimozione di materiali, incongrui con quelli tradizionali;
- c) il rinnovo di componenti e di materiali obsoleti;
- d) la mimesi di eventuali lati del manufatto, sino ad una distanza massima di 15 cm, particolarmente esposti e visibili dai percorsi pubblici, mediante la creazione di una cortina di verde rampicante, sostenuta da un supporto vegetale addossato al manufatto.

2. I manufatti a servizio delle attività agricole, come sopra definiti, esistenti alla data di adozione del Piano (5 novembre 2001) e non dotati di regolare titolo abilitativo, possono essere regolarizzati, ferma restando la loro destinazione d'uso quali manufatti a servizio delle attività agricole, purché conformi alle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 4, lett. d), delle Norme del Piano, alle prescrizioni di cui all'art. 14, comma 3, e 18 del presente Regolamento, nonché alle indicazioni contenute nella Guida e codice dei materiali.

3. I manufatti non dotati di regolare titolo abilitativo e non riconducibili al rispetto di quanto previsto nel precedente comma devono essere demoliti. A tal fine l'indagine conoscitiva circa lo stato di legittimità, contenuta nel Censimento dei manufatti a servizio delle attività agricole e dei ruderi (allegato c), viene trasmessa ai Comuni competenti all'atto di adozione del presente regolamento, per gli adempimenti conseguenti.

4. E' ammesso il recupero dei manufatti esistenti a fini agrituristici purché nel rispetto della relativa disciplina di settore e del Piano.

4. bis L'utilizzo dei manufatti di cui ai commi 1 e 2 per esigenze legate alla produzione, alla trasformazione e alla vendita diretta dei prodotti agricoli è ammesso a condizione che i manufatti risultino conformi ai regolamenti di igiene dei singoli Comuni e alle vigenti norme igienico-sanitarie e che l'impresa agricola dimostri un'estensione corrispondente ad un fabbisogno di mano d'opera pari a 100 giornate lavorative annue, calcolate sulla base dei parametri ettaro-coltura indicati nel Piano di Sviluppo rurale regionale.

Art. 18 Realizzazione di nuovi locali ad uso esclusivo delle attività agricole

1. Ai fini della tutela dei valori paesistici del Parco di Portofino, i manufatti agricoli di nuova costruzione, destinati cioè agli usi precisati nel precedente articolo 17, comma 1, dovranno essere localizzati, nell'ambito esclusivo della fascia C1 della zonizzazione del Piano del Parco, nei luoghi pertinenti all'esercizio dell'attività agricola secondo quanto previsto dalle seguenti regole generali, di cui ai disposti dell'art. 9, comma 4, lett. d) delle Norme di attuazione del Piano del Parco di seguito riportati:

"1. Indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq 0,007 applicabile ad un lotto di superficie agricola contigua con qualità catastale agricola e in attualità di coltivazione secondo le pratiche colturali tradizionali e in uso nella zona, per un volume massimo totale ammesso non superiore a mc 120 lordi e un volume massimo per ogni singolo manufatto di mc 42 lordi;

2. Vincolo pertinenziale tra il manufatto realizzato o costruito con il fondo agricolo asservito;

3. In caso di manufatti ad uso agricolo preesistenti sul medesimo fondo – legittimi o legittimabili ai sensi delle norme del Piano - la loro riqualificazione, secondo le modalità tecniche previste dal regolamento stesso, è condizione indispensabile per poter realizzare nuove strutture le quali potranno avere una cubatura massima pari alla differenza tra quella realizzabile e quella degli eventuali manufatti preesistenti;

4. In caso di proprietà superiore a 10.000 mq, per la realizzazione di volumi complessivamente superiori a 70 mc, deve essere presentato un Piano agricolo-aziendale che ne giustifichi la necessità;

5. Le nuove strutture non potranno avere parti in contatto con le abitazioni dalle quali dovranno essere posizionati ad una distanza minima di m 7;

6. Impegno del richiedente alla coltivazione del lotto asservito per almeno venti anni mediante la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo;

7. le nuove strutture potranno essere realizzate esclusivamente nei seguenti modi:

a) in muratura portante, interrata su tre lati e con il quarto lato coincidente con un muro di fascia esistente. Questo lato dovrà essere realizzato in pietra a spacco, recuperando il materiale lapideo del muro preesistente o comunque utilizzando materiale analogo. La dimensione massima dell'apertura dovrà essere adeguata all'eventuale passaggio dei mezzi agricoli, per una larghezza massima di m 1,80 da chiudere con porta in legno, priva di parti vetrate. Un'eventuale ulteriore buca per l'arieggiamento del locale dovrà avere dimensione non superiore a 0,20 mq I manufatti non potranno avere altezza utile superiore a m 2,20 e la soletta di copertura dovrà essere ricoperta da terra per uno spessore di almeno 40 cm ed inoltre dovrà

risultare vegetata (inerbita o piantumata), ricostituendo la fascia secondo l'originario profilo planoaltimetrico.

b) in struttura portante lignea, con manto di copertura secondo le modalità costruttive tradizionali (cannicciato o lisca) oppure in lastre di ardesia o tegole marsigliesi, tamponamenti in legno naturale trattato a finitura opaca, cannicciato o lisca, fatto salvo quanto prescritto dal regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dovranno essere realizzate quando possibile con un lato addossato ai muri di fascia esistenti e comunque in modo da limitare la percezione dalle strade, dai sentieri e dai principali punti di vista. Il tetto dovrà essere costruito ad una falda, inclinata parallelamente alla linea di massima pendenza del versante, il colmo non dovrà eccedere la quota del muro di fascia soprastante e comunque per un'altezza lorda non superiore a m 2,50.

8. Superficie minima del lotto asservito pari a 2.000 mq; per dimensioni del lotto comprese tra 3.000 e 6.000 mq gli interventi potranno essere realizzati esclusivamente secondo le modalità indicate al punto 7, lett. a) e nel caso il lotto asservito presenti una superficie compresa tra 2.000 e 3.000 è ammessa esclusivamente la costruzione di manufatti interrati pertinenziali ad edifici ad uso abitazione.”

1 bis. Nel caso di lotti inferiori a 3.000 mq, i manufatti interrati di cui al punto 8, dell'art. 9, c. 4, lett. d) sopra richiamato, devono essere costruiti nel raggio di 500 m dall'abitazione, la quale deve comunque essere ubicata all'interno del parco.

2. Le strutture interrate devono essere realizzate secondo le seguenti ulteriori specifiche:

- a) i tre muri controterra sono da realizzare in getto di calcestruzzo, o malta e pietrame, ed il muro di fondo deve distare dalla fondazione dell'eventuale muro di fascia superiore, di una misura non inferiore all'altezza dello stesso;
- b) le strutture di nuova realizzazione devono conservare il naturale sistema drenante del suolo terrazzato;
- c) la porta deve essere a due ante e costituita da doghe di legno, trattate a superficie naturale e riquadrate; l'architrave, che deve celare il risvolto del solaio, in grado di contenere il riporto di terra vegetale, è da realizzarsi e/o rivestirsi in conci di pietra a spacco disposti a coltello;
- d) la quota del pavimento del nuovo locale, al fine di non alterare l'orizzontamento del piano di campagna, non può essere inferiore a quella esterna.

3. Le strutture lignee in elevazione, fuoriterra, devono essere realizzate secondo le seguenti ulteriori specifiche:

- a) qualora la morfologia del sito non consenta di realizzare il manufatto con un lato addossato al muro di fascia, secondo le prescrizioni delle Norme di attuazione del Piano di Parco, è possibile la realizzazione in spiccato sul pianoro naturale, a due falde, riproponendo i caratteri che connotano i modelli ancora presenti sul territorio. In tal senso il manufatto di nuova edificazione deve riprodurre, fedelmente, sagoma e proporzioni. Di conseguenza, l'inclinazione delle falde di copertura, deve essere compresa tra i 30° e i 35° e la quota di gronda non deve superare i m 2,20 di altezza;
- b) il manto di copertura, in specie nel caso di manufatti realizzati in spiccato; è costituito preferibilmente da fibre vegetali (lisca o altre tradizionalmente utilizzate), anche sovrapposte ad un tavolato reso opportunamente impermeabile, oppure da scandole di legno;
- c) oltre alla porta di accesso la cui larghezza non deve superare i m 1.80, è consentita un'apertura per la ventilazione di dimensione inferiore a mq 0.35, da posizionare su uno dei tre prospetti non occupati dalla porta d'ingresso;

- d) l'ubicazione non deve ricadere in adiacenza ai percorsi pubblici o ad una distanza, dal loro margine, inferiore a m 12, in prossimità di crinali e culminazioni o, comunque, in posizioni emergenti di immediata percezione visiva sia dai percorsi pubblici, sia dai punti panoramici principali;
- e) nel caso in cui la nuova costruzione sia destinata al ricovero di animali, fatte salve le prescrizioni contenute nelle Norme di attuazione del Piano di Parco, nonché le specificazioni sopra indicate, la stessa dovrà essere conforme alle norme di legge vigenti in materia di edilizia e di igiene per quanto concerne le strutture zootecniche.

4. Per la realizzazione dei nuovi locali a servizio dell'attività agricola, per la legittimazione e la riqualificazione di quelli esistenti, per il recupero di quelli esistenti ancorché legittimi in funzione del loro adeguamento per la realizzazione di locali per la trasformazione o vendita di prodotti agricoli o per l'esercizio dell'attività agrituristica, deve essere presentato un piano agricolo aziendale che descriva dettagliatamente il fondo agricolo in oggetto nei suoi aspetti soggettivi ed oggettivi nonché le direttrici individuate per il suo sviluppo.

5. In applicazione ed integrazione dell'art. 9, comma 4, lett. d), punto 6 della Norme del Piano, la realizzazione di nuovi locali a servizio delle attività agricole e la regolarizzazione dei manufatti abusivi esistenti è subordinata alla sottoscrizione di un'apposita convenzione con l'Ente parco con la quale il richiedente si impegna:

- a) ad eseguire l'ordinaria coltivazione del terreno asservito e ad effettuare la manutenzione ambientale, anche delle parti non produttive, del fondo di pertinenza
- b) a registrare, entro 3 mesi dalla comunicazione di fine lavori, il vincolo pertinenziale tra il manufatto realizzato e il terreno asservito presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

6. Qualora l'Ente Parco verifichi il mancato rispetto degli impegni assunti o il cambio di destinazione d'uso del manufatto agricolo, ai sensi dell'art. 29 della L. 394/91, intima al proprietario di ottemperare a quanto sottoscritto e, trascorsi 6 mesi, ordina la demolizione dei manufatti e la messa in pristino dello stato originario dei luoghi. In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e di riduzione in pristino, l'Ente Parco provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14.1.1910 n. 639.

7. I raccordi viari a servizio dei nuovi locali ad uso esclusivo delle attività agricole potranno essere realizzati secondo quanto previsto nel Regolamento per l'accessibilità all'art. 14, comma 2.

8. Nel caso di manufatti preesistenti sul medesimo fondo agricolo di cui all'art. 9, comma 4, lett. d), n. 3 delle Norme del Piano, l'eventuale volumetria ancora realizzabile si calcola applicando l'indice di fabbricabilità fondiaria previsto dal piano a tutti gli appezzamenti di proprietà presenti nel raggio di 500 m dalla prevista costruzione, anche non contigui (con qualità catastale agricola e in attualità di coltivazione), detraendo dal volume edificabile come sopra ottenuto il volume di tutti i manufatti ad uso agricolo posseduti nell'ambito considerato, ivi compresi quelli eventualmente oggetto di sanatoria per cambio di destinazione d'uso.

La consistenza della proprietà fondiaria è riferita alla data di adozione del presente regolamento (13 febbraio 2004).

9. Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria consenta la realizzazione di più manufatti agricoli, nei limiti previsti dal piano e indicati al comma 1, questi devono essere posizionati tra loro a una distanza di almeno 12 m.

Art. 19 Sistemazioni esterne

1. Sono ammesse le seguenti tipologie e modalità di intervento:

- a) Sistemazione di piani di calpestio e messa in opera e ripristino di pavimentazioni, anche mediante il livellamento del piano di calpestio antistante l'ingresso dei manufatti ad uso abitativo, purché il movimento di terreno sia limitato ad una superficie non superiore al 50% di quella del sedime dell'edificio e ad una altezza massima pari a cm 100 sia in sterro che in riporto rispetto al profilo originario, anche con la realizzazione o il recupero di muri a secco.
E' ammesso, oltre al ripristino degli acciottolati e dei selciati preesistenti, la realizzazione di pavimentazioni: in lastre di pietra naturale a spacco, posate similmente all'esistente a "passo perduto", per una superficie massima complessiva di mq 40 all'interno dell'area di pertinenza; in lastricato tradizionale in pietra spacco, in accollato di mattoni o in acciottolato per i marciapiedi antistanti il perimetro dei fabbricati ad uso abitativo, per una larghezza massima di cm 100; è fatto divieto di realizzare superfici impermeabili, in particolare con battuto di cemento o asfalto, e pavimentazioni con elementi autobloccanti;
- b) Realizzazione di intercapedini areate, connesse ad opere di risanamento ed adeguamento igienico-sanitario dei manufatti ad uso abitativo, per una profondità netta massima di 50 cm;
- c) Interramento di serbatoi per combustibili o per riserva idrica, comprese le relative condotte, come previsto dall' art. 9, comma 3, lettera f, delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, " *per un volume utile sino a 15 mc e con una distanza minima dalle costruzioni esistenti pari a 10 m; per volumi superiori a 15 mc e comunque fino ad un massimo di 50 mc dovrà essere dimostrata e documentata la necessità della riserva idrica in funzione della conduzione agricola dei terreni; i manufatti dovranno risultare completamente interrati, con uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm sulla copertura*"; i serbatoi per combustibile potranno avere un volume massimo pari a 3 mc;
- d) Interramento di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza; è altresì ammessa la realizzazione in interrato di impianti tecnici e relative condotte a servizio delle unità abitative prevedendo idoneo ripristino superficiale:
- e) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei collegamenti tra edifici e percorsi pubblici. E' possibile l'adeguamento previsto all'art. 9, comma 3, lett. b delle Norme del Piano dei percorsi esistenti, interni al fondo, per una larghezza massima di m 1,00 se pedonali e 1,80 m se carrabile e comunque non superiore a quella del percorso su cui si attesta, sempreché l'intervento:
1. non alteri la morfologia dei luoghi;
 2. la lunghezza complessiva del tracciato interessato dagli interventi, per il periodo di valenza del Piano, non superi i 50 m;
 3. il movimento di terreno sia limitato ad una altezza massima pari a cm 100 sia in sterro che in riporto rispetto al profilo originario, anche con la realizzazione o il recupero di muri a secco;
 4. sia connotato da un carattere spiccatamente rurale: se il percorso principale su cui si attestano non risulta pavimentato, il fondo salva eccessiva pendenza deve essere sterrato, altrimenti sarà possibile eseguire un selciato o un acciottolato rustico, secondo le tecniche tradizionali già in uso, consentendo la crescita di erba, tra gli interstizi degli elementi lapidei.
- f) Realizzazione di recinzioni come previsto dall' art. 9, comma 3, lettera d, delle Norme di Attuazione del Piano del Parco:
"per un periodo di un anno tacitamente rinnovabile, fino al perdurare delle motivazioni che le rendono necessarie, secondo quanto verrà stabilito da apposita deliberazione dell'Ente parco, per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica, a protezione dei giardini, delle

pertinenze delle abitazioni private nonché delle superficie arate e seminate a fini agricoli, dei frutteti con sesto d'impianto razionale; è ammesso esclusivamente l'impiego di rete metallica non rivestita e non verniciata avente maglia con lato non inferiore a cm. 10 e sostegni in pali di legno direttamente infissi nel terreno senza la realizzazione di fondazione, con un'altezza massima fuori terra pari a cm 90; qualora gli appezzamenti ad orto e seminativo siano in numero superiore ad uno, posti a non elevata distanza tra loro, su puntuale valutazione tecnica è ammissibile la realizzazione di un'unica opera; le recinzioni non dovranno in alcun modo ostacolare il transito lungo i sentieri di pubblico utilizzo o gravati da servitù di passaggio e dovranno essere poste in opera ad una distanza di almeno m 1.00 dal sedime del sentiero".

Gli interventi già realizzati e autorizzati a carattere temporaneo, dovranno uniformarsi inderogabilmente entro 6 mesi alle disposizioni del presente regolamento, rimuovendo in particolare ogni manufatto che interrompa o ostacoli la percorribilità dei percorsi ad uso pubblico o impedisca la libera visuale del paesaggio.

Qualora l'Ente Parco verifichi il mancato rispetto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 29 della L. 394/91, ordina la demolizione dei manufatti e la messa in pristino dello stato originario dei luoghi. In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e di riduzione in pristino, l'Ente Parco provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14.1.1910 n. 639.

E' ammessa inoltre la realizzazione di recinzioni di protezione delle pertinenze delle abitazioni private a protezione di superfici non superiori a 500 mq per singolo edificio ad uso abitazione, mediante la costruzione di recinzioni temporanee o di staccionate in legno di castagno o robinia per una altezza massima di altezza cm 100, a due corsi paralleli e piantoni posti ad una distanza minima di cm 150, fatte salve difficoltà orografiche, come rappresentato nella Guida e codici materiali. E' altresì consentita l'installazione temporanea sulla staccionata di rete a maglia quadrata come indicato al punto precedente.

In ogni caso le recinzioni non devono impedire libere visuali del paesaggio. Pertanto è vietata la realizzazione di siepi vegetali. E' ammessa la realizzazione, in prossimità di sentieri e percorsi ad uso pubblico, di "griglie antibestiami" a condizione che non ostacolino in alcun modo il libero passaggio delle persone. L'ente parco potrà progettare e realizzare ampie recinzioni che delimitino vaste aree agricole e insediate, in sostituzione delle recinzioni messe in opera da privati.

L'installazione degli impianti identificati con il termine "pastore elettrico" è ammessa e non necessita del rilascio di alcuna autorizzazione, il posizionamento di questo tipo di recinzioni deve comunque rispettare le norme e le distanze già descritte per le recinzioni di tipo tradizionale.

- g) Realizzazione di pergolati come previsto dall' art. 9, comma 3, lettera e), delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, *"esclusivamente nelle adiacenze degli edifici ad uso abitazione, a sostegno di essenze vegetali rampicanti e per la creazione di spazi ombreggiati, con una superficie massima sviluppata pari a mq 40, comprensiva, qualora venga ampliato un pergolato preesistente, della superficie già realizzata; i pergolati dovranno essere realizzati esclusivamente con tondame di castagno scortecciato" o squadrato a mano con l'ausilio di utensili da taglio, escludendo la lavorazione industriale, "sia per quanto concerne le strutture verticali di sostegno da posarsi in opera senza opere di fondazione e per un'altezza massima pari a m 2.50, sia per le strutture orizzontali da realizzarsi a maglia quadrangolare con lato non inferiore a m 1 e la copertura dovrà essere realizzata esclusivamente utilizzando essenze vegetali vive; non sono consentiti tamponamenti verticali né coperture orizzontali".*
- h) Installazione di impianti di illuminazione esterna: in prossimità degli edifici residenziali o lungo i percorsi di accesso agli stessi, per una lunghezza massima di 50 m, mediante la posa di corpi illuminanti a faretto incassati nei muri di fascia o posati sul piano di calpestio con fascia luminosa orientata verso il basso, in numero strettamente limitato alle esigenze di visibilità, ad almeno 10 m di stanza uno dall'altro, e correttamente inseriti nel contesto

paesaggistico. Detti corpi illuminanti dovranno essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle NORME UNI 10/779 e dovranno risultare conformi a quanto previsto nel regolamento per la tutela ambientale; per gli impianti di illuminazione pubblica, si rinvia a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento per l'accessibilità;

- i) Costruzione di forni e/o *barbecue* di uso familiare, da realizzarsi nell'area pertinenziale di edifici ad uso residenziale, preferenzialmente inseriti nella muratura esistente e comunque in posizione defilata rispetto alle visuali principali dei percorsi pubblici e dei punti panoramici. I forni e/o *barbecue*, di forma e materiali tradizionali, potranno essere realizzati nell'ambito delle seguenti dimensioni massime: 2 m di altezza, escluso il comignolo che comunque non potrà avere un'altezza superiore a 50 cm, e 1,80 m di larghezza.

CAPO 4 - IL PAESAGGIO DELLE VILLE, DEI GIARDINI E DEGLI INSEDIAMENTI DIFFUSI - C2

Art. 20 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti

1. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente e delle relative aree pertinenti, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001, nell'osservanza dei seguenti limiti dettati dall'art. 10, comma 6 delle Norme del Piano:

- *“conservazione dell'aspetto esterno;*
- *esclusione di incrementi volumetrici e di superfici lorde*
- *conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio, nonché di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;*
- *conservazione della destinazione d'uso attuale;*
- *qualora a seguito di interventi di opere interne senza aumenti volumetrici si intervenga nella distribuzione interna di due o più unità immobiliari, quelle risultanti non potranno avere taglio minimo inferiore ai 100 mq o comunque non inferiore a quello minimo originario.”*

1 bis. Per destinazione d'uso attuale dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata deve intendersi quella stabilita dal pertinente titolo edilizio ovvero, in difetto, accertata con riferimento al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 6 giugno 2008 n°16 e s.m. e i., alla data del 5 novembre 2001 (adozione del Piano del Parco).

2. Inoltre:

- a) è esclusa l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;
- b) è esclusa l'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e per ogni edificio multifamiliare, posto in modo tale che non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle

viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali.

3. Nell'area C.2.1. gli interventi ammissibili, oltre a rispettare le prescrizioni dei commi precedenti, devono essere realizzati nei seguenti termini:

- a) sono escluse le trasformazioni della struttura costruttiva volte ad alterare, radicalmente, l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo. Per quanto concerne gli orizzontamenti sono da evitare gli incrementi di carico e sono da mantenere invariate la quota di imposta ed il senso dell'orditura;
- b) sono escluse le trasformazioni dei vani scala, delle coperture, dei *bow windows*, delle logge e delle altane per le quali è fatto obbligo di mantenere impianto e sviluppo spaziali, forma, nonché materiali e tecniche costruttive impiegate all'epoca della costruzione originaria;
- c) sono da mantenere i tipi di paramento (ad intonaco, in laterizio, lapidei), le partiture architettoniche, gli apparati di decoro, plastici e pittorici, che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre, allo stretto indispensabile, la sostituzione o la ricostituzione di parti o di componenti obsolete;
- d) sono da mantenere le forme, la partitura, i materiali e le lavorazioni dei serramenti, degli scuri e delle persiane, dei componenti in ferro fucinato quali cancellate, inferriate e ringhiere, dei canali di gronda, dei tubi pluviali, dei comignoli, in tutte le loro configurazioni tradizionali secondo le indicazioni contenute nella Guida e codici materiali;
- e) la ripresa o il rifacimento dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica, quando presente, devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le tonalità delle terre naturali tipiche della tradizione locale;
- f) il recupero delle facciate con caratteri figurativi, normalmente ricorrenti, deve essere attuato, in modo filologico, attraverso la fedele riproposizione dei motivi di decoro originali, opportunamente rilevati e documentati prima dell'intervento, impiegando idropitture, preferibilmente a base di calce che, comunque, consentano di conseguire, per velature successive, gli effetti di trasparenza in corrispondenza degli sfondati e di plasticità nelle simulazioni architettoniche proprie della tradizione decorativa locale;
- g) sono da mantenere le configurazioni degli spazi aperti, con i relativi manufatti di pertinenza degli edifici e le sistemazioni a verde, come disciplinate nel regolamento degli interventi sulla vegetazione;
- h) sono da conservare le pavimentazioni tradizionali quali selciati, acciottolati - in particolare quelli policromi - i sistemi di raccolta e di defluenza delle acque meteoriche (cunette, chiusini e griglie), di metallo fuso o di pietra scolpita, i ninfei e le fontane, le cancellate, i pergolati in ferro battuto o in legno sagomato.

4. I limiti di cui sopra sono derogabili solo nel caso in cui ciò risulti motivatamente necessario per ripristinare i caratteri tipologici e tradizionali dell'edificio;

Art. 21 Sistemazioni esterne

1. Sono ammesse le seguenti tipologie e modalità di intervento:

- a) La manutenzione delle aree pertinenziali degli edifici e dei percorsi di accesso, ivi compresa la sistemazione del piano di calpestio e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti, anche attraverso la sostituzione di materiali ed elementi incongrui, nel rispetto

delle indicazioni contenute nella Guida e codice dei materiali, con il divieto di realizzare nuove superfici impermeabili, di impiegare asfalto, conglomerato cementizio battuto, elementi autobloccanti. Le aree pertinenziali degli edifici, i percorsi interni alle proprietà, in caso di intervento, devono mantenere le connotazioni originarie; il fondo deve essere realizzato facendo riferimento al seguente repertorio tipologico:

1. superficie stabilizzata con finitura in ghiaio;
2. accoltellato di mattoni;
3. selciato in calcare della tipologia del Monte Antola;
4. acciottolato policromo, costituito da elementi di minuta pezzatura di provenienza marina;

Per lo smaltimento delle acque superficiali non è ammesso l'impiego di componenti in materiale plastico: le griglie ed i chiusini devono essere in metallo fuso o fucinato, oppure in materiale lapideo forato; le cunette devono essere realizzate secondo le tecniche tradizionali.

- b) La realizzazione di intercapedini areate, connesse ad opere di risanamento ed adeguamento igienico-sanitario dei manufatti ad uso abitativo, per una profondità netta massima di 50 cm;
- c) L'interramento di serbatoi e/o di condotte connesse agli impianti tecnologici o alle reti di utenza, per un volume utile dei serbatoi sino a 15 mc e con una distanza minima degli stessi dalle costruzioni esistenti pari a 10 m; è altresì ammessa la realizzazione in interrato di impianti tecnici e relative condotte a servizio delle unità abitative, prevedendo idoneo ripristino superficiale;
- d) Il ripristino di muri esistenti e la costruzione di nuovi muri di contenimento, nel rispetto del contesto paesaggistico e senza alterare la morfologia e il profilo del versante, da attuarsi prioritariamente con la tecniche del muro a secco, fatte salve altre tecniche tradizionali più appropriate al contesto ambientale o a comprovate esigenze di stabilità;
- e) La realizzazione di recinzioni, ringhiere e cancellate, costituite da profilati metallici, non scatolati, di adeguata consistenza e di disegno assonante con i modelli d'epoca presenti nell'ambito oggetto di intervento secondo le indicazioni contenute nella Guida e codice materiali. Il basamento, di altezza massima 50 cm, può essere realizzato in calcestruzzo rivestito con pietra a spacco. La realizzazione di siepi vegetali a limitazione delle recinzioni è ammessa nella sola fascia di protezione C2.2, impiegando a tale scopo le essenze vegetali previste nel regolamento degli interventi sulla vegetazione;
- f) La costruzione di pergolati nelle adiacenze degli edifici ad uso abitativo, per una superficie complessiva non superiore a 25 mq, da realizzare in ferro battuto o in legno, anche sagomato, di disegno assonante con il contesto, escludendo qualsiasi tipo di tamponatura;
- g) L'illuminazione esterna, in prossimità degli edifici o lungo i percorsi di accesso agli stessi, mediante la posa di corpi illuminanti a faretto o su supporto verticale, in numero strettamente limitato alle esigenze di visibilità e correttamente inseriti nel contesto paesaggistico. Detti corpi illuminanti dovranno essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle NORME UNI 10/779 e dovranno risultare conformi a quanto previsto nel regolamento per la tutela ambientale; per gli impianti di illuminazione pubblica, si rinvia a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento per l'accessibilità;
- h) La costruzione di forni e/o *barbecue* di uso familiare, da realizzarsi nell'area pertinenziale di edifici ad uso residenziale, preferenzialmente inseriti nella muratura esistente e comunque in posizione defilata rispetto alle visuali principali dei percorsi pubblici e dei punti panoramici. I forni e/o *barbecue* di forma e materiali tradizionali, potranno essere realizzati nell'ambito delle seguenti dimensioni massime: 2 m di altezza, escluso il comignolo che comunque non potrà avere un'altezza superiore a 50 cm, e 1,80 m di larghezza.

CAPO 5 - AREE DI SVILUPPO, NUCLEI - D1**Art. 22 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti**

1. In relazione agli interventi nelle "Aree di Sviluppo – D1" trattati nel presente Capo 5, la normativa dettata dall'articolo 11, comma 4, lett. a) e b) delle norme del Piano si articola nel modo seguente:

"a) D1- Portofino – Fatta salva l'ammissibilità degli interventi agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16 nel rispetto dei medesimi limiti di cui ai precedenti articoli 9, comma 3, lettera a) e 10, comma 6, delle presenti Norme, l'attuazione delle previsioni del P.R.G. del Comune di Portofino, approvato con D.P.G.R. n. 107 del 09/02/1987, è condizionata alla compatibilità con le modalità attuative previste nelle norme regolamentari facenti parte del presente Piano o da questo previste. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici attuativi già approvati ed i progetti già dotati delle pertinenti concessioni e/o autorizzazioni. Resta comunque fermo l'obbligo di richiedere il parere vincolante dell'Ente parco per ogni successiva variante integrale o parziale al suddetto P.R.G..

In particolare:

- Nella zona NA – (Nucleo Antico) – sono ammessi gli interventi indicati al 3° comma dell'art. 3.3 delle N. di A. del P.R.G., con le seguenti modificazioni ed integrazioni: il Piano particolareggiato unico previsto dal 2° comma potrà essere integrato da un S.O.I. (Studio organico d'Insieme) comprendente l'intera zona NA, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere o di redigere specifici studi di settore (piano del colore, piano del verde, arredo urbano e simili) da estendere all'intera zona D1.

- Nella zona RO (Riserva Orientata) e PN2 (Parco Naturale Collinare del P.R.G.) operano le norme di cui agli art. 3.2 – 3.5 delle N.d.A. con le seguenti modificazioni e integrazioni: è stralciata la previsione di cui all'art. 3.5, comma relativo ai "nuovi manufatti" ed è sostituita dalle norme inerenti la nuova realizzazione di manufatti ad uso agricolo secondo quanto previsto dall'art. 9 per l'area C1 del presente Piano, ivi compreso i censimenti e la determinazione della volumetria sostenibile

b) D1 – Paraggi (Comune di Santa Margherita Ligure), D1 - S. Rocco, D1 - Mortola e D1- Porto Pidocchio (Comune di Camogli): in queste zone sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16.

Per dette aree D1, come individuate nella cartografia di Piano, i suindicati Comuni di Camogli e Santa Margherita Ligure, d'intesa con l'Ente parco, adottano un S.O.I. esteso all'intero comprensorio, inerente la razionalizzazione della viabilità, degli accessi e degli spazi ad uso pubblico, gli arredi, le sistemazioni a verde, gli impianti tecnici.

In particolare per l'area di Porto Pidocchio dovrà essere previsto l'adeguamento ed il miglioramento delle dotazioni igieniche, di sicurezza e di arredo dell'approdo, dei percorsi e delle aree attigue, prevedendo di dotare l'area di tutte le necessarie strutture ed attrezzature a servizio della fruizione, dei residenti e delle attività economiche e nel contempo la riqualificazione complessiva del sito sotto il profilo paesistico-ambientale.

Per le eventuali porzioni di aree che, pur incluse nella zona D1, presentino caratteristiche di tipo agricolo o forestale, se debitamente individuate dai regolamenti previsti all'art. 4, il Piano consente gli interventi di cui alla zona C1 con le modalità stabilite nell' art.9."

2. Per quanto concerne il rinnovo ed il recupero degli edifici esistenti, sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente e delle relative aree pertinenziali, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001, nell'osservanza dei seguenti limiti dettati dalle norme di Piano:

a) "conservazione dell'aspetto esterno;

b) esclusione di incrementi volumetrici e di superfici lorde;

- c) *conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio, nonché di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;*
- d) *conservazione della destinazione d'uso attuale;*
- e) *qualora a seguito di interventi di opere interne senza aumenti volumetrici si intervenga nella distribuzione interna di due o più unità immobiliari, quelle risultanti non potranno avere taglio minimo inferiore ai 100 mq o comunque non inferiore a quello minimo originario."*

2 bis. Per destinazione d'uso attuale dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati deve intendersi quella stabilita dal pertinente titolo edilizio ovvero, in difetto, accertati con riferimento al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 6 giugno 2008 n°16 e s.m. e i., alla data del 5 novembre 2001 (adozione del Piano del Parco).

3. Inoltre gli interventi ammissibili devono essere realizzati nei seguenti termini:

- a) sono esclusi gli interventi volti a modificare l'assetto strutturale esistente ed, in particolare, il vano scala (quale elemento connotativo della genesi edilizia del nucleo storico), le quote di imposta dei solai (in quanto correlate alla ripartizione esterna delle aperture) e, comunque, qualsiasi elemento strutturale determinante nella definizione dell'elemento spaziale;
- b) sono escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, compresa la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture e delle relative altane, qualora presenti;
- c) sono da mantenere i tipi di paramento, le partiture architettoniche, gli apparati di decoro, plastici e pittorici, che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre, allo stretto indispensabile, la sostituzione o la ricostituzione di parti o di componenti obsolete;
- d) sono da mantenere le forme, i materiali e le lavorazioni dei serramenti e della loro partitura, degli scuri e delle persiane presenti, dei comignoli, dei componenti in ferro fucinato quali cancellate, inferriate e ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, secondo le indicazioni contenute nella Guida e codice materiali;
- e) la ripresa o il rifacimento dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica, quando presente, devono eseguirsi impiegando malte a base di calce idraulica senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le tonalità delle terre naturali tipiche della tradizione locale;
- f) il recupero delle facciate dipinte deve essere condotto secondo i canoni di un restauro conservativo che preveda il consolidamento degli intonaci eventualmente distaccati, la salvaguardia dell'apparato decorativo ancora presente ed una oculata ripresa pittorica dello stesso, nei lembi ove mancanti, attraverso una puntuale riproposizione critica;
- g) il recupero delle facciate con caratteri figurativi, normalmente ricorrenti, deve essere attuato, in modo filologico, attraverso la fedele riproposizione dei motivi di decoro originali, opportunamente rilevati e documentati prima dell'intervento, impiegando idropitture, preferibilmente a base di calce che, comunque, consentano di conseguire, per velature successive, gli effetti di trasparenza in corrispondenza degli sfondati e di plasticità nelle simulazioni architettoniche proprie della tradizione decorativa locale;
- h) gli interventi di manutenzione o di rinnovo della pavimentazione e dei sistemi di raccolta e di defluenza delle acque meteoriche (cunette e chiusini), negli spazi aperti pubblici o privati, sono da attuarsi riproponendo la configurazione originaria, con esclusione di qualsiasi tipo di elementi autobloccanti. Al variare dei casi, opportunamente accertati e documentati, per i piani di calpestio devono essere ricostituite le tipologie di seguito elencate:

1. acciottolato costituito da elementi di provenienza fluviale, di pezzatura e di natura litica ricorrenti, localmente, nelle realizzazioni del passato, posto in opera secondo le tecniche tradizionali;
 2. acciottolato policromo, costituito da elementi di provenienza marina, di pezzatura ridotta e di natura litica ricorrenti, localmente, nelle realizzazioni del passato, posto in opera secondo le tecniche tradizionali;
 3. accoltellato di mattoni, antigelivi e sabbiati, costituente soprattutto la corsia centrale dei percorsi in acciottolato, posto in opera secondo le tecniche tradizionali;
 4. lastricato costituito da elementi lapidei di pezzatura e di natura litica ricorrenti, localmente, nelle realizzazioni del passato, posti in opera secondo disegno e tecniche tradizionali;
- i) è esclusa l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;
- l) è esclusa l'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e per ogni edificio multifamiliare, posto in modo tale che non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;
- m) è ammessa l'installazione di nuove antenne per la telefonia mobile a condizione che ne sia previsto un corretto inserimento nel contesto paesistico ambientale;
- n) è ammessa la realizzazione in interrato di impianti tecnici e relative condotte a servizio delle unità abitative prevedendo idoneo ripristino superficiale.

4. I limiti di cui sopra sono derogabili solo nel caso in cui ciò risulti motivatamente necessario per ripristinare i caratteri tipologici e tradizionali dell'edificio.

Art. 23 Indirizzi per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione previsti dal P.R.G. di Portofino

1. Fatti salvi gli strumenti urbanistici attuativi già approvati ed i progetti già dotati delle pertinenti concessioni e/o autorizzazioni, secondo quanto specificato nelle norme del piano all'art. 11, comma 4, lett. a), gli interventi edilizi di nuova costruzione ammessi dal P.R.G. del Comune di Portofino potranno essere realizzati a condizione che siano conservati e salvaguardati i valori storici, le connotazioni paesistico ambientali e le peculiarità urbanistico architettoniche del territorio, attraverso un oculato governo delle trasformazioni.

Pertanto il progetto dovrà uniformarsi ai seguenti principi:

1. L'elaborazione progettuale deve discendere organicamente da una sistematica analisi percettiva condotta da punti oggettivamente significativi, al fine di comprendere l'effettiva visibilità dei manufatti di progetto e di valutare l'impatto che le trasformazioni conseguenti possono produrre sulla struttura paesistica del contesto urbano o territoriale, nel quale vengono ad inserirsi.

In tal senso il rilevamento visivo dovrà essere documentato attraverso riprese effettuate da punti ravvicinati al sito di intervento, da stazioni più elevate opportunamente selezionate sulle alture, nonché dal mare.

Lo studio deve essere corredato da opportune simulazioni grafiche e fotografiche, al fine di dimostrare esaustivamente la compatibilità dell'intervento proposto.

2. Gli interventi, devono sempre porsi in piena assonanza con la morfologia del sito e non devono modificare significativamente il profilo del piano di campagna e delle sistemazioni presenti, secondo assetti strutturalmente e figurativamente consolidati nel tempo, preservando in particolare il sistema dei terrazzamenti e dei percorsi in atto.
Sono esclusi i muri di contenimento in calcestruzzo armato a vista mentre potranno essere realizzati in pietra faccia a vista, con altezza inferiore a m 2,5, della stessa natura litica di quella ricorrente nelle fasce e nei terrazzamenti tradizionali.
Pertanto le modifiche del profilo di campagna devono essere documentate da una puntuale planimetria quotata e dalle relative sezioni che evidenzino chiaramente la situazione esistente e la proposta di progetto, estesa all'intero ambito.
3. L'impianto planimetrico e volumetrico dell'edificato deve assecondare il naturale andamento del suolo e conseguire, nel suo comporsi, una diretta rispondenza tra l'assetto funzionale distributivo interno e la strutturazione, anche figurativa, delle partiture esterne evitando in questo modo, sul prospetto l'effetto di quinta teatrale del tutto avulsa dalla destinazione d'uso e dall'articolazione dell'organismo architettonico. Nel caso in cui la costruzione venga a sorgere nel contesto urbano, a fregio di piazza o via, il fronte prospiciente, nei suoi caratteri dimensionali, compositivi e cromatici, deve porsi in diretto e precipuo rapporto con le preesistenze al contorno.

2. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3.7 del Piano Regolatore Generale di Portofino, riferita allo strumento urbanistico attuativo di Piazza della Libertà e relative pertinenze, le precedenti indicazioni a carattere generale, fermo restando il rispetto degli obiettivi e delle condizioni di cui ai comma 2), 3), 4) dell'art. 39 del PTCP relativo al regime di conservazione NI-CE in cui ricade la zona interessata, si traducono nelle specifiche modalità attuative sotto elencate:

1. l'eventuale intervento deve conseguire la qualificazione dell'intero ambito rappresentato dalla piazza e dal versante collinare retrostante, eliminando le condizioni di degrado e di incongruo utilizzo dell'area e del suo contesto;
2. l'eventuale nuova edificazione deve pertanto essere funzionale a qualificare l'impianto e la riconoscibilità dello spazio pubblico della piazza ed essere al contempo armonizzata con la sistemazione in termini paesistici e di fruizione delle aree pubbliche e di servizio da collocare sul versante;
3. il recupero del versante collinare, compresa la parte da destinare a standard, deve essere attuato nel rispetto delle caratteristiche ancora esistenti per quanto concerne il sistema delle fasce, dei muri e dei percorsi, studiando e garantendo le condizioni di stabilità del versante stesso;
4. l'eventuale edificazione deve essere localizzata ai piedi del versante collinare in modo da ridurre gli sbancamenti e l'impatto dell'intervento nonché di consentire la pertinente definizione dell'impianto della piazza, garantendo le visuali verso la collina e il diretto collegamento con le aree a servizi;
5. la volumetria complessiva assentita dal PRG di Portofino, pari a 3.115 mc da intendersi comprensivi delle volumetrie esistenti, costituisce il volume massimo realizzabile subordinatamente al rispetto delle prescrizioni normative vigenti e delle modalità di attuazione sopra indicate.

CAPO 6 - AREE DI SVILUPPO: METE E STRUTTURE DEL TURISMO STORICO - D2**Art. 24 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti**

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto dagli articoli successivi, sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente e delle relative aree pertinenziali, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001, nell'osservanza dei seguenti termini:

- a) sono esclusi gli interventi volti a modificare l'assetto strutturale esistente ed, in particolare, il vano scala - quale elemento connotativo della genesi edilizia del nucleo storico - le quote di imposta dei solai - in quanto correlate alla ripartizione esterna delle aperture - e, comunque, qualsiasi elemento strutturale determinante nella definizione dell'elemento spaziale;
- b) sono escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, compresa la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture e delle relative altane, qualora presenti, al fine di salvaguardare i caratteri figurativi, i materiali, le soluzioni proprie della consuetudine costruttiva locale;
- c) sono da mantenere i tipi di paramento, le partiture architettoniche, gli apparati di decoro, plastici e pittorici, che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre, allo stretto indispensabile, la sostituzione o la ricostituzione di parti o di componenti obsolete;
- d) sono da mantenere le forme, i materiali e le lavorazioni dei serramenti e della loro partitura, degli scuri e delle persiane presenti, dei comignoli, dei componenti in ferro fucinato quali cancellate, inferriate e ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, secondo le indicazioni contenute nella Guida e codice materiali;
- e) la ripresa o il rifacimento dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica, quando presente, devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le tonalità delle terre naturali tipiche della tradizione locale;
- f) il recupero delle facciate dipinte, di rilevante valore figurativo, deve essere condotto secondo i canoni di un restauro conservativo che preveda il consolidamento degli intonaci eventualmente distaccati, la salvaguardia dell'apparato decorativo ancora presente ed una oculata ripresa pittorica dello stesso, nei lembi ove mancanti, attraverso una puntuale riproposizione critica;
- g) il recupero delle facciate con caratteri figurativi, normalmente ricorrenti, deve essere attuato, in modo filologico, attraverso la fedele riproposizione dei motivi di decoro originali, opportunamente rilevati e documentati prima dell'intervento, impiegando idropitture, preferibilmente a base di calce che, comunque, consentano di conseguire, per velature successive, gli effetti di trasparenza in corrispondenza degli sfondati e di plasticità nelle simulazioni architettoniche proprie della tradizione decorativa locale;
- h) gli interventi di manutenzione o di rinnovo della pavimentazione e dei sistemi di raccolta e di defluenza delle acque meteoriche (cunette e chiusini), negli spazi aperti pubblici o privati, sono da attuarsi riproponendo la configurazione originaria, con esclusione di qualsiasi tipo di elementi autobloccanti;
- i) è esclusa l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo

intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;

- l) è esclusa l'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e per ogni edificio multifamiliare, posto in modo tale che non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;
- m) è esclusa l'installazione di antenne per la telefonia mobile tranne che nel Borgo di S. Fruttuoso, per il quale si applica quanto previsto all'art. 22, comma 3 lett n.

2. I limiti di cui sopra sono derogabili solo nel caso in cui ciò risulti motivatamente necessario per ripristinare i caratteri tipologici e tradizionali dell'edificio.

Art. 25 Borgo di San Fruttuoso

1. Gli interventi ammissibili, oltre a quanto previsto all'art. 24, sono individuati nel progetto di recupero paesistico-ambientale elaborato dall'Ente Parco ai sensi della l.r. n. 26 dell'11/09/1992 ed approvato nell'ambito dell'Accordo di programma stipulato in data 6/11/1996 e modificato con D.G.R. n. 207 del 05/02/2010.

2. Il Piano del parco, nell'ambito interessato, conferma i seguenti obiettivi del progetto di recupero paesistico-ambientale:

- a) *“miglioramento dei modi di fruizione (accessibilità dal mare e percorribilità interna) razionalizzando i flussi dei visitatori;*
- b) *riqualificazione complessiva del Borgo e delle attigue superfici agricole sia per gli aspetti di riordino urbanistico-edilizio e tipologico-architettonico sia per quelli di tutela ambientale;*
- c) *sviluppo delle attività tradizionali ed in particolare di quelle agricole nonché di attività ecocompatibili che favoriscano la residenza continuativa e la rivitalizzazione del borgo”.*

Art. 26 Altre mete e strutture del turismo storico

1. La normativa di Piano si articola nel modo seguente:

“Sono ammessi gli interventi di cui alle lettere agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16. Eventuali altri interventi, finalizzati alla razionalizzazione o al potenziamento delle attrezzature di servizio e funzionali al miglioramento dell'offerta turistico-ricettiva, potranno essere proposti mediante specifici strumenti urbanistici attuativi previsti dall'art. 19 della l.r. 12/1995, corredati da un piano aziendale di sviluppo che ne dimostri l'esigenza, nel rispetto della destinazione alberghiera tradizionale per quanto riguarda l'Albergo Portofino Vetta, il Cenobio dei Dogi e l'Albergo Splendido, della attuale destinazione per il covo di Nord Est nell'ambito della proprietà a valle della strada provinciale per Portofino, e di una destinazione polifunzionale turistico-culturale e congressuale per il complesso della Cervara. Gli interventi previsti per il complesso monumentale della Cervara saranno subordinati a uno S.U.A. la cui convenzione disciplinerà anche l'uso pubblico della struttura. L'area di sviluppo di Portofino Vetta comprende due sottozone: Albergo Portofino Vetta, per la quale si applicano le previsioni di cui al presente articolo, e Antenne, per la quale si applicano le previsioni indicate nella scheda di Piano relativa alla specifica area di progetto per la fruizione.”

2. Per il periodo di validità del piano, per ciascun ambito di intervento, può essere approvato un solo strumento urbanistico attuativo, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 12/1995.

3. Il presente Regolamento delinea gli indirizzi per la redazione dei suddetti strumenti urbanistici attuativi, riferendoli ai diversi ambiti di applicazione di seguito riportati.

a) Hotel Splendido:

1. La realizzazione di nuove attrezzature di servizio finalizzate al miglioramento dell'offerta turistico-ricettiva, considerata l'eccezionalità del sito ove sorge l'insediamento, può avvenire senza comportare significative modifiche alla sagoma dei corpi di fabbrica esistenti e prioritariamente mediante il recupero e la ristrutturazione, con possibile cambio di destinazione d'uso, dei manufatti di servizio esistenti. È ammesso l'adeguamento igienico funzionale del piano sottotetto senza modificare l'altezza al colmo e la pendenza delle falde, anche mediante la realizzazione di nuove aperture che non alterino significativamente i caratteri architettonici che identificano l'edificio.

b) Albergo Portofino Vetta:

1. È ammessa la costruzione di attrezzature leggere per la miglior fruizione degli spazi esterni destinati alla ristorazione, al soggiorno nonché idonee attrezzature all'aperto per lo svago e il tempo libero, da realizzarsi nell'area pertinenziale dell'albergo, opportunamente inserite nel contesto paesaggistico-ambientale.
2. Eventuali edificazioni di servizio, finalizzate al miglioramento dell'offerta turistico-ricettiva, nel limite massimo del 5 % del volume esistente, potranno essere realizzate in interrato, su tre lati, con il quarto lato defilato dai principali punti di vista panoramici e mascherato con un'oculata messa a dimora di piante autoctone.
3. È ammessa la realizzazione di parcheggi in interrato nel numero massimo di 1 posto auto per camera nell'area a valle della strada, in sostituzione dell'attuale parcheggio a raso ubicato in prossimità dell'albergo ed inoltre condizionata a pertinenti verifiche di natura geologica e paesistico-ambientale, nonché alla sistemazione dell'area esterna all'albergo ;
4. L'approvazione del relativo S.U.A. è subordinata all'ottemperanza da parte della proprietà agli obblighi assunti nell'ambito della Conferenza dei servizi del 20/03/1991 inerente il Piano particolareggiato per la ristrutturazione del Portofino Kulm.
5. Lo S.U.A. di cui sopra dovrà essere esteso a tutto l'Ambito di pertinenza della Struttura Ricettiva, compreso il viale di accesso carrabile, e la convenzione obbligatoria, prevista dall'art. 19 della l.r. 12/1995, dovrà essere preceduta da un preliminare atto d'obbligo che definisca i rapporti di accessibilità, fruizione e sicurezza con l'Amministrazione Comunale competente.

c) Hotel Cenobio dei Dogi,

1. Lo S.U.A. deve avere come obiettivo quello di elevare gli standard qualitativi dell'intero complesso alberghiero, potenziandone al contempo il valore di immagine e la conseguente capacità di attrazione.
2. A tal fine lo SUA deve prevedere la riqualificazione di tale complesso, ferma restando la destinazione alberghiera tradizionale e nel rispetto dell'art. 37 (Aree urbane-Valori d'Immagine - IU) delle Norme del vigente PTCP, secondo un coerente disegno delle strutture in elevato ed in sotterraneo, degli spazi aperti, delle articolazioni funzionali, delle dotazioni di servizio e di accesso, e ponendo inoltre rimedio alle situazioni di degrado o comunque non all'altezza di un contesto di prestigio, anche mediante la

demolizione dei manufatti incongrui presenti nell'area e la loro ricostruzione nel contesto degli interventi di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Ai fini sopra indicati, lo S.U.A. può prevedere un incremento della ricettività alberghiera tradizionale e delle relative attrezzature funzionali e di servizio, a condizione che i nuovi volumi siano adeguatamente composti nel rispetto dei caratteri dominanti del complesso, con limitazione al minimo indispensabile delle porzioni di prospetto a vista e con l'individuazione di elementi di attenuazione dell'impatto visivo specificamente progettati mediante il ricorso diffuso a piantumazioni con funzioni di barriera e mascheramento.
4. La realizzazione di nuovi volumi fuori terra rispetto al profilo preesistente è ammessa a condizione che si tratti del recupero della volumetria di edifici legittimamente esistenti, in quanto dotati di titolo abilitativo, che vengono in tutto o in parte demoliti per conseguire gli obiettivi di riqualificazione sopra specificati, mentre la realizzazione di nuove volumetrie interrato deve essere limitata alle dotazioni funzionali e di servizio del complesso alberghiero, nei termini specificati al successivo comma 5.
5. Particolare rilievo deve essere posto nella progettazione dello S.U.A. per quanto concerne la previsione di ricomposizione morfologica delle superfici interessate dagli interventi di modifica, garantendone, nel caso di realizzazione di nuovi volumi interrati, la compatibilità con i caratteri geologici e vegetazionali presenti, la corretta regimazione e circolazione idrica superficiale e nel sottosuolo. Devono inoltre essere ridotte al minimo le superfici libere pavimentate con sistemi non permeabili, ed essere previsto l'impiego delle migliori tecnologie per la riduzione dei consumi di energia, prevedendo l'obbligo della realizzazione di nuove costruzioni con classe di consumo energetico di tipo "A", e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con modalità di integrazione architettonica, anche in deroga a quanto previsto all'art. 24 comma 1, lettera i), compatibili con il contesto paesaggistico.
6. Lo SUA, di approvazione regionale, deve comprendere tutto l'ambito dell'Hotel Cenobio dei Dogi classificato come Area di Sviluppo D2 nelle tavole di Piano nonché eventuali porzioni limitrofe a detto ambito D2 qualora necessarie per il conseguimento di standard urbanistici. Gli interventi di nuova edificazione, fuori terra ed in sottosuolo, devono essere collocati nell'area pianeggiante antistante le attuali strutture alberghiere e nella fascia collinare immediatamente a ridosso.
7. Lo studio redatto ai fini della necessaria valutazione di incidenza degli effetti derivanti sul SIC IT1632603 "Parco di Portofino" dalla realizzazione del progetto dovrà, in particolare, indicare le cautele e le mitigazioni che saranno adottate nelle fasi di cantiere. Per quanto riguarda gli interventi di tipo vegetazionale, si fa riferimento a quanto previsto nel relativo Regolamento.
8. E' ammessa la realizzazione di eventuali edificazioni nel sottosuolo finalizzate a migliorare l'offerta per il turismo congressuale e implementare le attrezzature dedicate allo svago e al tempo libero, condizionata a pertinenti verifiche di natura geologica e paesistico ambientale.
9. È ammessa la realizzazione di parcheggi in interrato, condizionata a pertinenti verifiche di natura geologica e paesistico-ambientale.
10. Le proposte progettuali relative agli interventi sopraindicati dovranno risultare compatibili con il vincolo monumentale insistente sul complesso.

d) Complesso Monumentale della Cervara.

1. Le parti di manufatto in stato di rudere sono recuperabili con un progetto di ricomposizione coerente al rispetto del vincolo monumentale.

2. Al fine di valorizzare l'uso degli ambienti monumentali esistenti, nel caso in cui le strutture di servizio quali cucine, depositi, locali caldaie, ecc. siano attualmente ospitate in spazi inadatti in relazione alla salvaguardia delle caratteristiche monumentali esistenti o ai requisiti igienico – funzionali richiesti, è ammissibile verificarne la rilocalizzazione in nuovi spazi o volumi alternativi
3. E' ammessa la realizzazione di di una o due serre in ferro e vetro, per una superficie massima complessiva di 60 mq, funzionali alla manutenzione del giardino, nonché la realizzazione di attrezzature per lo svago e il tempo libero nell'area retrostante il complesso monumentale.
4. E' ammessa la realizzazione di parcheggio interrato, le cui dimensioni, individuate sulla base delle modalità costruttive e del sito proposto, verranno esaminate in sede di valutazione del relativo S.U.A.
5. Gli interventi di cui sopra sono subordinati alle necessarie verifiche di natura geologica e paesistico ambientale nonché alla compatibilità della proposta progettuale con il vincolo monumentale insistente sull'intero complesso e sulle aree di pertinenza.

e) Covo di Nord Est

1. La riqualificazione del complesso può essere realizzata, subordinatamente alla demolizione delle opere realizzate abusivamente, nell'ambito di un piano di intervento finalizzato alla riqualificazione strutturale e figurativa, anche mediante un limitato aumento volumetrico, da esaminarsi in sede di valutazione del relativo S.U.A. e compatibile con la valenza paesaggistica del sito.

4. Le eventuali richieste di nuova edificazione per attività di servizio e per parcheggio di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 3 sono subordinate, come dalla norma del Piano del Parco, alla presentazione di un piano aziendale che evidenzia, fra l'altro, l'interesse pubblico dell'iniziativa, nonché alla stipula di apposita convenzione con il Comune, sancendo il vincolo di destinazione d'uso dell'intero edificio per almeno 20 anni, e con l'Ente Parco, precisando gli obblighi del proponente nei confronti degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del Parco.

CAPO 7 - ALTRI INTERVENTI AMMESSI

Art. 27 Realizzazione di box pertinenziali interrati

1. La normativa di piano, all'art. 14, comma 1, lett. a), consente:
“La realizzazione di box pertinenziali limitatamente alle aree C.2.1., C.2.2., D.1. Paraggi, D.1. Portofino, D.1. San Rocco, dopo l'approvazione del regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio e nel rispetto dei limiti e delle cautele previste dal pertinente Piano di Bacino di cui alla legge 183/1989, solo in interrato, per gli edifici del parco accessibili veicolarmene e nel limite massimo di 1 posto auto per unità abitativa e comunque per una superficie massima di mq 14 per singolo box. Nel caso di unità abitative con superficie lorda superiore a 250 mq è possibile realizzare un massimo di due posti auto per un totale di 28 mq di superficie, comprensivi delle eventuali superfici già in dotazione per questo scopo. Le opere potranno essere realizzate nel rispetto della morfologia del terreno esistente e particolare cura dovrà essere posta nel ripristino del profilo originario e nella sistemazione dei luoghi. Il regolamento, previa un'adeguata indagine territoriale ed una dettagliata documentazione conoscitiva condotta con le tecniche di archeologia ambientale, si dovrà far carico di individuare gli interventi ammissibili, i quali potranno essere

inferiori ai limiti massimi stabiliti dalla norma. Il regolamento dovrà prevedere in particolare:

1. *la realizzazione delle murature a vista in pietra locale a spacco, adeguatamente raccordata con le sistemazioni esistenti, prevedendo finiture e opere accessorie ispirate alle tipologie tradizionali;*
2. *la messa in opera di almeno 40 cm di terreno vegetale sul solaio di copertura su cui piantare idonee essenze locali.*
3. *un'altezza massima utile del locale pari a 2,20 m*
4. *la realizzazione della porta in accesso in materiale ligneo;*
5. *la dotazione di un'unica apertura di accesso qualora siano realizzati box multipli a servizio di più unità abitative, nel qual caso la superficie massima di ogni singolo box potrà essere incrementata del 30%;*

2. Fatta salva la normativa di Piano sopra richiamata e previa verifica di sostenibilità paesistico-ambientale dei relativi progetti attuativi, nei siti individuati nell'allegato F è consentito realizzare box multipli pertinenziali con le seguenti prescrizioni:

- a) è ammessa la realizzazione di locali multipli, in interrato, di altezza massima utile pari a m 2,20, con scavo a cielo aperto nelle situazioni orografiche puntualmente contrassegnate nell'elaborato planimetrico (Allegato F), prevedendo il ripristino rigoroso del profilo di campagna primitivo mediante riporto di terra vegetale, di spessore non inferiore a m 1 e successivo inerbimento e messa a dimora di piante autoctone;
- b) è ammessa la realizzazione di locali multipli in interrato, di altezza massima utile pari a m 2,20, con scavo in galleria nelle situazioni orografiche puntualmente contrassegnate nell'elaborato planimetrico (Allegato F), provvedendo a mantenere inalterato il profilo di campagna e la copertura vegetale del suolo;
- c) qualora lo scavo da eseguire comporti la rimozione di preesistenti muri a secco di fascia, questi devono essere successivamente ricostituiti, in pietrame a spacco con reimpiego del materiale lapideo, opportunamente recuperato in corso d'opera; nei locali interrati di tipo multiplo sono consentiti solo due accessi destinati, rispettivamente, all'ingresso ed all'uscita che saranno caratterizzati da una larghezza non superiore a m 2,20; questi devono risultare arretrati rispetto al muro di contenimento esterno, o al piede della scarpata naturale, di almeno m 3. Le porte sono da realizzarsi in doghe di legno riquadrate, ripartite in due ante secondo i modelli tradizionali;
- d) le murature a vista e le riquadrature delle porte devono essere realizzate in pietra locale, a spacco, armonicamente raccordate con i manufatti e le sistemazioni preesistenti e, comunque, in piena assonanza con le tipologie costruttive localmente consolidate;
- e) nei locali multipli, gli spazi e le aree di manovra per l'accesso ai singoli box, aggiuntive rispetto alle superfici indicate al comma 1, dovranno essere contenute entro le dimensioni minime previste dalla normativa vigente.

Art. 28 Impianti pubblici sportivi

1. La normativa di piano, all'art. 14, comma 1, lett. b), consente nell'area parco:
“la manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale degli impianti pubblici sportivi esistenti, anche attraverso la realizzazione di idonee attrezzature e locali di servizio da realizzarsi preferibilmente in interrato e comunque garantendo il corretto inserimento paesaggistico e ambientale”.

Art. 28 bis Area Edificio ex Istituto Barsanti in Comune di Camogli

1. L'edificio, di proprietà del Comune di Camogli, ospita, per una parte dei locali disponibili, l'Istituto Professionale Alberghiero "Marco Polo", e per la residua parte risulta parzialmente utilizzato dal Comune quale magazzino. Trattasi di un edificio in linea, di consistenti dimensioni, realizzato nel decennio 1960-1970, con tipologia contemporanea, struttura in cemento armato, con quattro piani fuori terra.

2. L'edificio risulta accessibile carrabilmente attraverso una piccola rampa in derivazione dalla via dei Cipressi, e risulta entrostante un ambito in declivio, parzialmente terrazzato a fasce, che in parte è tutt'ora di privata proprietà. L'area a monte dell'edificio, cosiddetta area del Castellaro, è di interesse archeologico, come tale soggetta alle norme di tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

3. Il Comune di Camogli, proprietario dell'immobile, in ragione della complessiva idoneità dell'ubicazione e delle sue originarie caratteristiche compositive, intende destinare l'intero complesso, con una previsione di ampliamento volumetrico (per un massimo del 20% della preesistenza) a sede principale delle scuole dell'obbligo pubbliche, ed in effetti l'edificio, per conformazione e accessibilità, si presta a essere utilizzato come struttura scolastica, nell'ambito di un progetto unitario che preveda contestualmente ad una corretta modalità di incremento del volume, la compiuta sistemazione del terreno circostante e il miglioramento della rampa carrabile di accesso, in termini compatibili con i caratteri d'immagine del versante del Castellaro e funzionali alla destinazione d'uso del fabbricato con particolare riferimento alla definizione della sua accessibilità veicolare.

4. Dovrà essere predisposto un progetto unitario dall'Amministrazione Comunale, prevedente il pieno conseguimento degli obiettivi sopra descritti, da approvarsi d'intesa con l'Ente Parco, anche con particolare riferimento alle sistemazioni della viabilità d'intorno.

5. L'area è di interesse pubblico, costituente standard urbanistico di livello comunale ai sensi del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444, con destinazione servizi per l'istruzione pubblica.

Art. 29 Impianti tecnici

1. La normativa di piano, all'art. 14, comma 1, lett. c), consente nell'area parco:

"la realizzazione in interrato di impianti tecnici di interesse pubblico nonché la realizzazione di cisterne secondo le modalità tecniche previste dall'art. 9, comma 3, lett. f del piano del parco".

2. E' altresì ammesso l'interramento di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza ad uso pubblico e privato, con l'esclusione delle aree ricadenti nella Riserva Integrale, prevedendo idoneo ripristino superficiale.

Art. 30 Opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico

1. La normativa di piano, all'art. 14, comma 1, lett. d), consente nell'area parco:

"la realizzazione di opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico, attuate preferenzialmente mediante l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica".

2. Le modalità tecniche realizzazione dei suddetti interventi sono indicate nel regolamento degli interventi sulla vegetazione e indicate nella guida e codice dei materiali.

Art. 31 Attrezzature per la balneazione sugli arenili

1. La normativa di piano, all'art. 14, comma 1, lett. e), consente:

“l'installazione stagionale di attrezzature per la balneazione sugli arenili presenti nelle zone di Piano C1, C2, D1 e D2”.

2. Le modalità di realizzazione dei suddetti interventi sono disciplinate nel regolamento dei litorali e delle attrezzature per la balneazione.

Art. 32 Piscine temporanee

1. La normativa di piano, all'art. 14, comma 1, lett. f), consente:

“l'installazione stagionale di piscine di modeste dimensioni per un volume massimo lordo pari a mc 25, esclusivamente nelle aree pertinenziali degli edifici ad uso abitativo”.

1 bis. Le piscine di volume sino a 5 mc con superficie sino a 5 mq possono essere installate stagionalmente senza necessità di nullaosta dell'Ente Parco, ferme restando le medesime condizioni specificate nel successivo comma 2 e nel limite massimo di una per unità immobiliare abitativa.

2. Le attrezzature di dimensione compresa tra 5 e 25 mc possono essere installate, senza effettuare scavi e movimenti terra, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 ottobre, in aree funzionalmente pertinenziali all'edificio e a condizione che non risultino visibili dai percorsi pubblici e dai punti di belvedere. Eventuali basi di appoggio sul terreno possono essere realizzate esclusivamente in legno per una superficie non superiore al doppio della superficie della piscina stessa, da rimuoversi contestualmente ad essa. Dovranno in ogni caso evitarsi altre strutture o attrezzature di servizio quali impalcati, artificiosi raccordi con il terreno, spogliatoi.

Art. 33 Attrezzature di telerilevamento degli incendi boschivi

1. Il progetto di riammodernamento, già programmato da parte della Regione Liguria, del sistema di telerilevamento degli incendi boschivi “Alenia SR10” dovrà essere elaborato d'intesa con l'Ente Parco e dovrà prevedere altresì interventi di recupero e di riqualificazione dell'intero complesso degli impianti esistenti.

Eventuali strutture non più utilizzate dovranno essere rimosse e i relativi siti rinaturalizzati, a carico dell'ente gestore entro due anni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

33 bis Insegne e cartelli pubblicitari

1. Nel territorio del Parco è vietata l'installazione di cartelli pubblicitari come disposto dall'art. 13, comma 1, lett. I) delle Norme di attuazione del Piano del Parco.
2. E' ammessa l'installazione di insegne per la segnalazione di esercizi commerciali o pubblici, correttamente inserite nel contesto paesitico-ambientale di riferimento, nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi. Eventuali altre localizzazioni dovranno essere concordate con l'Ente parco. In questi casi l'installazione potrà essere subordinata alla stipula di apposita convenzione.

Art. 33 ter Aree verdi di proprietà comunale

1. Nelle fasce C2, D1, D2, è ammesso l'adeguamento e il recupero all'uso pubblico delle aree verdi di proprietà comunale, dei relativi percorsi e delle aree attrezzate per la sosta e la fruizione.

TITOLO IV - ATTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE

Art. 34 Snellimento delle procedure amministrative

1. Per la realizzazione degli interventi di carattere manutentorio-conservativo, concernenti rispettivamente le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e le opere interne di singole unità immobiliari che:
 - non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti
 - non rechino pregiudizio alla statica degli immobili
 - non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici
 - non comportino aumenti di volume e di superficie
 - nel caso di opere interne, non incidano sulle strutture principali e sulle caratteristiche tipologiche dell'edificio
 - non comportino cambi di destinazione d'uso, quale legittimamente risultante alla data di adozione del Piano (5 novembre 2001).

Qualora si intenda procedere presentando al Comune denuncia di inizio attività (D.I.A.) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la procedura di rilascio del nulla-osta di cui all'art. 21 della legge regionale 12/1995 può essere sostituita presentando anche all'Ente Parco l'analoga documentazione prevista a corredo della denuncia di inizio attività (D.I.A.) da inoltrare al Comune.

2. Nella relazione tecnica, da allegare alla suddetta D.I.A., dovrà essere asseverata la conformità degli interventi proposti con le norme del Piano del Parco e dei relativi regolamenti e allegati ed in particolare alla Guida dei codici e dei materiali, nonché la legittimità urbanistico-edilizia dello stato attuale rappresentato negli elaborati di progetto.
3. La copia della D.I.A. presentata all'Ente parco, secondo le modalità indicate ai commi precedenti, dovrà essere allegata alla D.I.A. inoltrata al Comune e la stessa prenderà efficacia qualora l'Ente parco, entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione, non notifichi al Comune e all'interessato eventuali difformità delle opere in progetto con le norme vigenti nel territorio del parco o l'insussistenza delle condizioni previste per il ricorso alla procedura semplificata.
4. Alla D.I.A. presentata all'Ente parco dovrà essere allegata copia dell'attestazione del versamento dei diritti tariffari di cui all'art. 35, comma 6.

Art. 35 Interventi soggetti a rilascio di nulla-osta

1. La realizzazione degli interventi non compresi nell'articolo precedente e ammessi dal presente Regolamento e dal Piano del Parco è subordinata al rilascio del nulla-osta secondo le modalità previste dell'art. 21 della l.r. 12/1995 e dal vigente statuto dell'Ente parco.

A tal fine il proprietario o l'avente titolo deve inoltrare idonea richiesta in bollo corredata dalla seguente documentazione:

- a) 1 copia di idonea ed esaustiva documentazione fotografica;
- b) 3 copie della relazione tecnica;
- c) 3 copie degli idonei elaborati grafici dai quali si possa desumere in maniera certa l'intervento proposto, attraverso la rappresentazione dello stato attuale, di progetto e di raffronto, compreso l'inquadramento territoriale dell'intervento;
- d) 1 copia dell'idonea documentazione comprovante la legittimità dello stato attuale;
- e) copia dell'attestazione del versamento dei diritti tariffari di cui al successivo comma 6.

2. Al fine dell'istruttoria finalizzata al rilascio del nulla osta relativo alla realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001, tutte le richieste presentate, per la prima volta a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere corredate da uno studio cognitivo esteso all'intero manufatto e all'area pertinenziale di proprietà oggetto di intervento che ne illustri i caratteri tipologici, morfologici e strutturali, consentendo di stabilirne l'epoca di costruzione e di evidenziarne la qualità edilizia o il pregio architettonico, nonché la legittimità dell'attuale consistenza del fabbricato e degli annessi.

3. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'esecuzione dei lavori (interventi temporanei di cantiere) e ogni altra opera a carattere temporaneo, previste dal Piano e dal presente Regolamento, è necessario inoltrare idonea comunicazione indicando la data di inizio e fine lavori, corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica ed elaborato grafico esaustivo delle opere in progetto.

L'Ente parco richiede entro 15 giorni il deposito di una cauzione, anche mediante idonea fideiussione, per un importo compreso tra 5.000 e 50.000 €, in funzione dell'entità delle opere e del relativo impatto ambientale, prescrivendo eventualmente particolari modalità esecutive.

4. Il rilascio del nullaosta di cui al presente articolo può avvenire nell'ambito di una Conferenza dei servizi che il Comune indice in attuazione delle previsioni legislative di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380.

5. L'installazione delle piscine stagionali di cui all'art. 32 è subordinata al deposito di una cauzione da restituirsi a fine stagione e ad avvenuta rimozione dell'attrezzatura, il cui importo verrà stabilito ogni anno con delibera di Consiglio dell'Ente parco.

6. L'Ente Parco, mediante apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 12/1995, determina i casi e l'entità dei diritti tariffari da esigere al fine del rilascio del nullaosta, della valutazione di incidenza o degli altri titoli abilitativi, se ed in quanto previsti. Sono comunque esclusi dal pagamento di tali diritti tariffari gli interventi di manutenzione del fondo agrario per le attività agricole in area C1 realizzate dai conduttori agricoli. In caso di nullaosta rilasciato in via di sanatoria, ferme restando le sanzioni dovute, l'importo è stabilito in misura quintupla di quello ordinariamente previsto.

DECRETO DEL RESPONSABILE CENTRO OPERATIVO REGIONALE ANTINCENDIO

Dichiarazione dello "Stato di grave pericolosità" per gli incendi boschivi nelle province di Savona, Genova e La Spezia.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO OPERATIVO

VISTA la Legge Regionale 22.01.1999 n° 4 - art. 42 comma 1);

CONSIDERATO che, sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Uffici periferici del Corpo Forestale dello Stato e delle attuali condizioni climatiche di secchezza del terreno e della vegetazione erbacea, rendono possibile e grave l'insorgere di incendi boschivi;

VISTI i recenti incendi boschivi;

DECRETA

lo stato di grave pericolosità sul territorio delle province di Savona, Genova e La Spezia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R. n° 4/99 (legge forestale regionale).

La presente comunicazione sarà resa nota alle popolazioni residenti nelle province di Savona, Genova e La Spezia tramite i mezzi di comunicazione (stampa, radio e televisione).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE

Primo Dir. Renzo Morolla

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

28.06.2011

N. 3869

CI07693 - Concessione idraulica per L.E.A. BT 0,4 KV alimentazione utenza privata - attraversamento campata unica lungh. 33,00 m - t. Graveglia - loc. Casaretti (Ne). Concessionario: Enel Distribuzione S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Reti Piemonte-Liguria - Casella Postale 109 - Via Alfieri, 10 - Torino, l'uso del bene demaniale (m 37,00 in attraversamento del torrente t. Graveglia), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2019.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per la costruzione, il mantenimento e l'uso di: (CI07693) L.E.A. BT 0,4 KV alimentazione utenza privata - attraversamento campata unica lungh. 33,00 m. - t. Graveglia - loc. Casaretti (NE') - Conc.: Enel Distribuzione S.p.A. - scadenza concessione: 31.12.2019 si è stabilito il canone annuale di euro 4,48 (quattro/48 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2011 fino al 31.12.2019, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "(CI07693) L.E.A. BT 0,4 KV alimentazione utenza privata - attraversamento campata unica lungh. 33,00 m. - t. Graveglia - loc. Casaretti (NE') - Conc.: Enel Distribuzione S.p.A. - Scadenza Concessione: 31.12.2019" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione 3, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

29.06.2011

N. 3932

CI07131 - Concessione idraulica per realizzazione ponte a campana unica - rio senza nome - loc. Passionata - Masone. Concessionario: Cattaneo Adorno Giacomo.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Sig. Cattaneo Adorno Giacomo nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 03.10.1952, l'uso del bene demaniale (ponte in attraversamento del torrente rio senza nome), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 46, Foglio 28, in Comune di Masone, costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.09.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per l'uso di Rich.: Cattaneo Adorno Giacomo - realizzazione ponte a campana unica - rio senza nome - loc. Passionata - Masone - collegata a CP01089 (EX DD01123) si è stabilito il canone annuale di euro 197,42 (centonovantasette/42) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "Rich.: Cattaneo Adorno Giacomo - realizzazione ponte a campana unica - rio senza nome - loc. Passionata - Masone - collegata a CP01089 (EX DD01123) " sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza. L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

29.06.2011

N. 3933

CG02152 - Concessione per mq 79 di greto ad uso copertura - Fosso Pozzacqua - loc. Nervi - Genova. Concessionario: Manzella Guido.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Sig. Manzella Guido nato a Cammarata (AG) il 30.03.1959, l'uso del bene demaniale (in sponda/attraversamento del torrente R. Della Pozzacqua), in prossimità dei terreni identificati dai map-pali 810, Foglio 2 Sezione H in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.07.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di mantenimento di tombinatura e sfruttamento di mq 79 ad uso copertura e sfruttamento area - fosso pozzacqua - loc. Nervi - Genova si è stabilito il canone annuale di euro 197,42 (centonovantasette/42) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "Mantenimento di tombinatura e sfruttamento di mq 79 ad uso copertura e sfruttamento area - fosso Pozzacqua - loc. Nervi - Genova " sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

La presente Autorizzazione ha valore solo per l'occupazione delle aree interessate alla realizzazione delle opere ed avrà validità soltanto dopo la firma del Disciplinare di concessione da parte del Dirigente della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino - Servizio Controllo e Gestione del Territorio la cui copia dovrà essere allegata alla presente e tenuta a disposizione per eventuali controlli sul luogo di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

01.07.2011**N. 3969**

**CI07690 - Concessione idraulica per ponte ad uso privato - t. Chiaravagna - loc. Sestri Ponente-
Comune di Genova. Concessionario: Finmeccanica Group Real Estate S.p.A.**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Finmeccanica Group Real Estate S.p.A. - P.zza Montegrappa 4 - Roma, l'uso del bene demaniale (attraversamento del torrente Chiaravagna), in prossimità del terreno identificato dal mappale 385, Foglio 82 Sezione C in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.07.2011 fino al 31.12.2019. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di ponte uso privato si è stabilito il canone annuale di euro 638,46 (seicentotrentotto/46) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per l'esecuzione di "Ponte uso privato" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 18 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

18.07.2011**N. 4098**

CI02819 - Concessione idraulica per la costruzione, il mantenimento e l'uso di una passerella carrabile in c.a. a luce unica, in sostituzione del corrispondente guado carrabile sommersibile, sul rio Rumaro, in località Montegrosso di Sciarborasca, nel Comune di Cogoleto. Richiedente: Porcile Francesco e Cafferata Iljana.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Ai Sigg. Porcile Francesco e Cafferata Iliana - Via Montegrosso, 2 - loc. Sciarborasca - Cogoleto , l'uso del bene demaniale (m2 44,00 in attraversamento del torrente rio Rumaro), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2019.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per la costruzione, il mantenimento e l'uso di: (CI02819) passerella carrabile in c.a. a luce unica (dim. 11,00x4,00 m. - sup. 44 m2) in sostituzione del corrispondente guado carrabile sommergibile in c.a. (dim. 3,00x2,50 m.) con 5 luci deflusso dn600 - Rio Rumaro - loc. Montegrosso di Sciarborasca (Cogoleto) - Conc.: Porcile Francesco e Cafferata Iliana - Scadenza Concessione: 31.12.2019, si è stabilito il canone annuale di euro 197,42 (centonovantasette/42 centesimi), da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2012 fino al 31.12.2019, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "(CI02819) passerella carrabile in c.a. a luce unica (dim. 11,00x4,00 m. - sup. 44 m2) in sostituzione del corrispondente guado carrabile sommergibile in c.a. (dim. 3,00x2,50 m.) con 5 luci deflusso dn600 - rio Rumaro - loc. Montegrosso di Sciarborasca (Cogoleto) - Conc.: Porcile Francesco e Cafferata Iliana - Scadenza Concessione: 31.12.2019" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione 3, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

08.07.2011

N. 4099

Rettifica oggetto atto n. 3825 del 11.08.2008 da "CI02897 - CI02819 - Concessione idraulica per guado carrabile e sommergibile" a "CI02897 - Concessione idraulica per guado carrabile e sommergibile".

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

La modifica dell'oggetto del precedente atto n. 3825/2008 citato in premessa. Il canone annuale per il mantenimento e l'uso del bene demaniale (guado carrabile e sommergibile in c.a. (lung. 1,40 m largh. 3,1 m) con 5 luci di deflusso DN600 in attraversamento del torrente Fosso del Luego (affluente del torrente Rumaro) in località Casa del Luego di Sciarborasca nel Comune di Cogoleto in attraversamento del torrente Fosso del Luego (affluente del torrente Rumaro)), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013, non viene modificato;

CONCEDE

Ai Sigg. Porcile Francesco e Cafferata Iliana - Via Montegrosso, 2 - loc. Sciarborasca - Cogoleto, il mantenimento e l'uso del bene demaniale: (CI02897) guado carrabile sommergibile in c.a. (dim. 1,40x3,10 m.) con 5 luci deflusso dn600 - fosso del Luego - Loc. Montegrosso di Sciarborasca (Cogoleto) - Conc.: Porcile Francesco e Cafferata Iliana - Scadenza Concessione: 31.12.2013 (m 1,40x3,10 in attraversamento del torrente fosso del Luego), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013.

Per la costruzione, il mantenimento e l'uso di: (CI02897) guado carrabile sommergibile in c.a. (dim. 1,40x3,10 m.) con 5 luci deflusso dn600 - fosso del Luego - loc. Montegrosso di Sciarborasca (Cogoleto) - Conc.: Porcile Francesco e Cafferata Iliana - Scadenza Concessione: 31.12.2013, si è stabilito il canone annuale di euro 98,72 (novantotto/72 centesimi), da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2012 fino al 31.12.2013, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione firmato in data 11.06.2008 dai Sigg. Porcile Francesco e Cafferata Iliana - Via Montegrosso, 2 - loc. Sciarborasca - Cogoleto ed il Foglio di Norme Tecniche del 10.07.2008.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

08.07.2011

N. 4100

CI07745 - Concessione idraulica per tubazione dn125 (PE) in camicia dn200 (acciaio) acquedotto comunale in attraversamento aereo trasversale a campata unica lung. 9,50 m. - rio Fuea - loc. Prelo (Savignone. Richiedente: Comune di Savignone - Ente Gestore: Mediterranea delle Acque S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

al Comune di Savignone - Via Garibaldi, 2 - 16010 Savignone (GE), in affidamento alla Società alla Soc. Mediterranea Acque S.p.A. - Idrica - Via SS Giacomo e Filippo, 7 - Genova, l'uso del bene demaniale (m. 9,50 in attraversamento del torrente R. Fuea (o Rio Cavageo), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2029.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per la costruzione, il mantenimento e l'uso di: (CI07745) rete idrica - tubazione DN125 (PE) in cami-

cia DN200 (acciaio) acquedotto comunale in attraversamento aereo trasversale a campata unica lungh. 9,50 m. - rio Fuea - loc. Prelo (Savignone) - Concessionario: Comune di Savignone - Ente Gestore: Mediterranea delle Acque S.p.A.. - Scadenza Concessione: 31.12.2029, si è stabilito il canone annuale di euro 197,42 (cento novantasette/42 centesimi), da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2012 fino al 31.12.2029, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione, il mantenimento e l'uso di una: "(CI07745) rete idrica - tubazione dn125 (pe) in camicia dn200 (acciaio) acquedotto comunale in attraversamento aereo trasversale a campata unica lungh. 9,50 m. - rio Fuea - loc. Prelo (Savignone) - Concessionario: Comune di Savignone - Ente Gestore: Mediterranea delle Acque S.p.A. - Scadenza Concessione: 31.12.2029" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione 3, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

14.07.2011

N. 4163

CI07747 - CI07762 - Concessioni idrauliche per n. 2 attraversamenti di rete nera, con condotta dn160 (PVC) lungh. 7,50 m. - attr. valle e DN160 (PVC) lungh. 4,40 m. - attr. monte, sul rio Cò Villa, in località Cà De Drin, a San Maurizio dei Monti, nel Comune di Rapallo. Richiedente: Comune di Rapallo Ente Gestore: Idro-Tigullio S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Comune di Rapallo - Piazza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE), in affidamento alla società alla soc. Idro Tigullio S.p.A. - P.zza Milano, 6 - Chiavari, l'uso del bene demaniale (in attraversamento del torrente R. Cò Villa), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2029.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per la costruzione, il mantenimento e l'uso di: (CI07747) rete nera - condotta dn160 (pvc) lungh. 7,60

m. interrata piano stradale del ponte progr. Km 9+920 sp n. 58 della Crocetta - attr. di valle - loc. Ca' de Drin di San Maurizio dei Monti (Rapallo) - Concessionario: Comune di Rapallo - Ente Gestore: Idrotigullio S.p.A. - Scadenza Concessione: 31.12.2029,(CI07762) rete nera - condotta DN160 (pvc) lungh. 4,40 m. interrata piano stradale del ponte progr. Km 9+640 SP n. 58 della Crocetta - attr. di monte - loc. Ca' de Drin di San Maurizio dei Monti (Rapallo) - Concessionario: Comune di Rapallo - Ente Gestore: Idrotigullio S.p.A. -Scadenza Concessione: 31.12.2029, si è stabilito il canone annuale di euro 394,84 (trecentonovantaquattro/84 centesimi), da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2012 fino al 31.12.2029, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

OGGETTO CONCESSIONE	CANONE	DEP. CAUZ.
CI07747 RETE NERA - CONDOTTA DN160 (PVC) LUNGH. 7,60 M – ATTR. VALLE	197,42	197,42
CI07762 RETE NERA - CONDOTTA DN160 (PVC) LUNGH. 4,40 M – ATTR. MONTE	197,42	197,42
TOTALE	394,84	394,84

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione, il mantenimento e l'uso di una: "(CI07747) rete nera - condotta DN160 (PVC) lungh. 7,60 m. interrata piano stradale del ponte progr. km 9+920 SP n. 58 della Crocetta - attr. di valle - loc. Ca' de Drin di San Maurizio dei Monti (Rapallo) - Concessionario: Comune di Rapallo - Ente Gestore: Idrotigullio S.p.A. - Scadenza Concessione: 31.12.2029, (CI07762) rete nera - condotta DN160 (PVC) lungh. 4,40 m. interrata piano stradale del ponte progr. km 9+640 SP n. 58 della crocetta - attr. di monte - loc. Ca' de Drin di San Maurizio dei Monti (Rapallo) - Concessionario: Comune di Rapallo - Ente Gestore: Idrotigullio S.p.A. - Scadenza Concessione: 31.12.2029" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione 3, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

18.07.2011

N. 4211

CI07179 - Concessione condotta gas DN 400 (PE) lungh. 410,10 m (tratto 1: 27,70 m; tratto 2: 138,70 m) interrata nel piano strada in subalveo long. ex greto t. Polcevera per rinnovamento rete - t. Polcevera - loc. Bolzaneto - via al Sant. di N.S. della Guardia (Genova) - CI07202, concessione 3 condotte gas DN200 (PE) mp lungh. 5,30 m interrate piano strada in attrav. trasv. scatolare dim. 5,30x0,90 m - rio senza nome (affl. dx t. Polcevera) - loc. Bolzaneto - Via al Sant. di N.S. della Guardia (Genova), entrambe assentite ad Iren Acqua Gas S.p.a. autorizzazione lavori per variante progettuale e modifica atto n. 4022/2009.

IL DIRIGENTE

omissis

ASSENTE

alla variante in corso d'opera che:

- incide marginalmente sull'estensione del bene oggetto della concessione,
- non varia lo scopo e la durata della concessione,
- non modifica sostanzialmente la natura e dimensione delle opere e sugli interventi da eseguire,
- modifica il canone demaniale.

CONCEDE

Alla Soc. Iren Acqua Gas S.p.A. - Via S.S. Giacomo e Filippo, 7 - Genova, l'uso del bene demaniale (m 5,30 (DN200); 166,40 (DN400) in sponda e attraversamento del torrente Rio Senza Nome - Polcevera), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2017.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per la costruzione, il mantenimento e l'uso di: (CI07179) rete gas - condotta gas dn 400 (PE) lung. 410,10 m (tratto 1: 27,70 m; tratto 2: 138,70 m) interrata nel piano strada in subalveo long. ex greto t. Polcevera per rinnovamento rete - t. Polcevera - loc. Bolzaneto - Via al Sant. di N.S. della Guardia (Genova) - concessionario: Iren Acqua Gas S.p.a. --- Scadenza concessione: 31.12.2017 - collegata a CI07202, (CI07202) rete gas - 3 condotte gas DN200 (PE) mp lung. 5,30 m interrate piano strada in attrav. trasv. scatolare dim. 5,30x0,90 m - rio senza nome (affl. dx t. Polcevera) - loc. Bolzaneto - Via al Sant. di N.S. della Guardia (Genova) - Concessionario: Iren Acqua Gas S.p.a. --- Scadenza concessione: 31.12.2017 - collegata a CI07179 si è stabilito il canone annuale di euro 1.064,48 (mille sessanta quattro/48 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2012 fino al 31.12.2017, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

OGGETTO CONCESSIONE	CANONE	DEP. CAUZ.
CI07179 CONDOTTA GAS METANO DN400 (PE) MP LUNGH. 410,10 M DI CUI 166,40 M IN AREA DEMANIALE	353,78	686,60
CI07202 3 CONDOTTE GAS METANO DN200 (PE) MP LUNGH. 5,30 M IN ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE SCATOLARE TOMBINATURA	710,70	1.421,40
TOTALE	1.064,48	2.108,00

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

INTEGRA E SOSTITUISCE

l'Atto Dirigenziale n. 4022 del 03.07.2009 prot. n. 0078997/2009, relativo alla concessione demaniale n. CI07179-CI07202 per "CI07202 - Concessione per percorrenza del greto del torrente Polcevera con condotta gas DN400 PE in Via al Santuario della Guardia - loc. Bolzaneto - Genova; CI07179 - concessione per posa condotta gas DN400 PE in guaina DN500 acciaio in attraversamento trasversale - rio senza nome - Via al S. N.S. della Guardia, 20 - loc. Bolzaneto - Genova" in sponda/attraversamento del torrente rio senza nome - Polcevera";

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per le sole parti di variante di cui alla pratica "(CI07202) Rete Gas - 3 condotte gas DN200 (PE) MP lungH. 5,30 m interrate piano strada in attrav.

trav. scatolare DIM. 5,30x0,90 M - rio senza nome (affl. dx T. Polcevera) - loc. Bolzaneto - Via al Sant. di N.S. della Guardia (Genova) - Concessionario: Iren Acqua Gas S.p.a. --- Scadenza concessione: 31.12.2017 - collegata a CI07179" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione 3, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

19.07.2011

N. 4216

CI06993 - Concessione idraulica per 27 mq di briglia + 68,00 ml di tubazione in subalveo in sponda/attraversamento del torrente Lerone, in località Lerca, nel Comune di Arenzano e autorizzazione ai lavori per la realizzazione di briglia, pozzetto di derivazione e posa di tubazioni in sub-alveo. Richiedente: S. Anna Golf S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. S. Anna golf S.p.A. - Via G. Verdi 6/4 - Arenzano , l'uso del bene demaniale (27 mq briglia + 68,00 ml tubazione subalveo in sponda/attraversamento del torrente T. Lerone), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 270, Foglio 19 Sezione in Comune di Arenzano costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.08.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di realizzazione di briglia, pozzetto di derivazione e posa tubazioni in sub-alveo - loc. Lerca si è stabilito il canone annuale di euro 394,84 (trecentonovantaquattro/84) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "realizzazione di briglia, pozzetto di derivazione e posa tubazioni in sub-alveo - loc. Lerca" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza. L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

21.07.2011

N. 4294

CI07722 - Concessione idraulica per scarico di acque bianche e CI07774 - Concessione idraulica per condotta agraffata ad un ponte - entrambe sul rio nero in località Via Croce Bianca, nel Comune di Mignanego ed autorizzazione dei lavori relativi. Richiedente: Remana S.r.l.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Remana S.r.l. - Via Atto Vannucci 1/9 - Genova - l'uso del bene demaniale di CI07722, scarico di acque bianche e CI07774, condotta agraffata ad un ponte sul rio Nero in Comune di Mignanego costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.08.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di CI07722, scarico di acque bianche e CI07774, condotta agraffata ad un ponte sul rio Nero, si è stabilito il canone annuale di euro 394,84 (trecentonovantaquattro/84) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

CONCESSIONE	CANONE	DEP.CAUZ
CI07722	197,42	394,84
CI07774	197,42	394,84
TOTALE	394,84	789,68

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per di CI07722, scarico di acque bianche e CI07774, condotta agraffata ad un ponte sul rio Nero" sulla base degli elaborati progettuali allegati alla conferenza dei servizi CS01668.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza. L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

21.07.2011**N. 4309**

CI07753 - Concessione idraulica per rete gas - Condotta gas metano DN 100 BP lungh. 2,60 metri staffata lato valle passerella carrabile, in attraversamento del torrente Razzara, in località Pegli, nel Comune di Genova e autorizzazione dei lavori relativi. Richiedente: Iren Acqua Gas S.p.a.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Iren Acqua Gas S.p.a. - Via S.S. Giacomo e Filippo, 7 - Genova, la costruzione il mantenimento e l'uso del bene demaniale (metri 2,60 in attraversamento del torrente R. Razzara), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2019.

La concessione è subordinata alla demolizione della tubazione gas metano attualmente in opera (CI07668).

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

per la costruzione, il mantenimento e l'uso di: (CI07753) rete gas - condotta gas metano DN100 (acciaio) BP lungh. 2,60 m staffata lato valle passerella carrabile - rio Razzara - loc. Cassanello di Pegli - Via Formellin (Genova) - Concessionario: Iren Acqua Gas S.p.a. --- Scadenza concessione: 31.12.2019 si è stabilito il canone annuale di euro 217,16 (due cento diciassette/16 centesimi centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2012 fino al 31.12.2019, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione di "(CI07753) Rete gas - condotta gas metano DN100 (acciaio) BP lungh. 2,60 m staffata lato valle passerella carrabile - rio Razzara - loc. Cassanello di Pegli - Via Formellin (Genova) - Concessionario: Iren Acqua Gas S.p.a. --- Scadenza concessione: 31.12.2019" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione 3, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

05.08.2011**N. 4784**

CI03927 - Concessione idraulica per rete teleriscaldamento - Condotta con doppia tubazione DN350-dn500 tratta ponte Pieragostini/Stabilimento Ansaldo lungh. 1831,00 m; 2 tubazioni DN500 lungh. sub. long. sponda sx lungh. 44,00 m; 2 tubazioni dn500 staffate long. sponda sx lungh. 142,00 m; 2 tubazioni DN350 in guaina DN700 in sub. trasv. obliquo lungh. 86,00 m; 2 tubazioni DN500 staffate long. sponda dx lungh. 1335,00 m; 2 tubazioni dn500 in sub. long. interrato piano strada nuova viabilità sponda dx lungh. 310,00 m - t. Polcevera - loc. Cornigliano/Campi (Genova). Concessionario: Iride Energia S.p.a.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Iren Energia S.p.a. - Corso Svizzera, 95 - Torino, il mantenimento l'uso del bene demaniale (m 1.867,00 in sponda ed attraversamento del torrente T. Polcevera), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per la costruzione, il mantenimento e l'uso di: (CI03927) rete teleriscaldamento - condotta con doppia tubazione DN350-DN500 tratta ponte Pieragostini/Stabilimento Ansaldo lungh. 1831,00 m; 2 tubazioni DN500 lungh. sub. long. sponda sx lungh. 44,00 m; 2 tubazioni DN500 staffate long. sponda sx lungh. 142,00 m; 2 tubazioni DN350 in guaina DN700 in sub. trasv. obliquo lungh. 86,00 m; 2 tubazioni DN500 staffate long. sponda dx lungh. 1335,00 m; 2 tubazioni DN500 in sub. long. interrato piano strada nuova viabilità sponda dx lungh. 310,00 m - t. Polcevera - loc. Cornigliano/Campi (Genova) - Concessionario: Iride Energia S.p.a. --- Scadenza concessione: 31.12.2013, si è stabilito il canone annuale di euro 8.705,99 (otto mila settecentocinque/99 centesimi), da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2012 fino al 31.12.2013, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

INTEGRA E SOSTITUISCE

l'Atto Dirigenziale n. 3869 del 15.07.2008 prot. N. 0083371/2008, relativo alla concessione demaniale n. CI03927 per una "linea di teleriscaldamento con 2 tubazioni DN500 (acciaio) in guaina corrente per 310 m in sub-alveo longitudinale sotto il piano strada della nuova viabilità in sponda destra del torrente Polcevera interrata in località Campi nel Comune di Genova" in sponda del torrente T. Polcevera";

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per il mantenimento e l'uso di "(CI03927) rete teleriscaldamento - condotta con doppia tubazione DN350-DN500 tratta ponte Pieragostini/Stabilimento Ansaldo lungh. 1831,00 m; 2 tubazioni DN500 lungh. sub. long. sponda sx lungh. 44,00 m; 2 tubazioni DN500 staffate long. sponda sx lungh. 142,00 m; 2 tubazioni DN350 in guaina DN700 in sub. trasv. obliquo lungh. 86,00 m; 2 tubazioni DN500 staffate long. sponda dx lungh. 1335,00 m; 2 tubazioni DN500

in sub. long. interrate piano strada nuova viabilità sponda dx lungh. 310,00 m - t. Polcevera - loc. Cornigliano/Campi (Genova) - Concessionario: Irìde Energia S.p.a. --- Scadenza concessione: 31.12.2013” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione 3, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

05.08.2011

N. 4786

CI07776 - Concessione idraulica per realizzazione strada privata con attraversamento di affl. senza nome in sponda sinistra del torr. Verde. CI07780 - Concessione idraulica per realizzazione strada privata con attraversamento di affl. senza nome in sponda sinistra del torr. Verde - Scarico acque in alveo n. 1. CI07781 - Concessione idraulica per realizzazione strada privata con attraversamento di affl. senza nome in sponda sinistra del torr. Verde - Scarico acque in alveo n. 2. torrente: rio senza nome affl. in sponda sinistra del torr. Verde. Comune: Campomorone - Ge Concessionario: Traverso Giancarlo.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Sig. Traverso Giancarlo nato a Mignanego (GE) il 14.07.1948, l'uso del bene demaniale (n. 1 attraversamento e n. 2 scarichi acque in sponda e attraversamento del torrente rio senza nome affl. in sponda sinistra del torr. Verde), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 1098, Foglio 11 Sezione in Comune di Campomorone costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.09.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di (CI07776) realizzazione strada privata con attraversamento di affl. senza nome in sponda sinistra del torr. Verde, (CI07780) realizzazione strada privata con attraversamento di affl. senza nome in sponda sinistra del torr. Verde - Scarico acque in alveo n. 1, (CI07781) realizzazione strada privata con attraversamento di affl. senza nome in sponda sinistra del torr. Verde - Scarico acque in alveo n. 2 si è stabilito il canone annuale di euro 592,26 (cinquecentonovantadue/26) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

OGGETTO CONCESSIONE	CANONE	DEP. CAUZ.
CI07776 - attraversamento	197,42	394,84
CI07780 - scarico	197,42	394,84
CI07781 - scarico	197,42	394,84
TOTALE	592,26	1184,52

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per “(CI07776) realizzazione strada privata con attraversamento di affl. senza nome in sponda sinistra del torr. Verde, (CI07780) realizzazione strada privata con attraversamento di affl. senza nome in sponda sinistra del torr. Verde - Scarico acque in alveo n. 1, (CI07781) realizzazione strada privata con attraversamento di affl. senza nome in sponda sinistra del torr. Verde - Scarico acque in alveo n. 2 ” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 36 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza. L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA****05.08.2011****N. 4787**

CI07761 - Concessione idraulica per posa tubazione scarico in rete nera sita in alveo - Rio Fornace - Savignone. Concessionario: Condominio Via Roma 14a Savignone.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Condominio Via Roma 14a Savignone - Savignone l'uso del bene demaniale (in attraversamento del torrente R. Fornace), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 580, Foglio 7 Sezione in Comune di Savignone costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.09.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di posa tubazione scarico in rete nera sita in alveo - Rio Fornace - Savignone si è stabilito il canone annuale di euro 236,90 (duecentotrentasei/90) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per “posa tubazione scarico in rete nera sita in

alveo - Rio Fornace - Savignone" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La Sig.ra Gagliardo Norma ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua, pervenuta in data 03.10.2007, dal Fosso di Castagneia Gianca, trib. R. Valle Fredda, affl. T. Lavagna (bacino T. Entella), per moduli 0,005 (l/s 0,5) ad uso Irriguo, in Comune di San Colombano Certenoli (pratica D/6390).

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. Chiappe Sebastiano ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua, pervenuta in data 14.04.2008, dal Torrente Lavagna (bacino T. Entella) in località Ferrada, per moduli 0,000075 (l/s 0,0075) ad uso Irriguo, in Comune di Moconesi (pratica D/6409).

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. Callegari Marco ed altri (Bianchetti Giobatta) ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua, pervenuta in data 27.05.2008, dal Torrente Lavagna (bacino T. Entella) in località Gallinaria, per moduli 0,007 (l/s 0,7) ad uso Irriguo, in Comune di Moconesi (pratica D/6416).

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. Devoto Enrico ed altri (Devoto Giacomo) ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua, pervenuta in data 30.05.2008, dal Torrente Lavagna (bacino T. Entella) in località Bavaggi, per moduli 0,0167 (l/s 1,67) ad uso Irriguo, in Comune di San Colombano Certenoli (pratica D/6417).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. Cuneo Enzo ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua, pervenuta in data 03/06/2008 ed integrativa in data 09.06.2008, dal Torrente Lavagna (bacino T. Entella) in località Frantoio, per moduli 0,007 (l/s 0,7) ad uso Irriguo, in Comune di Orero (pratica D/6418).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La Sig.ra Conzatti Luciana ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua, pervenuta in data 06.06.2008, dal Torrente Lavagna (bacino T. Entella) in località Molino, per moduli 0,006 (l/s 0,6) ad uso Irriguo, in Comune di Orero (pratica D/6421).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. Cuneo Enzo ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua, pervenuta in data 03.06.2008 ed integrativa in data 23/03/2009, dal Torrente Lavagna (bacino T. Entella) in località Molino, per moduli 0,006 (l/s 0,6) ad uso Irriguo, in Comune di Orero (pratica D/6423).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. Vaccaro Rinaldo ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua, pervenuta in data 25.07.2008 ed integrativa in data 08/09/2008, dal Torrente Lavagna (bacino T. Entella) in località Pendola, per moduli 0,005 (l/s 0,5) ad uso Irriguo, in Comune di Cicagna (pratica D/6433).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. Parodi Pietro ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua, pervenuta in data 27.07.2009, dal Rio Taigu trib. T. Lavagna (bacino T. Entella) in località Piano di Casarile, per moduli 0,001 (l/s 0,10) ad uso Irriguo, in Comune di San Colombano Certenoli (pratica D/6472).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. Cuneo Massimo – titolare della Stazione di servizio Shell Italia - ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua, pervenuta in data 17.02.2010, dal T. Lavagna (bacino T. Entella) in località Donega, per moduli 0,0003 (l/s 0,03) ad uso Irriguo, in Comune di Neirone (pratica D/6490).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. Giuffra Emiliano ed altri ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua, pervenuta in data 03.03.2010, dal Rio Acquafredda tributario T. Lavagna (bacino T. Entella) in località Cassanesi, per moduli 0,00145 (l/s 0,145) ad uso Irriguo, in Comune di Tribogna (pratica D/6492).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO PIANI DI BACINO E LAVORI IDRAULICI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

05.08.2011**N. 5516**

Concessione preferenziale per derivare dal Rio Scarpone una quantità d'acqua di moduli massimi 0,0024 (l/sec. 0,24) e moduli medi 0,00053 (l/sec. 0,05.3) ad uso irriguo, per complessive n. 5 ore al giorno (dalle ore 7,00 alle 9,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00) ad uso irriguo. Località Roviasca in comune di Quiliano. Richiedente: sig. Scalas Augusto.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, al Sig. SCALAS Augusto è concesso di derivare dal Rio Scarpone, nel bacino del Torrente Quiliano in Località Roviasca - Comune di Quiliano, una quantità di acqua non superiore a Moduli massimi 0,0024 (1/sec 0,24) e Moduli medi 0,00053 (1/sec 0,053) ad uso irriguo al fine di irrigare mq 1060 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 41 -Mappale 237 (parte) del Comune di Quiliano per complessive n° 5 ore al giorno (dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00)
2. è approvato il collaudo delle opere di presa di cui al Verbale di visita locale di istruttoria in data 03/03/2011
3. la suddetta concessione è accordata per ANNI QUARANTA successivi, continui e correnti dalla data del 10/08/1999 , subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n.12833 di repertorio in data 03/08/2011 e verso il pagamento del canone annuo nello stesso determinato all'art. 10 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanononi o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

05.08.2011**N. 5518**

Corso d'acqua Rio Osiglietta. Località campo sportivo. Comune di Osiglia. Autorizzazione temporanea per mantenimento di attraversamenti con 3 elettrodotti mt aerei ed elettrodotto bt staffato a ponte esistente. Soggetto autorizzato: Società Enel distribuzione S.p.a.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Enel Distribuzione S.p.A. al mantenimento delle opere di cui all'oggetto nonché all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni TRE a decorrere dalla data del presente provvedimento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza.

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

05.08.2011**N. 5525**

Corso d'acqua Rio Giancardo. Località Cantao. Comune di Albisola Superiore. Concessione per la realizzazione di attraversamento per realizzazione strada d'accesso a fondo intercluso. Concessionario: Pescetto Giovanni.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DECRETA

di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, il Sig. PESCKETTO Giovanni all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12834 di repertorio in data 03/08/2011 ;

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

01.08.2011**N. 5357**

Corso d'acqua Rio Prati. Comune di Cosseria. Conferenza dei Servizi per approvazione progetto adeguamento idraulico dell'attraversamento del corso d'acqua da parte della s.p. 28 bis (rif. pratica PRC 3294). Autorizzazione ai fini idraulici per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica. Soggetto autorizzato: Provincia di Savona. Settore Viabilità.

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Provincia di Savona all'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica sul rio Prati in argomento.

OMISSIS

P. IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Geol. Bernardino Damele

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

02.08.2011

N. 5366

Rii Bottassano, Ranzi, Arxea, Chiappe, Scarincio, Montegrosso, Torrente Maremola. Comune di Pietra Ligure. Autorizzazione ai fini idraulici per la pulizia degli alvei dei corsi d'acqua. ' ' Soggetto autorizzato. Comune di Pietra Ligure.

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

AUTORIZZA

omissis

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, , autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, il Comune di Pietra Ligure all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria (pulizia alvei) di alcuni corsi d'acqua cittadini in argomento

omissis

P. IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Geol. Bernardino Damele

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

05.08.2011

N. 5523

Corso d'acqua Rio Chiappa. Località Pertite. Comuni di Cengio e Millesimo. Domanda intesa ad ottenere il rinnovo in sanatoria con varianti della concessione per occupazione sedime demaniale con tombinatura. Autorizzazione ai fini idraulici per l'esecuzione degli interventi di adeguamento idraulico.

Soggetto autorizzato: Fresia s.p.a.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Fresia S.p.A. all'esecuzione dei lavori in argomento.

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E TUTELA RISORSE TERRITORIALI

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 23/12/2010 la Soc. ICOSE S.p.A. con sede in Cisano Sul Neva, Via Benessea N. 29/A, ha chiesto il rinnovo con varianti della concessione già assentita con D. R.L. Servizio del Genio Civile di Savona N. 319 in data 05/08/1992 per derivare dal Torrente Neva (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona con il n° 46) nel Bacino del Fiume Centa in Loc. Isola - Comune di Zuccarello - una quantità d'acqua di moduli 0,16 (1/sec. 16) ad uso Industriale e con restituzione di moduli 0,15 (1/sec. 15) per un'ora al giorno al corso d'acqua Torrente Neva in Loc. Isola - Comune di Zuccarello. Pratica n. 175/2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Grazia Mingozi

II DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

05.08.2011

N. 384

Nulla osta n. 12173. Corso d'acqua: fiume Vara e torrente Riccò. Domanda della ditta: Rossi Nello. Autorizzazione al taglio piante in area demaniale in località Padivarma nel Comune di Beverino.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

1. di autorizzare, ai fini idraulici e demaniali, fatti i salvi i diritti dei terzi, il Sig. Rossi Nello, al taglio

delle piante poste in area demaniale in località Padivarma nel Comune di Beverino

OMISSIS

P. IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

11.08.2011

N. 390

Nulla osta N. 12225. Corso d'acqua: Fosso di Muggiano. Istanza della ditta: Fincantieri S.p.a. Autorizzazione per intervento di pulizia del tratto terminale del fosso di Muggiano nel comune della Spezia,

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

1. di rilasciare alla Società Fincantieri S.p.A. l'autorizzazione, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ad eseguire i lavori di pulizia del tratto terminale del Fosso di Muggiano

OMISSIS

P. IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

